

2025

LA VISITA CANONICA DEL VESCOVO NELLE PARROCCHIE

Don Nicola Gottardi



ARCIDIOCESI
DI FERRARA-COMACCHIO

LA VISITA CANONICA DEL VESCOVO NELLE PARROCCHIE

Don Nicola GOTTARDI



ARCIDIOCESI
DI FERRARA-COMACCHIO

LA VISITA CANONICA DEL VESCOVO
NELLE PARROCCHIE

dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
2025

In copertina: Vitale da Bologna, *Vita di San Aurelio*, metà XIV sec.,
Casa Romei – Ferrara.

Proprietà dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
registrata Curia Generale Arcivescovile di Ferrara-Comacchio
44121 Ferrara - Corso Martiri della Libertà, 77
bollettino@diocesiferrara.com
C.C. postale n. 14979447

Direzione: Prof. Dott. Don Roberto Solera
Redazione: Dott. Barbara Giordano
Grafica e impaginazione: Laura Magni - Ufficio Comunicazioni Sociali
Amministrazione: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
Stampa: Eliotecnica Ferrara

Presentazione di S.E. Mons. Gian Carlo Perego	9
Introduzione	11
CAPITOLO I	
Origine e sviluppo storico della visita canonica.	15
1. Introduzione	17
2. Concetto e fondamento	19
2.1 In ambito biblico	19
2.2 Nel periodo medioevale	22
2.3 Nel Concilio d Trento	23
2.4 Dal Codice del 1917 al Concilio Vaticano II	26
2.5 Nel Codice del 1983	30
3. Documenti magisteriali	40
3.1 I Direttorii per il ministero pastorale dei vescovi	41
3.2 Pastores Gregis	48
4. Osservazioni conclusive	50

CAPITOLO II

La visita del Vescovo e i beni parrocchiali 51

1. Introduzione 53

2. Necessità e utilità della visita 55

 2.1 Oggetto e finalità della visita pastorale 55

 2.2 L'Ufficio del Vescovo diocesano 57

 2.3 Il suo Governo 60

 2.4 La sua Missione 62

3. La parrocchia e il suo patrimonio 64

 3.1 La parrocchia e i suoi beni immobili e mobili 64

 3.2 Il parroco e la rappresentanza legale della parrocchia 69

 3.3 La parrocchia e gli altri soggetti giuridici 73

 3.4 L'archivio parrocchiale e gli archivi ecclesiastici 76

 3.5 La cassa parrocchiale e il rendimento annuale 82

 3.6 L'inventario dei beni e i beni culturali 86

 3.7 Le cose sacre e le cose preziose 90

4. Osservazioni conclusive 93

CAPITOLO III

La preparazione e lo svolgimento della visita 95

1. Introduzione 97

2. I soggetti della visita canonica 99

 2.1 I Convisitatori 99

 2.2 Che cosa fanno i Convisitatori e gli altri collaboratori 104

3. La preparazione della visita 110

 3.1 Elementi della preparazione 110

 3.2 I questionari 114

4. Lo svolgimento della visita 121

 4.1 I beni oggetto della visita e i tempi di visita 121

 4.2 Che cosa deve fare il Vescovo 127

 4.3 La visita del Vescovo agli Istituti religiosi 131

 4.4 Aspetti celebrativi 136

4.5 Gli atti finali 139

5. Esempio pratico «post-visita pastorale» 142

6. Osservazioni conclusive 150

CONCLUSIONE 153

Abbreviazioni 157

Bibliografia 161

**Verso la Visita pastorale, segno di comunione**

S. E. Mons. Gian Carlo Perego

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Abate di Pomposa

Cari presbiteri, diaconi, consacrati e laici, il testo, che avete tra le mani, è la tesi di licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana del nostro presbitero don Nicola Gottardi. La pubblicazione del testo nasce dal desiderio di accompagnare presbiteri e fedeli alla prossima Visita pastorale che condurrò nella Arcidiocesi a partire dall'autunno del 2026. La Visita pastorale è un compito del Vescovo in ogni Chiesa locale (C.D.23), a partire in particolare dal Concilio di Trento. Il suo scopo è precisato dal Codice di Diritto Canonico, che predilige la preferenza per la correzione fraterna e la cura pastorale rispetto all'imposizione di pene (Can. 1341).

L'esame delle strutture, degli strumenti della cura pastorale con un confronto con il parroco o il Presidente dell'unità pastorale sono affidati ai Convisitatori, che preparano la visita pastorale.

La visita del Vescovo predilige l'incontro con le persone, con i Consigli pastorali e degli Affari economici, con gli operatori liturgici, i catechisti e i rispettivi ministeri (Lettorato, Accolitato) e gli operatori della carità e naturalmente con il parroco, il Presidente dell'unità pastorale e i presbiteri vicari o collaboratori. A questi ultimi incontri, come già nel primo anno del mio ministero episcopale, guarderò con una particolare attenzione, memore anche delle indicazioni del Direttorio *Apostolorum successores* che mi ricorda: "Il Vescovo consideri suo sacrosanto dovere conoscere i presbiteri diocesani, nel carattere e nelle attitudini e aspirazioni, il loro livello di vita spirituale, lo zelo e gli ideali, lo stato di salute e le condizioni economiche, le loro famiglie e tutto ciò che li riguarda. E li conosca non soltanto in gruppo (come, per esempio, avviene negli incontri con il clero di tutta la diocesi o di una vicaria) e in seno agli organismi pastorali, ma anche individualmente e, per quanto possibile, nel luogo di lavoro" (AS, n.77). Un incontro specifico lo destinerò ai consacrati presenti in parrocchia.

II/II

La Visita porta a una revisione della vita pastorale e anche a una riforma della cura pastorale, tenendo al centro l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità, secondo l'immagine di Chiesa delineata dal Concilio vaticano II e dagli orientamenti di riforma indicati dal cammino sinodale delle Chiese in Italia. In questo senso, se ben preparata, è una grazia, un dono dello Spirito.

La Visita pastorale inizia con una celebrazione della Parola e si conclude con una celebrazione eucaristica domenicale. Ogni Vicariato con le parrocchie e le unità pastorali è libero di formulare un programma e i giorni necessari per vivere con intensità i diversi incontri programmati. La Visita pastorale può diventare un momento di incontro e confronto anche con altre strutture e luoghi con cui la parrocchia e l'unità pastorale s'interfacciano: l'amministrazione comunale, una casa di riposo, una scuola, gruppi e associazioni. Sulla base delle relazioni dei Convisitatori nelle parrocchie e unità pastorali, esaminerò la programmazione pastorale, le problematiche economiche, le strutture e darò alcune indicazioni. Spero di non dover fare precetti amministrativi e penali per gravi inadempienze. Per tutte le comunità visitate scriverò una lettera al termine del mio periodo con loro. In conclusione, la Visita pastorale è un segno concreto di comunione e di fraternità, esprime il senso di appartenenza a una Chiesa locale, di cui ogni presbitero è corresponsabile. Durante il tempo della Visita pastorale o al termine della stessa visiterò le istituzioni diocesane: il Seminario, l'Istituto sostentamento del clero, i Santuari diocesani, l'Archivio diocesano, la Curia diocesana e altre istituzioni e Fondazioni.

Per queste ragioni, ho pensato che, in assenza di altri *vademecum*, il lavoro di tesi di don Nicola fosse utile a guidare me e voi verso la Visita pastorale

Ferrara, 22 maggio 2025
Santa Rita da Cascia

INTRODUZIONE

Lo scopo del presente lavoro¹ è presentare se pur sommariamente il tema della visita canonica del Vescovo, presso le parrocchie della propria diocesi, in collaborazione con i propri collaboratori che sono stati scelti e nominati dallo stesso Vescovo e che hanno delle competenze nelle diverse materie. L'idea di sviluppare questo tema è nata su richiesta espressa del mio Arcivescovo di Ferrara-Comacchio Mons. Gian Carlo Perego, in quanto fra qualche anno sarà attuata nella nostra Arcidiocesi la visita canonica nell'intero territorio diocesano ed in virtù di questo è utile approfondire come il Vescovo con i suoi collaboratori dovrà operare sul territorio, quali linee seguire, quali misure adottare nelle varie circostanze parrocchiali e nelle realtà di unità pastorale, quest'ultimo tema molto attuale nella Chiesa italiana. Non esistendo allo stato attuale un *vademecum* riconosciuto a livello ecclesiale, si è cercato di tracciare un percorso che permetta di capire le dinamiche più significative per comprendere come dovrebbero essere svolte oggi le visite nelle diverse realtà parrocchiali. E ci si chiede: ma le visite devono essere eseguite allo stesso modo per tutte le parrocchie? Esiste un *modus operandi* specifico e un modello comune di come devono essere eseguite le visite canoniche, soprattutto che possa andar bene per tutte le realtà visitate? Domande a cui cercheremo di dare una risposta. Ovviamente, non potendo ampliare l'argomento in modo

¹ Tesi di Licenza di Don Nicola Gottardi, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico, Relatore Alan Modrić, Roma 2021.

consistente, non essendo una tesi di dottorato, si cercherà di toccare determinati punti d'interesse legati soprattutto alla visita della parrocchia. Facciamo una panoramica del lavoro che intendiamo svolgere.

Nel primo capitolo faremo un *excursus* storico dell'origine e dello sviluppo della visita, partendo dall'etimologia della parola «visita» e verificando il suo significato in ambito biblico correlato alla figura dell'«*episcopus*», vedremo lo sviluppo in ambito medievale, se pur in grandi linee, osservando alcuni documenti storici con l'aiuto di alcuni autori come Paolo Salodio, Crispino con il suo Trattato, e prendendo in esame un esempio di visita con San Carlo Borromeo. Vedremo il Concilio di Trento con il can. 3 del Decreto di riforma, fino poi ad arrivare alla codificazione del 1917, e dal Concilio Vaticano II fino al nuovo Codice del 1983 con il processo di revisione dei canoni e l'elaborazione di vari documenti antecedenti e successivi al nuovo codice. Nel secondo capitolo entreremo nel cuore della materia: l'«oggetto e la finalità della visita», che sono importanti per capire il ruolo del Vescovo e del parroco in quanto rappresentante legale della parrocchia. Entrambi, come sappiamo, hanno il compito primario dell'annuncio evangelico attraverso l'incontro con i fedeli laici e soprattutto verso chi è lontano dalle pratiche religiose; questa cura paterna verso le anime, non deve far venir meno l'attenzione verso l'amministrazione dei beni (immobili e mobili) della parrocchia, a cui il legale rappresentante è tenuto a rendere conto, così come i rappresentanti dei vari enti, es. le associazioni cattoliche, i rappresentanti degli Istituti religiosi, e tutti gli enti che hanno personalità giuridica pubblica riconosciuta dalla Chiesa.

Nel terzo e ultimo capitolo, attraverso un lavoro di ricerca pratica, vedremo come si attua la preparazione e lo svolgimento della visita, focalizzando l'interesse sulla preparazione dei questionari e stilando una lista di beni da visitare da parte dei soggetti competenti, quali i Convisitatori e i collaboratori, chiedendoci chi sono e cosa devono fare; che cosa deve fare e quale ruolo ha il Vescovo durante la visita, cercando di capire anche gli aspetti pratici legati alla celebrazione e agli atti conclusivi della visita. Tra le normative e i documenti inerenti al tema indicato, le norme di riferimento prese in esame sono: innanzitutto il Codice di diritto Canonico del 1983; i documenti conciliari, la Costituzione dogmatica *Lumen*

gentium e il Decreto sull'Ufficio pastorale dei vescovi *Christus Dominus* del 1965; i Direttorii per il ministero pastorale dei Vescovi, *Ecclesiae Imago* del 1973 e *Apostolorum Successores* del 2004; l'Esortazione Apostolica postsinodale *Pastores Gregis* del 2003; il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri del 2013, infine il *Caerimoniale Episcoporum* per l'aspetto celebrativo.

CAPITOLO I

ORIGINE E SVILUPPO STORICO DELLA VISITA CANONICA

1. INTRODUZIONE

Secondo il Dizionario di Diritto canonico, la visita canonica è definita «un'azione giuridica e pastorale che è volta a perseverare l'integrità dottrinale, mantenere i buoni costumi e correggere quelli cattivi, promuovere la pace, l'innocenza, la pietà e la disciplina, e ordinare tutto ciò che, secondo le circostanze, risulta nel bene della religione»¹. Per tale motivo è previsto l'accesso e la supervisione di un ordinario su determinate cose, luoghi, istituzioni, attività e persone che sono soggette al suo controllo e al governo.

In un certo qual modo si configura come un diritto ed anche un obbligo del Pastore di fare tale visita².

Già nel linguaggio e nella prassi comune la parola «visita» assume diverse espressioni: di amicizia, di cortesia, di convenienza, a volte anche di legittimo interesse; si visita per esempio un congiunto, un amico, un malato, una

1 J. LANDETTE CASAS, «Visita Canónica», 933.

2 Cf. J. LANDETTE CASAS, «Visita Canónica», 933.

persona da cui si spera un aiuto³. Questi significati sono presenti anche nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento ma hanno spesso un significato religioso, legato a Dio che ha cura dell'uomo.

3 Cf. A.M. GOTTARDI, *Visiterò il mio popolo*, 7.

2. CONCETTO E FONDAMENTO

2.1 In ambito biblico

Prima di entrare nello specifico della materia dobbiamo approfondire bene i termini che andiamo a studiare, i termini «vescovo» e la «visita» correlata all'ambito «pastorale-canonico». Secondo un'indagine etimologica, dietro alla parola italiana vescovo, sta il latino *episcopus*⁴, calco del greco *episkopos*⁵; a sua volta, *episkopos* è derivazione dal verbo *episképtomai* – *episkopéo*⁶.

Cerchiamo di capire in che modo veniva utilizzata questa forma verbale: nell'antica Grecia, significava l'azione del guardare, di riflettere e anche del visitare facendo riferimento per quest'ultimo alla visita dei malati. Nella lingua dei LXX, *episképtomai* esprime il concetto della «visita» di Dio al popolo di Israele come il momento dell'intervento divino nella storia. Alcuni esempi sono la visita del Signore a Sara che era sterile (cf. Gn 21,1) o il passo dove il Signore attraverso la persona di Mosè

4 Cf. M. ALINEI - F. BENOZZO, *Dizionario*, 56.

5 Cf. A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire*, 199.

6 Cf. H. FRISK, *Griechisches*, 541-542.

afferma: «Sono venuto a visitare voi e quanto vi accade in Egitto» (Es 3,16).

Anche nel linguaggio greco del nuovo testamento *episképtomai* è il verbo della visita, che viene fatta ai malati o a persone di cui ci si prende cura e si esercita una certa responsabilità. Alla luce di tutto questo, se pure l'appellativo *epískopos* venne impiegato all'interno delle prime comunità cristiane per motivi non attinenti all'idea di visitare, pare legittimo e suggestivo trovare nell'etimologia, la verità della lingua, un antico, possibile legame fra il vescovo e la visita, quasi che la seconda, in senso pastorale, da sempre facesse parte dei doveri del primo.

Nei vangeli la visita di Dio è anche indicata come «offerta di grazia»: «Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo» (Lc 1,68).

Così come dopo la resurrezione del figlio della vedova di Nain: «Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo» (cf. Lc, 7, 16).

Da questi passi emerge come Gesù è il «grande Pastore» promesso dai profeti, inviato a vigilare come vescovo sulle nostre anime, ed ha cura come un buon pastore (cf. Lc 19, 41-4). Egli stesso si attribuisce più volte questa immagine, per esprimere le finalità della sua visita e permanenza in mezzo agli uomini. Conoscendo le pecore, le chiama per nome e si fa riconoscere; raduna il gregge, lo conduce ai pascoli, lo difende dai pericoli, pronto a dare per le pecore la vita; ricerca poi le smarrite e raccoglie le disperse nell'unico ovile (cf. Gv 10, 1-16). Così si comportò poi Gesù negli anni del suo ministero pubblico: entrava nelle città, nelle borgate, sulle strade degli uomini, nelle loro case: dei poveri come dei ricchi, dei buoni come dei meno buoni, degli amici come degli avversari. Inoltre appunto guariva gli infermi, cacciava i demóni e perdonando i peccati diffondeva l'annuncio del regno comunicando la sua Pace (cf. Mt 9,10 ss.).

Per quanto riguarda l'aggettivo «pastorale», relativo alla parola «visita», il suo utilizzo è ampio; leggendo i testi e i manuali dei vari autori, emerge nella buona parte dei casi, che si parla di «visita pastorale» quando un Vescovo visita il suo popolo nella diocesi, in una parrocchia, compiendo un atto di governo e di amministrazione, ove crea relazioni umane tali da esercitare la sua paternità di pastore verso i fedeli, calandosi nella realtà ecclesiale di quel determinato territorio, non solo nelle occasioni festive, ed è volto alla conoscenza dei fedeli, e alla verifica dei beni della Chiesa, oltre a partecipare alle liturgie come la santa messa e alla somministrazione dei sacramenti, soprattutto la cresima. Nella lettura, spesso i termini, «visita pastorale» e «visita canonica», venivano e vengono utilizzati come sinonimi; alcuni autori intendono la visita pastorale, la visita che il Vescovo fa verso il popolo come appunto pastore della Chiesa diocesana, altri autori attribuiscono invece la visita canonica prettamente alla visita che riguarda gli aspetti amministrativi e di controllo. Per esempio la verifica del funzionamento degli asili parrocchiali, la valutazione dei locali della casa canonica, controllando che non ci siano abusi edilizi, irregolarità, etc.; se vi sono, sarà di competenza dello stesso Vescovo intervenire con misure idonee verso i responsabili, di solito i legali rappresentanti della parrocchia.

Detto questo, chiariti i concetti base, le origini della visita pastorale risiedevano già nella pratica apostolica. Così alcune caratteristiche di questa antica istituzione canonica si possono osservare nella visita che San Paolo compie alle chiese da lui fondate. Volgendo lo sguardo al Nuovo testamento, troviamo diversi testi inerenti alla visita. In Atti troviamo i passi At 15,30-34 e At 16,4; in Corinzi, 1Cor 4,18-19 e 1Cor 16,5-7; la seconda lettera ai Corinzi, 2Cor 1,15-16 e 2Cor 13,10. Poi in Timoteo e Tito troviamo i passi, 1Tm 1, 3-5 e Tt 1,5.

Non ci soffermiamo sui singoli versetti, in quanto non è

oggetto specifico del nostro lavoro, però questo fa riflettere su come il tema della visita è presente più volte nei testi sacri.

Successivamente, nel periodo dei Santi Padri, la visita canonica appare come uno strumento efficace per contrastare le eresie e gli scismi che minacciano le comunità cristiane. In ogni caso la visita appare legata al lavoro pastorale del Vescovo inteso come episcopo e vigilante della comunità a lui affidata.

2.2 Nel periodo medioevale

In epoca medievale uno dei primi documenti sulla visita pastorale lo si trova nel Concilio di Tarragona del 516⁷ e dai documenti si comprende che la motivazione della visita si individua nel bisogno interiore del Vescovo di visitare e incontrare le comunità. Frequenti sono anche i riferimenti al Decreto di Graziano⁸ e ad altri testi del *Corpus Iuris Canonici* come le Decretali di Gregorio IX⁹.

Nel periodo successivo la situazione cambia, e la visita è concepita principalmente come un diritto (*ius visitandi*) ove il visitatore poteva riscuotere una tassa detta «procura»; questo atteggiamento però ne comportò problemi giurisdizionali di competenza soprattutto tra vescovi suffraganei, arcidiaconi e dei metropolitani i quali agivano con una mentalità feudale con conseguenti abusi e violenze.

Le modalità di visita di quel tempo portavano il Vescovo a visitare due o tre parrocchie al giorno, mentre l'arcidiacono che spesso sostituiva il Vescovo riusciva ad arrivare fino a sei parrocchie al giorno. Ma in virtù degli abusi di competenza, nei Concili Lateranensi del 1179 e del 1215 furono sancite delle prescrizioni ribadite più volte, ove i

7 CONCILIO TERRACONENSE, in J. D. MANSI VIII, 539-546.

8 Cf. C.10, q. 1, c. 9; C.10, q. 3, c. 8.

9 Cf. X. 1, 31, 15-16; X. 3, 39, 23; X. 5, 7, 13.

visitatori non devono mai ricercare i propri interessi, ma effettuare la visita personalmente con il divieto di delegare, e senza richiesta di tasse con abusi tali da creare ritorsioni. Il concilio di Lione del 1274 stabilì che se venivano accertati gli abusi in violazione delle prescrizioni, il visitatore doveva restituire il doppio di ciò che aveva chiesto e ricevuto. Se non si ottemperava alla prescrizione il visitatore non poteva più entrare in quella Chiesa, e se erano visitatori con un ufficio inferiore a quello del Vescovo, venivano sospesi in attesa della restituzione¹⁰.

Da questi punti emerge quindi la continua presenza di abusi e la volontà della Santa Madre Chiesa di porre dei rimedi attraverso leggi e prescrizioni che inibissero certi comportamenti.

2.3 Nel Concilio di Trento

La situazione prima del Concilio di Trento come abbiamo visto non era adatta per eseguire una visita secondo le regole prescritte e soprattutto secondo i principi evangelici, di conseguenza vi è stato un periodo ove le visite non venivano più svolte. Il Concilio di Trento cerca allora di dare un nuovo impulso. Nella XXIV sessione conciliare, dell'11 novembre 1563, nel can. 3 del Decreto di riforma¹¹, si stabiliscono le modalità con cui le visite devono essere effettuate dai soggetti competenti, quali i patriarchi, primate, metropolitani, vescovi, arcidiaconi, decani ed altri prelati inferiori. I Padri fissarono tre principi fondamentali per il futuro:

- obbligatorietà della visita;
- la piena restituzione al Vescovo di questo compito pastorale;

10 Cf. E. MIRAGOLI, «La visita pastorale», 127.

11 Cf. CONCILIO TRIDENTINO, 761-763.

– la riaffermazione della finalità pastorale e spirituale della visita.

Nel primo punto l'autore Paulo Salodio nella sua «*Praxis compendiosa de visitatione*» afferma che la visita «va necessariamente e assolutamente fatta»¹² non solo perché prevista dai canoni e dalla consuetudine ma perché il Vescovo potrebbe avere solo una minima conoscenza di quanto è in realtà sotto la sua competenza. Quanto all'utilità della visita, l'autore sottolinea che ogni Vescovo per godere del buon governo, deve avere il controllo su ogni casa nel proprio territorio, sul patrimonio presente e la sua visita personale in mezzo al popolo non può che portare un grande giovamento a tutta la comunità dei fedeli che hanno la possibilità di abbracciare il loro Pastore. Il terzo punto, sul modo della visita: essa dovrebbe essere fatta secondo diligenza e giustizia, non secondo i propri interessi ma nell'interesse della realtà visitata, quali le chiese e le persone che appartengono a quella determinata realtà ecclesiale¹³. A tal proposito l'autore Mons. Crispino nel suo *Trattato* richiama la definizione, del domenicano Vescovo di Braga, Bartolomeo de Martyribus, che parla di visita come di «*Anima Regiminis Episcopalis*», cioè l'anima di tutta l'azione pastorale di un Vescovo, e fa riferimento che togliendo l'anima da un corpo, il corpo morto rimane solo ed emana cattivo odore, così allo stesso modo, un governo pastorale senza una buona visita è un governo languido, morto e non vale nulla. Oltre a questo Crispino trasforma il diritto di visita del Vescovo in diritto dei fedeli ad essere visitati, cambiando la concezione medievale¹⁴.

In questo contesto storico, uno dei grandi pastori d'anime, considerato l'incarnazione ideale del Vescovo secondo lo

12 P. SALODIO, *Praxis compendiosa*, 244.

13 Cf. P. SALODIO, *Praxis compendiosa* 244.

14 Cf. G. CRISPINO, *Trattato*, 15.

Spirito del Concilio di Trento, ove lo strumento della visita rientrava nelle sue corde pastorali, è stato San Carlo Borromeo (1538-1584), che curò la legislazione e l'aspetto pratico della visita¹⁵ e così dopo il Concilio di Trento, nel IV Concilio provinciale, fu promulgata nel 1580, la legislazione inerente le norme che riguardavano la preparazione della visita¹⁶.

Lo stile pastorale di San Carlo, divenne un punto di riferimento per molti vescovi e la legislazione emanata dai Concili provinciali da lui presieduti fu ripresa in quasi tutti i concili e sinodi diocesani successivi¹⁷. Prima della visita veniva organizzata tutta una preparazione, sia a livello materiale sia a livello spirituale della comunità attraverso la preghiera, la confessione e le predicazioni dei sacerdoti. La visita ha quindi uno sguardo d'insieme della *visitatio rerum* e della *visitatio hominum*. Per quanto riguarda la visita delle cose si prendevano in esame i benefici ecclesiastici, le chiese, le cappelle, le suppellettili, le reliquie, con tutti i dati relativi al possesso, alla fondazione, ai redditi e agli obblighi, alle alienazioni e alle usurpazioni. Si descriveva poi i confini parrocchiali e tutto quello che era presente sul territorio, monasteri, ospedali, cimiteri, scuole. Ma per San Carlo la visita voleva essere un incontro con le persone, con la sua gente cercando di capire la situazione sociale, religiosa e spirituale della realtà visitata. L'incontro quindi, per esempio, con tutti i chierici di quella determinata chiesa, i custodi, i sacristi, le persone dedite a opere pie, insegnanti delle scuole, i poveri, le vedove, gli orfani. Il controllo poi di tutti i libri e i registri in uso, del battesimo e delle cresime, dei matrimoni, dei defunti e dei celebranti. Questo fa comprendere bene come San Carlo

15 L'importanza del dovere della riforma tridentina è ben descritta in H. JEDIN, *A History of the Council of Trent*, II, 273-369.

16 Cf. E. MIRAGOLI, «La visita pastorale», 131.

17 Cf. G. CRISPINO, *Trattato*, 21.

Borromeo intendesse la visita, un momento importante di incontro visitando i suoi fedeli e verificando che non manchi il necessario; allo stesso tempo occasione di intervento ove vi siano state delle inadempienze come fa di solito il buon padre di famiglia per il bene dei propri figli.

Detto questo, nel Trattato di Crispino, si riassumono quindi i momenti fondamentali della visita pastorale: il primo punto parla di Visita locale che consiste nella visita materiale della Chiesa, degli altari, sacristia, campanile, le loro mura, i pavimenti, i soffitti, i tetti, e si verifica se hanno bisogno di un restauro; poi parla di Visita reale, cioè ispezionare le cose relative alle suppellettili, le entrate economiche, e nel verificare l'inventario di tutti i beni.

Altro elemento è la Visita dell'adempimento degli obblighi del sacerdote, per esempio delle celebrazioni delle messe e anche dei matrimoni. Infine la Visita personale verso i singoli soggetti, del clero e dei fedeli, che operano nella comunità; questo per comprendere bene il contesto dove operano e se vi sono delle difficoltà oggettive tali da richiedere l'intervento del Vescovo¹⁸.

2.4 Dal Codice del 1917 al Concilio Vaticano II

Con la promulgazione del Codice del 1917, da parte di papa Benedetto XV, egli fece della visita pastorale la sua priorità, perché già da quando era Vescovo di Bologna, sulle orme di San Carlo Borromeo, si impegnò a visitare le diverse parrocchie, ispezionando di persona chiese e sagrestie, anche interrogando i bambini sulle nozioni del catechismo.

Con il Codice del 1917 non vi furono particolari cambiamenti, i canoni relativi alla visita erano sempre ispirati dal

18 Cf. G. CRISPINO, *Trattato*, 140.

Concilio tridentino, non era tanto una nuova normativa, ma una sistematizzazione delle leggi precedenti che si sono volute codificare.

I canoni di riferimento del 1917 relativi alla visita sono solo quattro. Se diamo uno sguardo a un Codice del 1917 dotato di fonti, notiamo che sotto ogni canone di riferimento, ci sono diverse fonti relative ai diversi atti conciliari, papali, curiali; alcuni li abbiamo citati sopra; è importante per noi sapere che fanno riferimento al *Corpus Iuris Canonici*, del Decreto di Graziano¹⁹ e alle Decretali, per esempio nelle Decretali di Gregorio XI si fa riferimento per ben 9 volte²⁰; vi sono poi altri documenti, fonti che provengono da Benedetto XIV, Pio IX e Pio X, e una quarantina di documenti curiali.

Prendendo in esame il Codice del 1917, il primo canone è il 343 §1. Nel primo paragrafo il canone indica gli scopi della visita, che sono quelli di mantenere i buoni costumi e correggere quelli cattivi, promuovere la pace, l'innocenza, la pietà e la disciplina, e ordinare tutto ciò che, secondo le circostanze, risulta nel bene della religione. L'autore José Landette Casas, sottolinea la somiglianza con il canone 3 del decreto di riforma del Concilio di Trento, indicando che è dovere del Vescovo di eseguire la visita almeno ogni cinque anni nella propria diocesi, a differenza dell'obbligo dei due anni del tridentino²¹.

Inoltre Trento riferiva che la visita poteva essere condotta anche dal Vicario o da un visitatore, mentre il nuovo canone menziona il Vicario generale o «un altro».

Il secondo paragrafo parla della libertà di scelta da parte del Vescovo di due chierici che lo accompagnano e lo aiutino, li può scegliere tra i membri della Cattedrale o del

19 Cf. GRATIANUS, *Decretum*, 322.

20 Cf. *Decretales Gregorio IX*, 1-928.

21 Cf. J. LANDETTE CASAS, «Visita Canónica», 933.

collegio o altri assistenti; questo paragrafo è molto simile a una disposizione del canone 4 della VI Sessione di Trento ove si decreta che i vescovi possono fare la visita da soli o con accompagnatori che lui ritiene opportuni. Comunque la differenza sostanziale con Trento è che il Codice del 1917 prevede solo due assistenti.

Il terzo paragrafo fa riferimento a quando la visita è stata gravemente trascurata dal Vescovo; in questi casi la visita può essere effettuata dal metropolita secondo il canone 274, 5°, ma solo per motivi approvati dalla Santa Sede. Rispetto al tridentino, l'approvazione veniva effettuata dal concilio provinciale, e si denota anche la funzione di vigilanza da parte del metropolita.

Il canone 344 è una norma fondamentale, in quanto ci dice chi sono i soggetti e l'oggetto della visita, e segue un certo ordine: in primis le persone (clero, laici, religiosi), le cose (utensili sacri, le reliquie, le immagini sacre, i legati pii, i beni temporali ecclesiastici, gli archi parrocchiali, etc.) e i luoghi sacri (soprattutto chiese e oratori). Qui, secondo Alphonse Silvester Popek non c'è bisogno di spiegazioni perché già la giurisprudenza in passato aveva fatto questa differenziazione²².

Infine i canoni 345 e 346 hanno un carattere esortativo e richiamano la paternità con cui il Vescovo deve procedere e la debita diligenza, facendo attenzione a evitare spese superflue e ritardi a carico del visitato.

Ci si chiede, cosa vuole dire procedere con paternità? L'autore Slafkosky, riprendendo il decreto di riforma della sessione XIII del Concilio di Trento ricorda ai vescovi che sono pastori e non oppressori, devono amare i loro sacerdoti come bambini e fratelli, devono prendersi cura di loro dando consigli e quando sbagliano, applicare del-

22 Cf. A.S. POPEK, *The Rights and Obligations of Metropolitans*, 230-244.

le pene adeguate; in questo contesto sottolinea l'autore, un «approccio paterno» alla visita è richiesto nel rapporto che si deve instaurare personalmente tra Vescovo e sacerdote²³.

Diciamo allora che la visita mira a correggere certe condotte, i problemi e si utilizzano i mezzi più adatti per farlo, che non devono essere per forza censure o punizioni vendicative, ma il Vescovo deve agire sempre per il bene dei sacerdoti e delle anime. Anche l'autore Prospero Fagnani nei suoi commentari suggerisce che il Vescovo debba procedere in forma paterna per essere fedele agli scopi della visita e alla natura del suo ufficio, mentre le misure penali devono essere utilizzate solo quando ci sono gli estremi per applicarle²⁴. Tutto questo ci fa pensare che questo atteggiamento è previsto dal canone 1341 del Codice del 1983, il quale predilige la preferenza per la correzione fraterna e la cura pastorale rispetto all'imposizione di pene.

Detto questo comprendiamo come deve essere svolta la visita: semplicemente come un'indagine e non come un'inquisizione.

Infine il canone 346 richiede al Vescovo di procedere diligentemente e regola la questione delle spese e delle offerte.

Solo a partire dagli anni successivi al Concilio Vaticano II possiamo parlare di una nuova visita pastorale, intendendo che si apre un nuovo periodo nella storia di questa istituzione canonica. Tanti sono gli elementi che hanno influito su questo cambiamento, per esempio i nuovi modi di concepire il ministero episcopale e come ridare alla pastorale nuova linfa per l'evangelizzazione, in virtù delle mutate condizioni sociali del tempo.

23 Cf. A. SLAFKOSKY, *The Canonical Episcopal Visitation*, 136.

24 Cf. P. FAGNANI, *Commentaria in primam partem primi libri decretalium*, 94.

Un documento importante del Concilio che cita il termine visita, senza entrare nel dettaglio, è il Decreto *Christus Dominus*, numero 23, ove sottolinea che il Vescovo può, sebbene aiutato da altri, «compiere debitamente le visite pastorali»²⁵ entro i propri confini.

Vi è da dire che l'ostacolo principale dell'attuazione delle visite, che era emerso prima del Concilio, si poneva in relazione alle grandi diocesi estese e popolose. La soluzione pensata è stata quella di dividere le diocesi in circoscrizioni, però questa attuazione non si è verificata in Europa, ma solo in alcune diocesi estese che si trovano in America e in Africa.

Di fatto, continua tuttora a permanere nelle grandi diocesi del mondo, la difficoltà di realizzare la visita pastorale personale e in modo integrale da parte del Vescovo, garantendo la sua presenza che è significativa per i fedeli in quanto rappresenta il pastore di quel territorio. Questo problema potrebbe essere risolto solamente se i vescovi decidessero nel loro ministero, di adempiere all'azione di questo impegno come loro dovere primario.

2.5 Nel Codice del 1983

Rispetto al Codice del 1917 le variazioni significative del nuovo Codice del 1983 sono più di forma che di contenuto. Sappiamo che oltre al codice latino, è stato promulgato anche il Codice dei canoni delle Chiese Orientali del 1990 (CCEO), il quale fa pure riferimento alle visite canoniche-pastorali; un'analogia per entrambi i Codici è che non fanno riferimento alla finalità della visita, come era previsto nel codice del 1917 al canone 343 §1. Nel processo di preparazione del codice latino si è deciso,

25 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus*, 673-701.

come vedremo, di eliminare tale riferimento in quanto è stato ritenuto non necessario perché considerato un fatto evidente²⁶.

I canoni del CIC e del CCEO, si limitano a precisare quali autorità ecclesiastiche hanno il diritto di visita e indicano che tali autorità sono obbligate a svolgere questa attività verso le persone, le cose e i luoghi.

Se vogliamo trovare un difetto o un limite dei Codici, è che essi non ci parlano della preparazione e delle modalità con le quali le visite devono essere eseguite, e i canoni dettano delle indicazioni generali senza entrare appunto nel merito.

Detto questo, cominciamo a vedere i passi significativi del Codice del 1983, in riferimento ai canoni 396-398, che poi riprenderemo nei documenti e nei capitoli successivi, i quali regolano la visita pastorale del Vescovo nella sua diocesi. Per fare questo cerchiamo di capire la storia redazionale generale dei «canoni sulla visitazione».

Le registrazioni del processo di revisione non forniscono molte informazioni, e questo dato non sorprende data la somiglianza dei canoni nei rispettivi codici. Possiamo pensare che i membri del *coetus* che si sono riuniti per la revisione del nuovo codice conoscessero già le normative del documento *Ecclesiae Imago* del 1973 (che vedremo più avanti in questo capitolo) e che quindi era sufficiente, richiamare questo documento.

Per noi è importante comunque tracciare se pur sommariamente, l'evoluzione delle norme attuali durante i loro diversi rapporti.

Nel processo di revisione, il canone 255 nello Schema *Populi Dei* del 1977 è stato completamente soppresso, perché il testo del canone 255 portava confusione, in quanto

26 Cf. *Communicationes* 12 (1980) 305.

l'espressione «*paterna forma procedere debet*» si oppone in qualche modo alle parole «*ad normam iuris procedat*»; inoltre quanto veniva detto sul ricorso era già stato stabilito nella bozza «*de processibus*»²⁷.

Leggendo in *Communicationes*, anche il canone 253 §3 è stato cancellato dallo Schema del 1977, in quanto la normativa è già prevista dal canone 213 nella parte riguardante al «condurre una visita canonica da parte del Metropolita»²⁸.

Prendendo in esame il canone 396 §1, il Vescovo deve fare la visita personalmente, a meno che non sia legittimamente impedito; il Vescovo si presenta quindi come «principio visibile, e fondamento dell'unità della Chiesa particolare» che viene a lui affidata (cf. LG 23), e di conseguenza il canone 396 è chiaro, sottolinea come il Vescovo è tenuto all'obbligo di visitare la propria diocesi, almeno da riuscire a visitarla ogni cinque anni, in modo personale o tramite il Vescovo coadiutore, l'ausiliare, il vicario generale o episcopale, o un sacerdote.

Il perché dei cinque anni è dato dal fatto che il Vescovo in virtù del canone 399, è tenuto a presentare ogni 5 anni una relazione sullo stato della diocesi al Romano Pontefice che di solito coincide con la visita *ad limina*, seguendo il formulario del 1997 della Congregazione per i Vescovi²⁹.

Fermo restando che il Vescovo ha il diritto di visitare molto frequentemente le parrocchie, il primo paragrafo richiama per una buona parte il canone 343 §1 del 1917, il quale poiché usa la parola *quotannis* (traduzione: ogni anno, annualmente), non consente una visita quinquennale dell'intera diocesi, senza visite nei quattro anni precedenti o successivi.

27 *Communicationes* 12 (1980) 306.

28 *Communicationes* 12 (1980) 272-273.

29 Cf. CONGR. PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, 1997.

La storia della revisione del canone poi contiene un fatto molto significativo: il canone corrispondente del 1917 enunciava le finalità della visita che si trovavano nel canone 3 della seconda Sessione del Concilio di Trento, già visto sopra. In questa dichiarazione di fini, è stata aggiunta nel 1968 al testo originale proposto, «la promozione dell'apostolato»³⁰ che si trovava nel canone 253 §1, dello Schema del *Populo Dei* del 1977 e che somigliava molto al canone 343 §1 del codice del 1917³¹. Una volta riunita la commissione il 14 marzo 1980 si è proposto e si è trovato l'accordo di cancellare l'enumerazione dei fini della visita perché cosa ovvia e non necessaria³². La cancellazione non è da considerarsi particolarmente significativa, per il resto l'attuale canone 396 §1 è identico a quanto proposto nella bozza del 1977 ad eccezione del cambio del verbo «*lustrare*» a «*visitare*».

Durante la discussione dello Schema del 1980, è stato proposto di aggiungere le parole «*si fieri potest*» (se possibile), all'obbligo di completare la visita in cinque anni; questo è stato respinto in quanto non necessario, poiché se il Vescovo non è in grado di farlo da solo, può farlo anche tramite altri³³.

Prendendo poi in esame il canone 396 §2, si dice che lo stesso Vescovo può scegliere i suoi collaboratori sacerdoti secondo le loro competenze, che lo possono accompagnare nelle visite. Qui il secondo paragrafo prevede un cambiamento rispetto alla norma del Codice del 1917, in quanto il numero di assistenti e accompagnatori era limitato a due; ora si può scegliere un numero non limitato. Il testo del vecchio codice, al canone 343 §2 prevedeva per l'appunto la visita con la presenza di due canonici.

30 *Communicationes* 18 (1986) 153.

31 Cf. 1977 Schema, can. 253 §1, 163.

32 Cf. *Communicationes* 12 (1980) 305.

33 Cf. *Relatio complectens*, 107.

Un membro del «*coetus De Clericis*» del 1968 suggerì di specificare invece «3 chierici» ma la richiesta fu prontamente respinta, e poi di proporre che gli accompagnatori fossero presi dalla diocesi, «dal proprio clero»; alcuni hanno espresso che il Vescovo dovrebbe avere una grande libertà possibile nelle decisioni pastorali e quindi avere anche bisogno nella visita, dell'aiuto di un prete che parla la lingua di una comunità di immigrati. Con questo quindi si è deciso di avere la massima libertà possibile e non si è apportato nessuna aggiunta al nuovo codice³⁴.

Il canone 397, segnala poi quali sono i soggetti alla visita del Vescovo, il quale deve sempre agire con carità pastorale: le persone, le cose e i luoghi sacri, presenti nel territorio come già enunciato con una forma diversa nel Codice del 1917. Il primo paragrafo richiede pochi commenti perché appunto ripete in gran parte la legislazione del 1917.

La bozza originale del canone nello Schema *De Populo Dei* manteneva la frase «*nisi probari possit specialem a visitatione exemptionem fuisse ipsis ab Apostolica Sede concessam*» relativa al canone 344 §1 del Codice del 1917.

Questo passo è stato cancellato dal *coetus* il 14 marzo 1980 perché ora la materia è regolata dalla legge sugli Istituti di vita consacrata e perché per quanto riguarda le istituzioni religiose e le altre istituzioni, essa è norma generale che il diritto di esenzione deve essere dimostrato³⁵.

La novità inserita nel nuovo codice, sono le «istituzioni cattoliche» come le scuole, i centri di istruzione superiori, opere di religione e carità. Dopo varie discussioni ci si chiedeva se il Vescovo poteva fare la visita canonica delle scuole private fondate da comuni fedeli; questa questione è stata in parte risolta affermando che al Vescovo in questi casi non compete il diritto di visita in senso stretto, ma

34 Cf. *Communicationes* 18 (1986) 153.

35 Cf. *Communicationes* 12 (1980) 306.

soltanto il diritto di vigilanza sulla dottrina e sulle consuetudini³⁶.

L'unico cambiamento stilistico durante il processo di revisione fu la sostituzione della parola «sacra» con «pia» relativo alle cose e ai luoghi.

Il secondo paragrafo che vedremo più approfonditamente nel 3° capitolo dice che la visita può essere fatta verso tutti i membri degli Istituti religiosi di diritto pontificio comprese le loro case ma solo se previsto dal loro diritto proprio in virtù della giusta autonomia che godono questi Istituti.

Il paragrafo parla solo dei membri degli Istituti religiosi, senza menzionare altre forme di vita consacrata. Il problema non si pone per quanto riguarda la visita degli Istituti secolari in quanto tali, perché possono non avere vita comune; questi dipendono dal diritto proprio e sono disciplinati dalle normative 573-606. Per quanto riguarda le società di vita apostolica, ci si chiedeva, nel caso fossero di diritto pontificio, se potevano godere dell'esenzione della visita da parte del Vescovo; il canone 593, indica le società di vita apostolica quali istituti di diritto pontificio e che quindi sono «immediatamente ed esclusivamente» soggetti alla Sede Apostolica per quanto riguarda il governo interno e la disciplina³⁷.

C'è stato nel processo di revisione un canone che rientra nello Schema del 1977 che dichiarava «*Sodales institutorum vitae consecratae*»³⁸ piuttosto che «*Sodales institutorum religiosorum*» come nel presente codice. Ma è da sottolineare che il cambiamento, trovato nel canone 364 dello Schema del 1980, è stato fatto senza riferirsi alle società di vita apostolica. Nell'incontro del marzo 1980, si attirò

36 Cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., «Comentario can. 397», 793-794.

37 Cf. R. McDERMOTT, «Institutes of Consacrated Life», 760.

38 1977 Schema, can. .254 §2, 163.

l'attenzione sul problema e dopo un breve discussione si decise di risolverla cambiando «Istituti di vita consacrata» in «Istituti religiosi»³⁹; è emerso che non c'era intenzione espressa di escludere le società di vita apostolica dall'esonazione. Tutto ciò porta alla conclusione che il canone 397 §2 si applica alla società di vita apostolica; quindi il Vescovo quando visita società di vita apostolica, si deve avvicinare ai membri e alle loro case allo stesso modo dei religiosi. È chiaro che l'esonazione non si applica quindi agli Istituti di vita consacrata di diritto diocesano, però è bene sottolineare che la visita del Vescovo a questi Istituti deve essere condotta con modalità e approcci diversi rispetto alle parrocchie con presenza di sacerdoti della diocesi.

Guardando sempre all'ambito della vita consacrata, di rilievo è il canone 628, ove si sottolinea che è un diritto e un dovere del Vescovo diocesano visitare i monasteri *sui iuris* e le case soggette al diritto diocesano; i religiosi che sono membri dei monasteri e delle case sono tenuti a rispondere al visitatore con sincerità e carità.

Un canone interessante è anche il canone 305 §§1-2 il quale si riferisce alle associazioni dei fedeli che sono soggette alla vigilanza delle autorità ecclesiastiche competenti; sappiamo dai nostri studi che un Vescovo può esercitare la vigilanza sulle persone giuridiche pubbliche nel proprio territorio esercitando un controllo sui beni e chiedendo un rendiconto annuale. Invece per quanto riguarda le associazioni cattoliche private che non godono di personalità giuridica pubblica, cioè che non agiscono per nome e per conto della Chiesa e che quindi non dispongono in modo assoluto di beni considerati ecclesiastici, al Vescovo compete solo il compito di vigilanza sui fini ecclesiali dell'associazione, che vuol dire che questi fini vengano rispettati (cf. can. 114).

39 *Communicationes* 12 (1980) 306.

Infine, il canone 398 fa trasparire l'importanza dell'atteggiamento del Vescovo durante la visita, deve avere un comportamento caritatevole, e non deve dare l'impressione di adempiere ad un onere meramente amministrativo.

Il canone dice espressamente che deve compiere la visita pastorale «con la dovuta diligenza»; il canone 346 del 1917 usa le medesime parole; in italiano i sinonimi della parola «diligenza» si possono riferire all'«attenzione» o all'«accuratezza». Per «dovuta diligenza» si può far riferimento al campo economico, per quello che concerne gli affari interni per esempio di una parrocchia.

I termini «debita» e «diligenza», li troviamo in più canoni del codice; i più significativi per fare un esempio sono il canone 1321 §2 che si riferisce a chi ha violato la legge o un precetto con l'omissione della dovuta diligenza; invece il canone 555 §1, 3°, nella parte dove si dice che il Vicario foraneo deve assicurarsi che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

Quest'ultimo ha un contesto simile a quello che stiamo studiando. Il canone poi aggiunge che il Vescovo deve fare attenzione di non gravare o imporre un disagio a qualcuno attraverso spese non necessarie; a tal proposito utilizza le stesse parole il canone 346 del vecchio codice, il quale metteva in guardia contro le pratiche abusive del passato, dalle quali cercava di proteggere la parrocchia. Il canone attuale possiamo dire che è utile soprattutto per richiamare i vescovi alla semplicità di vita (cf. CD 15).

Analizzando poi la prima bozza del nuovo canone si è notato che era quasi identica al canone 346 del 1917, ma nel 1968 il *coetus* decise, senza riportare le discussioni, di cancellare i riferimenti al cibo e all'assistenza da fornire ai visitatori e ai procuratori⁴⁰.

40 Cf. *Communicationes* 18 (1986) 154.

Il canone 256 dello Schema *De Populo Dei*, mantenne il divieto del codice del 1917 di ricevere doni⁴¹; questo è stato cancellato in seguito, ma i motivi non sono stati indicati nella relazione della discussione finale dei consultori⁴².

Notiamo poi altri canoni in ordine cronologico che utilizzano il termine «visita», sono i canoni 683 e 806. Il primo sottolinea la visita pastorale del Vescovo presso le chiese, gli oratori in cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o carità spirituale o temporale affidate ai religiosi, con eccezione alle scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto. Mentre il canone 806 ribadisce che spetta al Vescovo diocesano il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche riconosciute dall'autorità ecclesiastica, dando disposizioni e rispettando la loro autonomia sulla loro conduzione interna.

Anche il CCEO, come abbiamo detto, ha dei canoni di riferimento. Non ci soffermiamo nel dettaglio sui canoni di questo codice, per noi è utile sapere che esiste una disciplina canonica per il CCEO che si avvicina molto al codice latino. Facciamo una panoramica generale.

Il canone più rilevante del Codice del 1990, è il canone 205 che si riferisce all'obbligo di visita del Vescovo eparchiale, e nel caso sia impedito, si segue questo ordine di grado: coadiutore, ausiliare, Protosincello, Sincello, presbitero. La visita riguarda le persone, gli istituti cattolici, le cose e i luoghi sacri dell'eparchia e il Vescovo può visitare i membri degli Istituti religiosi e delle società di vita comune, così come i religiosi di diritto pontificio o patriarcale con le loro case, solo dove è previsto dal diritto.

Il canone 296 §4 prevede durante la visita che venga fatta l'ispezione dal Vescovo eparchiale o dai suoi delegati, dei

41 Cf. 1977 Schema, can. 256, 163.

42 Cf. *Communicationes* 12 (1980) 307.

libri parrocchiali e dei documenti presso l'archivio parrocchiale.

Il canone 414 §1 3°, e il canone 415 §2 sono relativi alle visite canoniche di monasteri e case degli ordini e delle congregazioni; infine il canone 638 rientra nella competenza del Vescovo eparchiale di visitare tutte le scuole cattoliche salvo le eccezioni dettate dal diritto e rispettando l'autonomia degli istituti.

3. DOCUMENTI MAGISTERIALI

Oltre ai codici di diritto canonico, i testi che si soffermano sulla visita pastorale sono i direttori per il Ministero Pastorale dei Vescovi: il direttorio *Ecclesiae Imago* del 1973⁴³, ai numeri 162 e 166-170, e il nuovo direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum Successores* del 2004⁴⁴, ai numeri 77, 144, 171, 220-224, che di fatto ha aggiornato il direttorio precedente. Rilevante è anche il *Caeremoniale Episcoporum*⁴⁵, che vedremo e approfondiremo nel 3° capitolo, ai numeri 1177-1184, attinente all'ambito celebrativo - liturgico.

Infine l'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis* di Giovanni Paolo II, è uno dei documenti più importanti legato alla figura del Vescovo, quale Pastore configurato a Cristo nella santità della vita, che si spende per la Chiesa che gli è stata affidata in collaborazione con tutti i suoi presbiteri.

43 Cf. SACRA CONGR. PER I VESCOVI, Direttorio, *Ecclesiae Imago*, 1226-1487.

44 Cf. SACRA CONGR. PER I VESCOVI, Direttorio, *Apostolorum Successores*, 1575-2159.

45 Cf. *Caerimoniale Episcoporum*, Città del Vaticano, 1999.

3.1 I Direttorii per il ministero pastorale dei vescovi

Il direttorio del 1973, *Ecclesiae Imago* è stato sicuramente uno dei primi importanti strumenti per rafforzare e rinnovare l'ufficio episcopale, tenuto conto, che il Concilio Vaticano II ha dato una forte identità di comunione e di sacramentalità ecclesiale, e pur non avendo elaborato un documento relativo alla visita, questo non vuol dire che il Concilio non sia stato interessato al tema, semplicemente, non è stata dibattuta questa materia, lasciando comunque la possibilità di prescrivere e redigere con il tempo i direttori circa la cura delle anime ad uso sia dei vescovi che dei parroci come prescritto dal numero 44 di *Christus Dominus*⁴⁶.

Come abbiamo enunciato, il direttorio *Ecclesiae Imago* si compone di diversi numeri: ne commentiamo alcuni, utili per il nostro lavoro.

«Il vescovo deve sentirsi intensamente impegnato alla preparazione, programmazione ed attuazione di entrambi questi momenti pastorali» (DPME, n.162).

Da questo emerge che una visita non può essere improvvisata ma ci vuole una preparazione, con un piano pastorale organizzato, con la possibilità che venga attuata prima di un eventuale sinodo deciso dal Vescovo: «La visita pasto-

46 Recita *Christus Dominus*, n.44 §§1-2: «Questo santo sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei direttori generali circa la cura delle anime ad uso sia dei vescovi sia dei parroci, nell'intento di fornire loro indicazioni per esercitare più adeguatamente il loro ministero pastorale. Si redigano altresì sia uno speciale direttorio per la cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un direttorio per l'istruzione catechistica del popolo cristiano, nel quale si tratti dei principi fondamentali della stessa istruzione e del suo orientamento, nonché dell'elaborazione dei libri relativi a questa materia. Nel redigere poi tali direttori si abbiano presenti le osservazioni formulate dalle commissioni e dai padri conciliari».

rale è una delle forme, ma tutta particolare, con le quali il Vescovo, tra un sinodo e l'altro mantiene i contatti [...]» (DPME, n.166).

Con il sinodo, il Vescovo avrà una conoscenza maggiore della realtà visitata per poter poi intervenire con efficacia e dare delle linee guida utili per ogni circostanza. A tal proposito è bene allora riprendere e citare l'Allocuzione di Paolo VI di fine anni 60' che ci permette di capire ancora meglio che cos'è la visita pastorale:

La visita pastorale è un atto di apostolato, un atto di presenza di chi è responsabile del grande annuncio della comune salvezza, è un intervento autorizzato e comandato dal Vescovo-Pastore per rendere sensibile ed operante il disegno divino della redenzione, ch'è appunto una visita, del tutto insolita e sorprendente, di Dio all'umanità: «*Visitavit et fecit redemptionem plebis suae*»: Egli, il Signore, ha visitato ed ha redento il suo popolo (Lc. 1,68)»⁴⁷.

Dal contenuto, si evidenzia come la visita sia un atto apostolico che deve essere fatto nella carità pastorale per portare la salvezza di Cristo da parte del Pastore verso le persone che incontra. Allora la visita pastorale impegna tutta la diocesi, soprattutto le comunità parrocchiali, dove c'è la Chiesa, dove ci sono le anime da incontrare; la visita quindi si vuole rivolgere a tutti specialmente alle persone. Riprendendo ancora la lettura del direttorio si afferma innanzitutto che:

questo istituto giuridico [...] assuma forme nuove, adattabili alla diversità dei luoghi e riceva contenuti e motivazioni che lo rendano più proficuo nelle presenti circostanze [...]. Perciò possono venir diminuite, secondo l'opportunità, le ce-

47 PAOLO VI, *Alloc. al Clero Romano*, 9 aprile 1967, AAS 59 (1967) 414.

rimonie ufficiali; la visita se necessario, può durare per più giorni anche discontinui, di modo che il Vescovo abbia la possibilità di utilizzare a tale scopo anche le altre occasioni che gli si offrono di recarsi per altri motivi nelle diverse località della diocesi (DPME, n.167).

Qui emerge chiaramente come deve essere svolta in modo differente per ogni territorio visitato: da diocesi a diocesi, da parrocchia a parrocchia, pensiamo per esempio le realtà del Sud America o dell'Asia che sono differenti dall'Europa, per tradizione, cultura, struttura, etc.; è chiaro che alcuni elementi essenziali e comuni devono essere salvaguardati. Le visite possono essere fatte quindi con tempistiche diverse, e i tempi di visita e di incontro posso essere vari.

Il direttorio infine, al numero 168 illustra i diversi momenti della visita alla parrocchia: dalla opportunità di un'adeguata preparazione spirituale, al rilevamento di dati da offrire al Vescovo per l'interpretazione della comunità; a una elencazione di possibili atti-incontri che il Vescovo potrà compiere, lasciando ai presbiteri idonei, quali i Convisitatori, l'adempimento delle verifiche e delle ispezioni. Il numero 170 infine è dedicato al comportamento del Vescovo e alle particolari virtù che devono contrassegnarne gli atti ministeriali durante la visita⁴⁸.

Sotto il pontificato di San Giovanni Paolo II, troviamo il nuovo direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum Successores* del 2004⁴⁹, che ha aggiornato e integrato il precedente, nei vari temi. Il nuovo direttorio è stato emanato dopo il Sinodo dei vescovi del 2001; il motivo è stato quello di fare una rilettura dell'esperienza maturata negli ultimi trent'anni, alla luce del Codice del 1983.

48 Cf. E. MIRAGOLI, «La visita pastorale», 142.

49 Cf. SACRA CONGR. PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 1575-2159.

Il cambiamento più significativo tra i direttori è stato il trasferimento di competenza sulle materie della visita; nel direttorio precedente implicava che l'ispezione «fisica» della parrocchia e la verifica dell'amministrazione dei beni dovevano essere completamente delegati dal Vescovo al vicario foraneo o ad altri sacerdoti, mettendo in secondo piano la figura del Vescovo su tali questioni. Ora invece l'aspetto che viene particolarmente sottolineato, se il Vescovo lo ritiene opportuno, è che egli stesso può agire personalmente nelle varie materie di competenza che spetterebbero ai delegati. Certo i Convisitatori sono competenti e utili, ma non ci deve essere l'idea di «allontanare» completamente il Vescovo dall'ispezione.

Altra differenza, in *Apostolorum Succesores* si chiede al Vescovo di redigere un verbale che testimoni la conclusione della visita effettuata per ogni singola parrocchia.

Detto questo, leggendo il direttorio del 2004 possiamo notare che ci sono ben otto numeri, che utilizzano il termine visita pastorale. Vediamo allora brevemente alcuni punti utili al nostro lavoro che saranno richiamati anche nei prossimi capitoli. Il numero 77 di *Apostolorum Succesores* sottolinea l'importanza fondamentale del Vescovo di conoscere personalmente i sacerdoti:

il vescovo consideri suo sacrosanto dovere conoscere i presbiteri diocesani, nel carattere e nelle attitudini e aspirazioni, il loro livello di vita spirituale, lo zelo e gli ideali, lo stato di salute e le condizioni economiche, le loro famiglie e tutto ciò che li riguarda. E li conosca non soltanto in gruppo (come per esempio avviene negli incontri con il clero di tutta la diocesi o di una vicaria) e in seno agli organismi pastorali, ma anche individualmente e, per quanto possibile, nel luogo di lavoro. A questo scopo è diretta la visita pastorale, durante la quale dev'essere dato tutto il tempo necessario agli incontri personali, più che alle questioni di carattere amministrativo o burocratico, che possono essere adempiute anche da un chierico delegato dal Vescovo (AS, n.77).

Viene qui evidenziata l'importanza dell'incontro del Vescovo con i propri sacerdoti, per conoscerli meglio, testarne lo zelo e le loro virtù in modo da creare quella relazione di fiducia che un buon padre deve avere con il proprio figlio nel reciproco rispetto.

Per quanto riguarda poi il Diritto e i Doveri del Vescovo di convocare il sinodo, abbiamo già espresso che per svolgere un sinodo è bene che prima sia stata fatta la visita nelle varie realtà ecclesiali, in modo tale che possa promuovere una pastorale d'insieme, adottando norme e orientamenti che possano correggere e risolvere problemi presenti nella diocesi, creando così una comunione ecclesiale: «nel valutare l'opportunità della convocazione sinodale, il Vescovo terrà conto dei risultati della visita pastorale che, più delle indagini sociologiche o inchieste, gli consente di conoscere i bisogni spirituali della diocesi» (AS, n. 171).

La parte più significativa del nuovo direttorio che riprenderemo, la troviamo ai numeri 220-224 nella parte III del capitolo VII, dopo che si è parlato della Parrocchia, dei parroci e dei fedeli; il documento richiama e riprende alcuni punti del Codice di diritto canonico, la Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* e l'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*.

Qui è importante sottolineare la «natura della visita pastorale», ove si afferma:

il vescovo ha l'obbligo di visitare la diocesi ogni anno interamente o parzialmente, in modo che almeno ogni cinque anni visiti tutta la diocesi, di persona o, se ne è legittimamente impedito, per mezzo del Vescovo Coadiutore, o dell'Ausiliare, o del Vicario Generale o episcopale, o di un altro presbitero.

La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall'esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio,

è occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli, consolarli, è anche l'occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un'azione apostolica più intensa. La visita gli consente inoltre di valutare l'efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e delle difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica (AS, n. 220).

Questo punto, appena citato, è molto chiaro, le parole che risaltano sono le tempistiche della visita, almeno cinque anni tutta la diocesi; è evidente che dipenderà dall'estensione della diocesi, dal numero di parrocchie e dagli impegni pastorali del Vescovo. Per esempio, se ci pensiamo bene, l'Arcidiocesi di Milano ha una porzione molto vasta con circa 1100 parrocchie, tanto che l'Arcivescovo esegue ogni anno le visite nelle diverse zone pastorali e di vicariato, ma è difficile che ciò avvenga per tutte le realtà parrocchiali nell'arco di 5 anni, in quanto vorrebbe dire quasi 20 visite al mese per cinque anni. Da un punto di vista pratico sarebbe fattibile ma inconciliabile con gli altri impegni pastorali che un Vescovo deve assolvere all'interno della propria diocesi.

Altro punto già sottolineato anche al numero 77 di *Apostolorum Successores*, è mantenere i contatti personali del Vescovo con il clero, cioè i propri sacerdoti e incontrare i collaboratori della parrocchia, esempio i catechisti per capire e avere una comprensione maggiore della realtà visitata non solo sull'aspetto dell'evangelizzazione ma anche su altri aspetti che possono essere utili per intraprendere eventuali misure idonee al miglior funzionamento della realtà visitata.

Infine, ci sembra poi utile spendere alcune parole relative alla X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi, dal tema: «Il Vescovo servitore del Vangelo di

Gesù Cristo per la speranza del mondo»⁵⁰. Il Nono Consiglio Ordinario della Segreteria Generale con una serie di riunioni periodiche, ha contribuito al processo di consultazione per determinare il tema del Sinodo ed ha collaborato alla stesura dei *Lineamenta*, che il 16 giugno 1998 furono inviati ai vescovi del mondo e a tutti quelli che sono regolarmente interpellati per la consultazione. Le risposte furono in seguito esaminate ed elaborate ad opera del Consiglio al momento della redazione di *Instrumentum Laboris*, pubblicato il 1° giugno 2001. Durante l'assemblea i Padri Sinodali hanno concentrato la loro attenzione sulla persona e il compito dei vescovi nelle loro diocesi all'inizio del terzo millennio, e al numero 121 si parla proprio delle visite pastorali:

La visita pastorale non è un semplice istituto giuridico, prescritto al vescovo dalla disciplina ecclesiastica, e neppure una sorta di strumento d'inchiesta. Mediante la visita pastorale il vescovo si presenta concretamente come visibile principio e fondamento dell'unità nella chiesa particolare e essa «riflette» in qualche modo l'immagine di quella singolarissima e del tutto meravigliosa visita, per mezzo della quale il «pastore sommo» (1 Pt 5, 4), il vescovo delle anime nostre (cf. 1 Pt 2, 25) Gesù Cristo ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1, 68), (IL, n. 121).

La prima clausola è una verità oggettiva, è il riconoscimento che la visita è un'istituzione giuridica, mentre affermare che la visita non è uno strumento di inchiesta, alcuni interpreti non sono d'accordo, in quanto ritengono che a volte ci sia una vera e propria ispezione. Da sottolineare poi in questo punto la figura del Vescovo, come il capo pastore e centro di unità della Chiesa, che attraverso la visita va verso il suo popolo, le singole persone e non il contrario,

50 Cf. SINODO DEI VESCOVI, *Instrumentum Laboris*, 95-103.

come il Buon Pastore che va incontro alle sue pecore e cerca di conoscerle.

Nella parte finale, si includono degli elementi che fanno capire in parte, le finalità della visita pastorale:

Nelle parrocchie deve essere privilegiato l'incontro con il parroco e gli altri sacerdoti. La visita pastorale è il momento in cui si esercita il ministero della predicazione e della catechesi, del dialogo e del contatto diretto con i problemi della gente; occasione per celebrare in comunione l'Eucaristia e i sacramenti, condividere la preghiera e la pietà popolare. In questa circostanza si impongono all'attenzione del Pastore alcune categorie: i giovani, i bambini, gli ammalati, i poveri, gli emarginati, i lontani (IL, n. 121).

Questo punto riassume bene come la presenza personale del Vescovo dà una garanzia di stabilità e corresponsabilità nell'esercizio quotidiano del suo ministero.

3.2 Pastores Gregis

L'Esortazione Apostolica Postsinodale *Pastores Gregis*⁵¹, è stata promulgata il 16 ottobre 2003, ed è stato l'ultimo di una serie di documenti emessi da Giovanni Paolo II a seguito delle assemblee ordinarie del Sinodo, tenutesi tra il 1977 e il 2001, quindi non stupisce che i paragrafi di questo documento relativo alla visita, segua questi lineamenti e *Instrumentum Laboris* visto sopra.

Il tema della visita pastorale lo troviamo al numero 46 dell'esortazione, costituito da due paragrafi ove si sottolinea come la visita sia un tempo di grazia e momento speciale attraverso l'incontro e il dialogo con i fedeli.

51 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Pastores Gregis*, 825-924.

Continuando la lettura si riprende la definizione del Vescovo Bartolomeo de Martyribus, che abbiamo già visto all'inizio del capitolo nella parte storica, il quale definisce appunto la Visita pastorale «*quasi anima episcopalis regiminis*» e la descrive come un'espansione della presenza spirituale del Vescovo tra i suoi fedeli (cf. *PGr*, n. 46).

Nella seconda parte del numero 46, Giovanni Paolo II adotta il suggerimento del Sinodo, cioè dichiara che il Vescovo dovrebbe delegare lo studio delle «questioni amministrative» ad altri e dare il primo posto agli incontri personali, a cominciare dal parroco e dagli altri sacerdoti; questa concezione risulta meno radicale rispetto al direttorio *Ecclesiae Imago*, secondo cui i delegati dovrebbero eseguire tutti i compiti di ispezione materiale e di controllo amministrativo. Il papa sottolinea il valore del contatto diretto con le persone che risulta già comunque nello spirito di *Ecclesiae Imago*, ma dà un accento maggiore, sottolineando che al primo posto c'è l'individuo.

Infine si afferma che è questo il momento propizio in cui il Vescovo esercita più da vicino il ministero della parola, della santificazione e della guida pastorale, perché entra in modo più diretto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e di conseguenza può rivolgere un invito alla speranza. La parte finale del secondo paragrafo si conclude così: «Realizzata così, la Visita pastorale si mostra qual è, un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella Pace» (*PGr*, n. 46).

L'elemento significativo è proprio questo: il «segno della Sua presenza», è il Signore che ha scelto una via ordinaria umana per mostrare il suo amore e il suo affetto verso gli uomini in questo contesto, attraverso la persona del Vescovo che rappresenta il «segno di unità e di comunione» con tutta la Chiesa particolare e universale.

CAPITOLO II

LA VISITA DEL VESCOVO
E I BENI PARROCCHIALI

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In questo primo capitolo abbiamo ripercorso i tratti storici più significativi del concetto di «visita» e di come si è realizzata nel tempo.

Ci siamo soffermati soprattutto sull'*iter* del processo di revisione dei canoni del Codice di Diritto Canonico relativi alla «visita». Senza dubbio è stata un'indagine di grande valore, in quanto si sottolinea l'importanza e, contemporaneamente la necessità di interpretare i canoni in base al testo originale, la lingua latina, perché appunto tutte le discussioni e le osservazioni sono state fatte nei confronti del testo latino. **E più** di una volta, in *Communicationes*, le discussioni e le osservazioni riguardavano sia il significato, sia la forma grammaticale dei verbi latini. Nel corso della revisione si è fatta grande attenzione, perché spesso, bastava un solo cambiamento del termine o della sua forma grammaticale per mettere a rischio tutto il senso del canone.

È stata una ricerca impegnativa, ma alla fine possiamo dire che seguire la redazione dei canoni ci ha permesso di scoprire l'intenzione del legislatore, senza la quale non sarebbe stato possibile capire e interpretare bene i canoni del tema.

1. INTRODUZIONE

Il Vescovo ha diversi compiti da svolgere nel suo ministero e uno di questi è la visita che deve svolgere nelle diverse parrocchie della sua diocesi, incontrando i sacerdoti e i fedeli in modo tale da instaurare con loro un dialogo costruttivo volto al bene della Chiesa. La visita canonica effettuata insieme ai suoi collaboratori, che possono essere sia sacerdoti sia laici ai quali sono loro affidati compiti più legati all'aspetto tecnico-amministrativo, consente al Vescovo di esercitare i *tria munera* vivendo a stretto contatto con il suo popolo, con la gente della sua diocesi e si fa voce dell'annuncio della speranza in Cristo che alimenta la fede e il desiderio di incontro con gli altri per edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa.

La parrocchia diventa «strumento privilegiato» dell'incontro, ed è in questo contesto che opera il parroco in obbedienza al Vescovo e con la collaborazione dei fedeli. Il parroco è il «pastore proprio» della parrocchia che gli è stata affidata, ed esercita la cura pastorale nelle sue funzioni e deve esercitare il suo ministero anche sotto l'aspetto amministrativo in quanto legale rappresentante. La

premura paterna verso i fedeli, non deve far venir meno l'attenzione verso i beni parrocchiali, la loro custodia, la conservazione e manutenzione.

2. NECESSITÀ E UTILITÀ DELLA VISITA

2.1 Oggetto e finalità della visita pastorale

Abbiamo visto nel primo capitolo, che le visite possono essere eseguite con l'aiuto di persone formate e competenti nell'esercizio della loro funzione, e la visita deve essere effettuata nella diocesi, la quale viene definita «la porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal presbiterio» (CD 11).

Chiaramente il Vescovo ha bisogno di collaboratori che lo aiutino nel suo ministero, ma la visita pastorale per quanto riguarda l'incontro con i fedeli soprattutto la liturgia della messa e l'incontro con i vari gruppi o rappresentanti parrocchiali, è bene che venga eseguita personalmente e non delegata, a meno che non ci siano particolari impedimenti.

Alla visita pastorale sono quindi soggetti «le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri che si trovano dentro l'ambito della diocesi», compresi i monasteri autonomi e le case degli istituti di diritto diocesano e tenute presenti le limitazioni di esercizio poste dalla norma canonica per quanto attiene alle chiese ed oratori di quelli di diritto pontificio (cf. AS, n. 220); a tal proposito il canone

397 §2 ribadisce che il Vescovo può visitare i membri degli Istituti religiosi di diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressamente previsti dal diritto¹. È bene allora ricordare che tutti gli istituti di diritto pontificio non sono soggetti alla potestà del Vescovo diocesano, ma sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica (cf. can. 593).

Detto questo, in realtà il vero oggetto di interesse della visita sono per l'appunto le persone e per questo motivo il Vescovo nomina dei Convisitatori con il compito di occuparsi di tutte le questioni burocratiche e amministrative che possono essere effettuate prima della visita pastorale personale; in questo modo il Vescovo ha tutto il tempo di conoscere anzitempo la situazione di quella realtà che sta visitando ed avere del tempo materiale e l'opportunità di incontrare con una certa serenità gli organismi pastorali, i gruppi e le associazioni presenti e tutti i fedeli laici che vogliono partecipare.

Di conseguenza la visita diventa un'occasione importante per vari motivi: di «annuncio e di riscoperta della Parola di Dio»; è l'occasione per la celebrazione liturgica con il proprio popolo, e diventa occasione per vivere la carità cristiana e conformarsi ad un modello di comunione che si rinnova con l'incontro con i fratelli, sacerdoti e laici.

Questi contatti personali permettono per l'appunto di mantenere vivo il contatto con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio, è occasione per ravvivare le energie dei fedeli, in modo da lodarli, incoraggiarli e anche consolarli, e può essere l'occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un'azione apostolica più intensa (cf AS n. 220).

Il Vescovo visitando le diverse comunità parrocchiali ha

1 Cf. A. LONGHITANO, «I Vescovi», 372-393.

quindi modo di incontrare e di aprire un dialogo costruttivo e personale con i presbiteri a cui sono affidate le diverse comunità, non solo per valutare il loro operato ma anche per affrontare e risolvere le difficoltà, qualora ve ne fossero. L'incontro gli offre la possibilità di conoscere le diverse realtà diocesane, i fedeli che operano nelle realtà di appartenenza, la vita concreta delle parrocchie, la cura pastorale e lo stile dell'opera di evangelizzazione.

Pertanto la visita pastorale non è un compito formale a cui il Vescovo assolve, ma piuttosto un incontro cercato e voluto per esprimere a tutti la sua vicinanza.

Questa è la finalità della visita, cioè giungere a tutti per annunciare il Regno di Dio varcando i confini, a volte limitati delle nostre comunità; e tutto questo può essere fatto se vi è la volontà di collaborare in modo responsabile all'attuazione del disegno di amore di Cristo.

Quindi il vescovo ha un ruolo fondamentale, non solo perché è responsabile della diocesi e del popolo di Dio ed è **il pastore della comunità che visita**, ma soprattutto è un Padre che cerca di guidare al meglio i suoi figli e conoscere le loro esigenze.

La visita allora diventa un evento di grazia, in cui l'incontro con le varie realtà diocesane può trasformarsi in un cammino unico da condividere insieme, come figli battezzati in un solo Spirito chiamati a formare un solo corpo.

2.2 L'Ufficio del Vescovo diocesano

È importante per noi capire perché il Vescovo è tenuto a compiere le visite pastorali, che non sono, come abbiamo detto, un semplice atto dovuto formale, ma rientra nelle corde del suo ministero come atto obbligatorio (cf can. 396 §1).

Per capire bene, cerchiamo di comprendere l'ufficio del Vescovo diocesano, seguendo il principio stabilito nel canone 381 e delineato nel Concilio Vaticano II, il quale nella prima parte afferma: «competete al vescovo diocesano nella diocesi affidargli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale» (can. 381 §1).

In questo principio si sottolinea l'autonomia propria del Vescovo, a differenza del passato, in quanto il Vescovo ricopriva la posizione di delegato o di colui che svolge l'ufficio per concessione del Romano Pontefice; tale infatti era la concezione vigente fino al Vaticano II, il quale il Vescovo era costretto a rivolgersi alla Sede Apostolica per ottenere le necessarie facoltà per l'esercizio del suo ministero².

Ora il Vescovo a cui è affidata la cura pastorale di una diocesi possiede di diritto tutta l'autorità necessaria per l'adempimento del suo ufficio: si tratta di una potestà ordinaria cioè annessa *ipso iure* all'ufficio (cf. can. 131 §1); propria, in forza della consacrazione episcopale e della *missio canonica* conferitegli dal Papa, senza per questo essere un suo delegato vicario (cf. LG 27); immediata, perché nel suo esercizio non ha bisogno della mediazione di altre autorità.

Emerge dal canone 381, come si possono individuare gli elementi che determinano il significato e il valore della *munus* e della *potestas* del Vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare. Il *munus* pastorale è l'elemento ontologico del ministero episcopale e il fine per cui al Vescovo compete tutta la potestà di governo nella sua diocesi. Nel Concilio Vaticano II troviamo diversi passi dove si offrono gli elementi per una definizione del *munus* pastorale: in *Lumen Gentium*, si parla dell'abituale e quotidiana cura dei fedeli da parte dei loro vescovi (cf. LG 27), mentre nel Decreto *Christus Dominus*

2 Cf L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa*, 94.

si sottolinea che la cura della diocesi consiste nel fatto che i vescovi: «sotto l'autorità del sommo pontefice, pascono i fedeli nel nome del Signore come pastori propri, ordinari e immediati ed esercitano per il loro bene l'ufficio di insegnare, di santificare e di governare» (CD 11).

Quindi il Vescovo con il possesso della diocesi assume nella sua pienezza l'ufficio di pascere il popolo affidato alle sue cure e quindi ha il compito di visitarlo e conoscerlo per quanto gli sia possibile. Un popolo che egli stesso deve conoscere nella diversità delle condizioni e nella varietà dei carismi e dei ministri e verso il quale deve dimostrare amore e zelo pastorale.

Il canone 383 fa una sommaria catalogazione delle persone che costituiscono questo popolo e dà delle indicazioni per la loro cura:

§1 Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito nei confronti di tutti i fedeli di qualsiasi età e condizione o nazione, sia che abitano nel territorio sia che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa.

Gli altri paragrafi invece si rivolgono ai fedeli di rito diverso, ove è compito del Vescovo provvedere alle loro necessità spirituali, per esempio attraverso sacerdoti o parroci dello stesso rito (cf §2); anche per i cristiani che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica, il Vescovo deve avere «un atteggiamento di umanità e di carità, favorendo anche l'ecumenismo come viene inteso dalla Chiesa» (§3); infine i non battezzati che il Vescovo deve sentire particolarmente affidati alle sue cure «affinché risplenda anche per loro la carità di Cristo, di cui il Vescovo deve essere testimone di fronte a tutti» (§4).

Notiamo quindi che il visitare i fedeli è compito necessario nella funzione di un Vescovo; nel caso non compie questo impegno pastorale, fa emergere una grave inadempienza non tanto per non aver rispettato i precetti dovuti, ma renderebbe il proprio popolo «orfano» di un Padre privandolo sia della paternità spirituale ma soprattutto della sua presenza personale in mezzo ai propri figli.

2.3 Il suo Governo

Dagli studi che abbiamo fatto, sappiamo che oltre ai compiti di insegnare e di santificare, al Vescovo compete una funzione altrettanto importante che è quella di governo; sulle prime due funzioni, in questo nostro lavoro è bene sottolineare come il *munus docendi* è una funzione che appartiene al ministero pastorale dei vescovi che sono «autentici dottori e maestri nella fede per i fedeli affidati alla loro cura» (can. 753), e spetta a loro «proporre e spiegare ai fedeli le verità di fede che si devono credere e applicare nei costumi» (can. 386 §1), avendo «cura che si osservino in modo fedele le disposizioni dei canoni che riguardano il ministero della parola, soprattutto l'omelia e la formazione catechistica, per offrire a tutti la dottrina cristiana» (can. 386 §2), e cercando di difendere l'integrità e l'unità della fede.

Per quanto riguarda il *munus sanctificandi*, i vescovi sono i principali responsabili della funzione di santificare, che «adempie la Chiesa in modo peculiare mediante la sacra liturgia» (can. 834), ma anche con altri mezzi come «la preghiera mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità come pure le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo» (can. 839).

Su quanto detto emerge come il Vescovo è tenuto a dare un esempio di santità nella carità, ad essere un uomo umile e semplice nella vita, soprattutto quando incontra la sua gente e nella visita pastorale può manifestare queste virtù in modo pubblico e visivo.

Di rilievo è il *munus regendi*, cioè la funzione del governare alla luce del nostro argomento che stiamo trattando, prendendo come punto di riferimento l'esortazione post-sinodale *Pastores Gregis* del 2003.

La tradizione della Chiesa ha sempre inteso l'esercizio del ministero del governo a due figure che, nella testimonianza dei Vangeli, Gesù applica a sé stesso, ossia quella del Pastore e quella del Servo³; la figura del servo richiama nell'esortazione *Pastores Gregis*, l'episodio della lavanda dei piedi narrato nel vangelo di Giovanni (cf. Gv 13, 1-15). Il Gesto di Gesù commenta *Pastores Gregis*:

è un gesto di amore compiuto nel contesto dell'Istituzione dell'Eucaristia e nella chiara prospettiva della passione e della morte. Questo è un gesto che rivela il senso dell'Incarnazione, ma, ancora di più dell'essenza stessa di Dio. Dio è amore, e per questo ha assunto la condizione di servo: Dio si è posto a servizio dell'uomo per portare l'uomo alla piena comunione con Lui (PGr n. 42).

L'immagine del pastore è **ripresa al numero** successivo dell'esortazione e richiama Gesù Buon Pastore che è il modello di riferimento da seguire, e il Vescovo deve amministrare la porzione del Popolo di Dio che gli è affidata, mediante consigli, incoraggiamenti ed esempi; quindi non

3 Per approfondire la relazione Pastore-Servo è interessante leggere l'Esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* di Giovanni Paolo II del 1992, la quale prende in esame la figura del presbitero configurato a Cristo Capo e Pastore, Servo e Sposo della Chiesa (PDV nn. 3, 22, 23, 25, 29, 50).

deve limitarsi a comandare; questo ovviamente non vuol dire che non ha potere, sappiamo che egli esercita la potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, ed egli «esercita una potestà illuminata dalla luce del Buon Pastore e informata dal suo modello» (PGr, n. 43).

2.4 La sua Missione

Un altro aspetto importante riguarda la dimensione missionaria, cioè annunciare agli altri la gioia del Vangelo, questa lieta notizia, che non è un dovere esclusivo del clero, ma di tutti i battezzati, che hanno il compito di vivere la loro vita in modo conforme e coerente agli insegnamenti della Chiesa cattolica volti alla *salus animarum*.

In tutto questo il Vescovo gode di questo compito di annunciare al mondo la speranza, partendo proprio dalla predicazione del Vangelo:

la speranza “non soltanto per ciò che riguarda le cose penultime, ma anche e soprattutto la speranza escatologica, quella che attende il tesoro della gloria di Dio (cf. Ef 1, 18), che supera tutto ciò che è mai entrato nel cuore dell'uomo (cf. 1Cor 2,9) e a cui non possono essere paragonate le sofferenze del tempo presente (cf. Rm 8, 18)”. La prospettiva della speranza teologale, insieme con quella della fede e della carità, deve informare interamente il ministero pastorale del Vescovo (PGr n. 3).

Questa speranza che il Vescovo quindi deve trasmettere agli altri, non è solo una facoltà ma un obbligo, non solo nell'omelie domenicali e festive ma appunto nella possibilità di predicare la speranza nelle varie visite pastorali ogni qual volta si presenta l'occasione; pensiamo per esempio alla situazione delle famiglie di oggi in difficoltà, l'ascoltare la voce di un pastore autorevole non può che

portare beneficio e speranza ai fedeli. Il punto numero 3 continua:

Il Vescovo ha il dovere di infondere fiducia e di proclamare di fronte a chiunque le ragioni della speranza cristiana (cf. 1Pt 3, 15) [...]. Il Vescovo è **profeta, testimone, e servo di tale speranza** [...]. Laddove manca la speranza, la fede stessa è messa in questione. Anche l'amore è affievolito dall'esaurirsi di questa virtù. La speranza, infatti, specialmente in tempi di crescente incredulità è indifferenza, è valido sostegno per la fede ed efficace incentivo per la carità. Essa trae la sua forza dalla certezza dell'universale volontà salvifica di Dio (cf. 1 Tm 2,3) e dalla costante presenza del Signore Gesù, l'Emmanuele sempre con noi sino alla fine del mondo (PGr n.3).

Da questo punto, si comprende bene allora come la speranza alimenti la fede delle persone e fa crescere il desiderio di incontro con gli altri nel Signore; quindi il Vescovo ha questo carisma di creare la comunione in Cristo, generare rapporti di fratellanza, non solo fra sacerdoti, ma soprattutto tra i fedeli e i fedeli con i sacerdoti delle comunità di appartenenza; è un cammino che deve essere fatto gradualmente e la visita pastorale è l'occasione per incentivare la comunione fra fedeli e presbiteri in modo da poter vivere rapporti cristiani autentici con gesti di carità, e far sì che in quella realtà visitata si possa manifestare un riflesso del vero volto di Cristo⁴.

4 Per un approfondimento, è interessante il documento della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il volto missionario nelle parrocchie in un mondo che cambia*, 2004.

3. LA PARROCCHIA E IL SUO PATRIMONIO

3.1 La parrocchia e i suoi beni immobili e mobili

Dopo aver visto l'importanza della figura del Vescovo, ora entriamo nella parte più tecnica che ci permette di vedere e capire quali sono i beni della parrocchia utili alla visita pastorale da parte del Vescovo e dei Convisitatori.

La mole di studio è notevole, abbiamo cercato quindi di selezionare del materiale utile per il lavoro futuro, seguendo alcune normative e discipline inerenti soprattutto alla legislazione italiana.

Prima di fare la differenziazione dei beni, è utile parlare del concetto di parrocchia presente anche nell'Istruzione in Materia Amministrativa (IMA) della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1° settembre 2005 al numero 97⁵, che richiama il canone 515 di diritto canonico:

la parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare,

5 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005.

la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso (can. 515 §1; §3).

Quindi il Codice di Diritto canonico del 1983 definisce la parrocchia anzitutto come una «comunità di fedeli» che viene affidata ad un parroco e contemporaneamente conferisce alla medesima la personalità giuridica pubblica (cf. can. 116 §2).

In virtù di questa qualifica, alla parrocchia si applicano le disposizioni del Libro V del codice, che tratta dei beni ecclesiastici (cf. can. 1257) e nello Stato italiano si riferisce alla Legge del 20 maggio 1985, che riguarda: «disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, relativi agli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto»⁶.

La parrocchia è quindi costituita da una «comunità di fedeli», in essa sono presenti i principi essenziali della Chiesa di Cristo come l'annuncio della Parola di Dio, la celebrazione dell'Eucarestia e gli altri sacramenti, la comunione dello Spirito Santo, il ministero ordinato, la preghiera; la parrocchia quindi vive una dimensione ecclesiale quando si esprime in una comunità di fede, di celebrazione, di carità e di presenza missionaria (cf. LG 28; SC 42).

Ovviamente chi non è battezzato non fa parte della parrocchia, ma comunque è compito di ogni fedele e soprattutto di ogni sacerdote annunciare loro il Vangelo (cf. cann. 528 §1; 771 §2).

Altro elemento che caratterizza la parrocchia è «il territorio», cioè la comunità dei fedeli viene determinata per

6 Cf. Legge 20 maggio 1985, n. 222.

mezzo di un territorio e attraverso quello stesso territorio formano una comunità. La parola «stabilmente» significa che la parrocchia è costituita a tempo indeterminato e che la costituzione della parrocchia avviene attraverso un decreto del Vescovo dopo aver sentito il consiglio presbiterale (cf. can. 515 §§1-2); la comunità è quindi guidata da un presbitero, che viene chiamato parroco che agisce in qualità di pastore sotto l'autorità del Vescovo diocesano, anche con l'aiuto di altri presbiteri, diaconi e laici, e dopo che il Vescovo lo ha nominato riceve da lui le norme e gli orientamenti per l'attività pastorale⁷.

Ogni parrocchia quindi, che viene civilmente riconosciuta, deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede⁸.

Dal momento che la parrocchia viene introdotta nell'ordinamento italiano con la sua originaria struttura canonica, non può essere dotata di uno statuto, come invece possono disporre le altre persone giuridiche private, ma l'ente-parrocchia viene registrato nel registro delle persone giuridiche con un'attestazione del Vescovo diocesano ove sono presenti le norme di funzionamento della parrocchia e i poteri del legale rappresentante che di solito per una parrocchia è il sacerdote indicato come parroco.

Poiché la parrocchia gode di personalità giuridica pubblica, i suoi beni sono considerati beni ecclesiastici, cioè vuol dire: «tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa» (can. 1257 §1), e in virtù di questo i beni parrocchiali devono essere utilizzati per specifiche finalità: «i fini propri sono principalmente ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento

7 Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il concetto di Parrocchia», 131.

8 Cf. Legge 20 maggio 1985, n. 222.art 5-6;

del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 §2).

Detto questo, vediamo di quali beni dispone la parrocchia, di solito la differenziazione viene fatta in ambito civile, soprattutto tra beni immobili e mobili⁹. I primi sono tutti quei beni che si riferiscono a strutture fisse, ancorate al terreno che non si possono muovere se non per demolizione, come nel nostro caso riferito alle case, canoniche, chiese. Quindi ogni parrocchia deve disporre con esattezza della situazione giuridica degli immobili di sua proprietà, custodendo diversi dati:

- il preciso aggiornamento catastale, con certificazione rilasciata dall'Agenzia del territorio competente;
- i documenti che attestano il titolo giuridico di proprietà (esempio: donazione, eredità, legato, compravendita);
- il documento che attesta la presenza di un eventuale onere o modo (soprattutto se stabiliti dal donante o testatore);
- i certificati del piano urbanistico (licenza, concessione edilizia, documentazione dell'avvenuto condono, certificato di destinazione urbanistica);
- i documenti relativi all'abitabilità o all'agibilità degli immobili;
- le attestazioni relative alla sicurezza delle strutture (come le prescrizioni di antincendio, di sicurezza, certificazione energetica, esecuzione degli impianti a regola d'arte eseguite da professionisti del settore, come idraulici o elettricisti);
- raccomandazione di redigere un'apposita scheda, che descriva lo stato di conservazione, gli interventi di manutenzione effettuati e anche quelli programmati, con firme e date.

9 Cf. Art. 812 del Codice Civile Italiano.

Le copie autentiche dei documenti originali è consigliabile che siano depositati nell'archivio della curia (cf. can.1284 §2, 9°).

Per quanto riguarda invece i beni mobili, essi sono tutti quei beni presenti nella parrocchia, ovviamente bisogna distinguere tra i beni che non hanno particolare valore da quelli che invece hanno un certo valore come possono essere i beni di valore storico-artistico che devono essere considerati per l'inventario; altri beni che hanno una certa rilevanza economica, sono l'arredamento della casa parrocchiale (se è di proprietà della parrocchia e non del sacerdote), gli arredi presenti nella chiesa e negli ambienti parrocchiali, compreso l'oratorio e tutte le attrezzature di maggior valore di proprietà della parrocchia (esempio fotocopiatrici, computers, pulmini etc.)¹⁰.

Tutti i beni immobili di proprietà della parrocchia sono soggetti alla visita canonica, mentre per quanto riguarda i beni mobili, solo quelli di un certo valore o comunque che rientrano nella fattispecie dei «questionari» che tratteremo nel terzo capitolo¹¹.

Chiaramente se la parrocchia è molto grande, visitare i beni immobili e mobili porterà via molto più tempo rispetto alle piccole realtà, in questo caso, per evitare che le tempistiche di visita si allunghino, il Vescovo e i Convisitatori dovranno valutare anzitempo i tempi della visita, e se lo ritengono opportuno, in accordo con i parroci, affrontare le visite canoniche soprattutto da parte dei Convisitatori, su più giorni, sempre con la dovuta diligenza richiesta.

10 Cf. P. CLEMENTI – L. SIMONELLI, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, 8.

11 Per un approfondimento storico cf. L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pellizzo*, 42.

3.2 Il parroco e la rappresentanza legale della parrocchia

Abbiamo notato nel canone 515 §3, come la parrocchia goda di personalità giuridica in quanto è considerata un ente che gode di diritti e doveri. A capo di questo ente ci deve essere quindi una figura che rappresenti la parrocchia, e questa figura è data dal parroco, cioè da quel sacerdote che ha la responsabilità legale su tutti i beni parrocchiali che sono oggetto della visita pastorale e nel rapporto giuridico verso terzi. La potestà del parroco è considerata propria e ordinaria, perché è annessa *ipso iure* all'ufficio (cf. can.131),

Vediamo allora secondo la definizione del Codice del 1983 chi è il parroco:

Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto (can. 519).

A tal proposito secondo l'autore Montini, l'ufficio del parroco viene descritto partendo dall'espressione «pastore proprio» (can. 515 §1), e questa formula viene applicata anche al Vescovo diocesano dal canone 370, e si vuole esprimere innanzitutto la relazione esistente tra il parroco e la comunità di fedeli che costituisce la parrocchia, sottolineando la responsabilità personale riguardo alla cura pastorale e che viene ulteriormente determinata alla luce del suo rapporto con il Vescovo, rispetto al quale il parroco esercita il ministero di Cristo in grado subordinato. Il parroco non viene comunque considerato un suo vicario o delegato, in quanto attua il ministero parrocchiale in

nome proprio, come titolare di un ufficio autonomo¹².

Il parroco nel suo ministero, svolge diverse attività, e la più rilevante riguarda soprattutto la cura pastorale delle anime, in quanto vive quotidianamente e costantemente a contatto con i propri parrocchiani e la sua attività consiste nel dare ai fedeli i beni della salvezza e dall'altra, dalla posizione dei fedeli consiste nel ricevere dal parroco i detti beni¹³.

Quindi, il parroco con l'attività di insegnare, propone la verità; con l'attività di santificare, amministra i sacramenti e le altre realtà del culto liturgico; con l'attività di governare, dà delle direttive per la vita della parrocchia e con le opere della carità, dona ai fedeli i diversi aiuti spirituali e materiali¹⁴.

Dall'altra invece, l'attività dei fedeli consiste allora non solo nel ricevere i beni della salvezza ma anche nel dare i detti beni, in quanto loro stessi sono attivi nella funzione di insegnare (cf. cann. 211; 225), come anche nella predicazione (cf. can. 230 §3) e collaborano tra di loro affinché arrivi l'annuncio evangelico (cf. can. 766) come nella catechesi o nell'insegnamento delle scienze sacre; allo stesso tempo i fedeli partecipano del compito di santificare (cf. cann. 214; 230) e anche quello di governare per il fatto che consigliano i Pastori (cf. can. 212 §3), e anche per il fatto che possono governare certe comunità nei casi previsti dal diritto (cf. can. 230) o possono essere assunti a esercitare uffici e compiti (cf. cann. 145 §1; 228 §1); in tutto questo i fedeli sono attivi nell'attuazione delle opere della carità.

Da quanto abbiamo appena visto, comprendiamo che il

12 Cf. G.P. MONTINI, «Il parroco "*pastor proprius*"», 181-198.

13 Cf. G. GHIRLANDA, «Il parroco pastore proprio della comunità», 209.

14 Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il parroco "pastore" della parrocchia», 7.

parroco non è l'unico responsabile della parrocchia nelle diverse attività, e si comprende bene come deve agire, in modo corresponsabile con i fedeli presenti, ognuno in base alle proprie capacità e carismi donati dal Signore.

Quindi è importante il ruolo del parroco, nella sua capacità di individuare i fedeli con particolari attitudini e qualità e capire bene come e dove poter impegnare questi carismi, nelle varie attività parrocchiali in base alla loro sensibilità e disponibilità.

Ma abbiamo detto all'inizio, che il parroco in quanto «pastore proprio» di una determinata comunità di fedeli, risulta il responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo; infatti egli è il legale rappresentante (cf. can. 532) e l'amministratore unico (cf. can. 1279 §1) sia per quanto riguarda l'ambito canonico che l'ambito civile, anche sotto l'aspetto della responsabilità penale.

La responsabilità amministrativa del parroco viene esercitata sempre sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con la possibilità di collaborazione e di aiuto di altri presbiteri, diaconi e l'apporto appunto di fedeli (cf. can. 519), ma è da sottolineare che si deve trattare di una responsabilità personale alla quale il parroco non può e non deve sottrarsi o rinunciare (cf. cann. 537; 1289), né può demandarla ad altri, limitandosi per esempio a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici¹⁵. Quindi in quanto amministratore della parrocchia il parroco è tenuto, a quanto è espressamente richiamato dal canone 532 e a quanto prescritto dai canoni 1281-1288.

Tra le disposizioni di questi canoni importante è sottolineare, l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'ordinario prima di incominciare l'incarico e «svolgere one-

15 Cf. C. M. REDAELLI, «Gli Enti Ecclesiastici», 237.

stamente e fedelmente le funzioni amministrative» (can. 1283 §1), e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282) e con «la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 §1; cf. *IMA*, n. 102).

Possiamo dire poi, che la parrocchia o le parrocchie possono rimanere distinte ed essere affidate a un unico sacerdote che le rappresenta distintamente, sia come rappresentanza legale che dal punto di vista dell'amministrazione. Un secondo caso è quello dell'affidamento di una o più parrocchie a più sacerdoti *in solidum*, tutti equiparati al parroco, ma di cui uno solo è il moderatore con il compito di dirigere l'azione pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cf. cann. 517 §1; 542-544); in questo caso solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia. Un'altra possibilità è l'affidamento della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone. In questo caso il Vescovo deve comunque individuare un sacerdote che eserciti la cura pastorale e sia il legale rappresentante¹⁶.

Quindi alla luce di quello che abbiamo visto, il parroco è contemporaneamente colui che determina la volontà dell'ente parrocchia pur con la collaborazione del Consiglio pastorale e del Consiglio per gli affari economici, sia il legale rappresentante, ovvero colui che legittimamente impegna la parrocchia nei rapporti con i terzi che entrano in relazione giuridica con la parrocchia stessa, e hanno la facoltà e il diritto di chiedere al parroco di presentare, oltre alle autorizzazioni canoniche, anche il certificato rilasciato dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, ove risulti la sua qualifica.

Tutto questo per ribadire come nella visita canonica il Ve-

16 Cf. L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa*, 205.

scovo e i suoi collaboratori si devono interfacciare soprattutto con il parroco che è il rappresentante legale della parrocchia. Chiaramente come più volte sottolineato, egli deve essere aiutato anche dai fedeli nell'organizzare per esempio la visita del Vescovo, ma solo il parroco nella sua persona di legale rappresentante, deve rendere conto delle sue strutture, e di ogni attività che viene svolta nella sua parrocchia; in caso i visitatori accertano quindi degli abusi, per esempio liturgici o amministrativi, sarà sempre lui a rispondere personalmente e anche nel caso, penalmente secondo le leggi civili e penali.

3.3 La parrocchia e gli altri soggetti giuridici

Dopo aver visto il concetto relativo alla parrocchia con i suoi beni immobili e mobili, e la figura del parroco quale legale rappresentante, notiamo che in una parrocchia possono essere presenti altri enti che potrebbero essere soggetti alla visita da parte dell'ordinario del luogo.

Può accadere che in una o più parrocchie ci siano degli enti dotati di autonoma soggettività giuridica, quali per esempio le fondazioni e le associazioni canoniche (cf. can. 215) e anche le associazioni civili. Tutti questi enti, pur avendo una stretta correlazione con la parrocchia, è bene sottolineare che agiscono però con la propria soggettività giuridica e non devono coinvolgere in alcun modo la realtà parrocchiale, in quanto il legale rappresentante di questi enti è un presidente che non deve coincidere con il parroco; perciò tutti i contratti che vengono attuati obbligano solo l'ente e non la parrocchia e di conseguenza eventuali responsabilità per danni andranno a incidere limitatamente sul patrimonio dell'ente e non sui beni della parrocchia. Promuovere quindi la costituzione di un nuovo soggetto giuridico distinto e autonomo dalla parrocchia è una

scelta da prendere con molta prudenza per evitare degli effetti negativi. Costituire un nuovo soggetto giuridico, in passato poteva essere una scelta opportuna, quando alcune attività parrocchiali avevano assunto dimensioni significative e richiedevano una certa organizzazione (per esempio RSA, Scuole parrocchiali, attività di consultorio, o particolari servizi sociali come i centri di aggregazione giovanile). Con il tempo in diverse realtà diocesane, queste attività sono cessate per il venir meno delle motivazioni ideali che li sostenevano a volte creando non grossi problemi ai loro legali rappresentanti.

Ci si chiede allora, come mai possono nascere questi nuovi soggetti distinti ma in un certo qual modo legati alla parrocchia: una risposta può essere indicata nella volontà di creare una collaborazione e costruire delle relazioni tra la parrocchia e l'ente e i soggetti che vi operano, per coinvolgere anche quei fedeli che pur essendo battezzati sono magari «tiepidi» o «lontani» dalla Chiesa e di conseguenza può essere un modo per incentivarli ad avvicinarli a Cristo. Un altro motivo, può riguardare quelle associazioni che non intendono essere canoniche, nonostante esse abbiano degli elementi o comunque degli interessi a diventare canoniche; si possono allora costituire delle associazioni civili parallele con delle finalità ecclesiali, perché così non essendo riconosciute canoniche, possono beneficiare di particolari benefici come finanziamenti da parte degli Stati civili.

In virtù di quanto detto, è bene quindi definire con chiarezza i rapporti giuridici che ci sono tra gli enti (associazioni, fondazioni, cooperative sociali etc.) e la parrocchia, così da garantire da un lato la giusta collaborazione e, dall'altro distinguere le responsabilità. In concreto possiamo dire che se si intende promuovere la costituzione di un'associazione che goda di riconoscimento canonico, gli statuti dell'ente dovranno avere tutti quei requisiti richiesti dalla Chiesa, che garantiscono l'ecclesialità dell'ente e delle sue

attività (per esempio finalità ecclesiali, ispirazione cristiana, la destinazione ecclesiale del patrimonio in caso di scioglimento); se l'ente utilizza immobili o strutture di proprietà della parrocchia, tale uso dovrà essere disciplinato attraverso contratti senza pregiudicare le attività parrocchiali, e se l'ente opera in stretto legame con la pastorale della parrocchia, è bene che si puntualizzi le modalità con una convenzione che precisi ambiti di azione, limiti di uso delle strutture parrocchiali, orari e proposte formative¹⁷.

Ci si chiede in tutto questo che ruolo ha il Vescovo sugli enti, in particolare vediamo le associazioni, tema in parte già toccato nel primo capitolo quando abbiamo preso in considerazione il canone 305; ci chiediamo, il Vescovo può fare la visita canonica sulle associazioni? Chiaramente, come sappiamo le associazioni, secondo il codice, sono distinte tra pubbliche e private¹⁸.

Le associazioni diocesane pubbliche agiscono a nome della Chiesa, godono di personalità giuridica e sono erette con decreto di costituzione in vista del bene pubblico con fini religiosi e caritativi, sono sempre soggette alla vigilanza dell'ordinario, e sono tenute a presentare un bilancio. Mentre le associazioni private cattoliche hanno una peculiarità diversa. Vengono costituite liberamente dai fedeli, possono essere riconosciute dall'autorità ecclesiastica, quindi lodate e raccomandate e può essere concesso loro la personalità giuridica (non è obbligatorio, è una facoltà), con finalità spirituali e apostoliche; però è da sottolineare che esse non ricevono la *missio* canonica e non agiscono a nome della Chiesa¹⁹. Le associazioni private cattoliche hanno quindi degli statuti propri approvati dall'autorità superiore, se erette con personalità giuridica, e i loro beni

17 Cf. P. CLEMENTI – L. SIMONELLI, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, 11.

18 Cf. A. MONTAN, «Le associazioni dei fedeli», 332.

19 Cf. A. LONGHITANO «Le associazioni dei fedeli», 45.

non sono considerati ecclesiastici. La vigilanza da parte del Vescovo sulle associazioni cattoliche private si limita quindi al rispetto innanzitutto del proprio statuto, e poi al Vescovo compete soprattutto il compito di vigilanza e del controllo sul rispetto dei fini ecclesiali dell'associazione, che sono attinenti alle opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale (cf. can. 114 §2).

Quindi egli verifica personalmente o attraverso i propri collaboratori, che vengano attuate queste opere. Concludendo, a differenza delle associazioni diocesane pubbliche che godono di personalità giuridica pubblica e che quindi sono soggette alla visita, invece per le associazioni cattoliche private il Vescovo non è tenuto a fare la visita canonica con la stessa modalità delle associazioni pubbliche, ma come abbiamo detto, ha solo il compito di vigilanza.

3.4 L'archivio parrocchiale e gli archivi ecclesiastici

Uno dei compiti importanti che spetta al Vescovo, o meglio ancora ai Convisitatori durante la visita canonica è il controllo dell'archivio parrocchiale.

L'archivio parrocchiale è uno strumento molto importante che deve essere gestito dal parroco o comunque da un sacerdote che ha la responsabilità legale, per una prudente gestione e per un'adeguata programmazione delle attività parrocchiali. Il parroco deve garantire una corretta e puntuale annotazione nei libri e registri parrocchiali degli avvenimenti più rilevanti che riguardano la vita della parrocchia.

La normativa di riferimento è il canone 535 §1 e l'istruzione della CEI al numero 107, fa una lista di quali libri sono obbligatori e che devono essere curati e redatti²⁰:

20 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in Materia Amministrativa*, 2005.

- registro delle messe (cf. can. 958 §1);
- registro dei legati (cf. can. 1307; cf. delibera CEI n. 6);
- libri delle entrate e delle uscite (cf. can. 1284 §2, 7°);
- registri dell'amministrazione dei beni (cf. delibera CEI n. 6);
- libro dei catecumeni;
- libro dei battezzati;
- registro delle cresime;
- libro dei matrimoni;
- libro dei defunti.

Non sono invece vincolanti ma raccomandati i registri che riguardano lo *status animarum*, delle prime comunioni e della cronaca parrocchiale.

L'Istruzione sottolinea che i registri e i libri vanno custoditi con altri documenti che riguardano la parrocchia, e ogni volta che vi è una visita pastorale devono essere mostrati al Vescovo, ai delegati di competenza o al Vicario foraneo, o se ne viene fatta richiesta in qualsiasi momento. (cf. IMA, n.111).

Se la parrocchia svolge attività commerciali, vi devono essere anche i registri fiscali sempre aggiornati, che a differenza dei registri canonici, possono essere conservati presso i professionisti, per esempio avvocati, o commercialisti (cf. IMA, n.112).

È bene poi conservare tutti i documenti civili e fiscali per un determinato tempo previsto dall'istruzione:

- 10 anni per i casi soggetti al termine di prescrizione ordinaria e per le scritture contabili che riguardano attività commerciali (cf. art. 2220 cod. civ.);
- 5 anni per le dichiarazioni fiscali, canoni locazione e utenze;

- 3 anni per gli onorari dei professionisti;
- 1 anno per i premi assicurativi;

è compito poi del parroco vigilare affinché i documenti e i registri che riguardano la vita parrocchiale non cadano in mano di persone estranee (cf. can. 535 §4).

Va detto che oltre alla custodia e all'aggiornamento dei documenti dell'archivio parrocchiale, bisogna che il medesimo trattamento sia tenuto anche per la cassa parrocchiale, che ha per oggetto fatti e atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale della stessa parrocchia.

Per quanto concerne registri ecclesiastici, la norma di riferimento è il canone 486 che richiama il principio fondamentale secondo cui:

§1 Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura.

§2 In ogni curia si custodisca in luogo sicuro l'archivio o il *tabularium* diocesano per custodirvi, depositi secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.

§3 Dei documenti contenuti nell'archivio si compi un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture.

È un canone molto importante perché gli archivi costituiscono infatti un patrimonio di valore inestimabile, destinato a servire alla Chiesa stessa, che merita di essere conservato anche a vantaggio degli studi storici, senza dimenticare che i documenti in essi conservati diventano memoria dell'evangelizzazione attuata nel tempo e autentico strumento pastorale²¹.

21 Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare *Nel corso*, 74-99.

Il codice individua tre tipi di archivi: il primo è l'archivio comune o corrente previsto dai cann. 486 §2 fino al canone 488, che contiene tutti i documenti relativi la diocesi e le parrocchie (cf. can. 486 §1), gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi (cf. can. 486 §2), una copia dell'inventario degli atti e documenti custoditi nell'archivio di singole chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali, o di altre chiese presenti nella diocesi (cf. can. 491), un esemplare degli atti costitutivi di pie fondazioni (cf. can. 1306 §2), un inventario dettagliato con la descrizione e valutazione dei beni immobili, mobili e preziosi, compresi i beni culturali (cf. can. 1283), i documenti autentici e gli strumenti su cui si fondono i diritti della Chiesa o degli istituti vari circa i beni oggetto di amministrazione (cf. can. 1284 §2, 9°)²². In tutto questo, durante la visita canonica nelle parrocchie il Convisitatore competente per il suo ambito, può controllare che la documentazione presente negli archivi della parrocchia sia stata trasmessa anche in curia, per esempio come abbiamo visto l'inventario di documenti presenti nelle singole chiese o delle collegiate, in modo da poter accedere agli archivi curiali con l'autorizzazione del Vescovo.

Il canone 487 prende in esame l'Archivio di Curia, dove sono conservati e ordinati appunto gli atti curiali (cf. can. 482 §1). L'archivio deve essere chiuso a chiave perché sono conservati documenti e testimonianze importanti e delicate, consentendo l'accesso solo a poche persone. La chiave deve essere custodita dal Vescovo o dal cancelliere, a differenza del vecchio Codice del 1917 che affidava la chiave al solo cancelliere (cf. ex can. 377 §2) Il cancelliere in qualità di Segretario di curia può accedervi e il Vesco-

22 Cf. O. PASQUINELLI, «I lineamenti della disciplina canonica», 369.

vo comunque può accedere all'archivio quando lo ritiene opportuno e può autorizzare l'ingresso all'archivio anche a terzi che hanno bisogno per il loro lavoro di consultare delle pratiche e a seconda del documento richiesto, avere una copia autentica che ne attesti la conformità all'originale (cf. can. 487 §2).

In questo caso spetterà al Vescovo insieme al moderatore di curia e al cancelliere valutare bene l'accesso di queste persone, esse dovranno ovviamente rispettare e osservare il segreto secondo il canone 471²³.

Per quanto riguarda l'archivio segreto, disciplinato dai canoni 489-490, vige l'obbligo che questo archivio sia separato dall'archivio comune. In questo archivio ci sono determinati documenti che devono essere conservati con particolare cura in virtù della loro riservatezza e solo il Vescovo dispone della chiave (cf. can. 490 §1). Vi sono diversi tipi di documenti come: le dispense di impedimento matrimoniale occulto, concesse in foro interno non sacramentale (cf. can. 1082), il registro dei matrimoni celebrati in segreto (cf. can. 1133), il documento da cui risultano le ammonizioni e le riprensioni effettuate dall'ordinario come rimedi penali (cf. can. 1339), i documenti relativi alle cause criminali in materia di costumi; gli atti dell'indagine e i decreti dell'ordinario in materia penale (cf. can. 1719).

A motivo della loro delicatezza, il Vescovo può far collocare nell'archivio segreto, anche altri documenti come: le dispense dagli impedimenti e dalle irregolarità agli ordini sacri (cf. cann. 1040-1049); la documentazione relativa ai candidati agli ordini sacri (cf. cann. 1051-1052), i decreti di dimissione da un Istituto religioso (cf. can. 700) e i do-

23 Per un approfondimento, in tema di Privacy, cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto Generale *Disposizioni per la Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 2018.

cumenti relativi alla perdita dello stato clericale (cf. cann. 290-293)²⁴.

Infine l'archivio storico (cf. can. 491 §2): è compito del Vescovo curare che in ogni diocesi vi sia un archivio dove vengono custoditi con diligenza e ordinati in modo sistematico i documenti con valore storico. Quindi è importante che vengano conservati nel tempo e possano essere consultati e studiati.

L'Istruzione in Materia Amministrativa del 2005 ha risolto in modo definitivo il dibattito che si era creato sulla digitalizzazione informatica dei registri parrocchiali. Nell'istruzione si sottolinea come tutti i documenti vanno custoditi nell'archivio parrocchiale «e non possono essere sostituiti da supporti magnetici» (IMA, n.111).

I documenti che «nascono» come digitalizzati, come ad esempio le fatture elettroniche, dovranno quindi essere stampati e conservati in formato cartaceo nell'archivio parrocchiale; questo però non significa che gli uni e gli altri non possano anche essere conservati in formato digitale, soprattutto in ambito contabile, garantendo comunque la massima sicurezza e riservatezza.

Un discorso a parte merita quello relativo ai documenti storici: il quarto paragrafo del canone 535 rimanda al diritto particolare le disposizioni relative ai «libri parrocchiali più antichi», in quanto come già detto per motivi di studio, insieme alla delicatezza con cui devono essere trattati, si è suggerito che fossero digitalizzati in modo da renderli fruibili agli studiosi o a quanti su di essi vantino legittimi interessi²⁵.

24 Cf. G. MARCHETTI, «Gli archivi ecclesiastici», 72.

25 Cf. A. GULLO, «Aggiornamento sulla riforma», 441.

3.5 La cassa parrocchiale e il rendimento annuale

Abbiamo visto che la cura prestata per custodire e aggiornare i documenti parrocchiali nell'archivio della parrocchia è richiesta al parroco o al sacerdote che ha la rappresentanza legale, e questo discorso vale anche per quanto riguarda la cassa parrocchiale, ovvero per quel sistema di registrazioni contabili che ha per oggetto i fatti e gli atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale della stessa parrocchia. Se il parroco gestirà più parrocchie dovrà avere una cassa parrocchiale distinta per ogni singola parrocchia anche per evitare confusioni.

Il tema della cassa parrocchiale lo troviamo citato indirettamente al canone 531, che è richiamato al numero 107 dell'*IMA*:

dispone che tutte le offerte ricevute dai fedeli, in particolare in occasione della celebrazione dei sacramenti e di sacramentali (eccettuata l'offerta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o, in caso di Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'Ordinario (cf. cann. 945 e 951) devono essere versate nella cassa parrocchiale. All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscono anche tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere una distinta contabilità, pur restando nell'ambito della gestione generale della parrocchia (*IMA*, n.107).

Queste registrazioni delle offerte e le registrazioni contabili oltre a permettere un puntuale riscontro documentale dei fatti economici, consentiranno anche di redigere il rendiconto annuale che deve descrivere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parrocchia.

Le entrate della cassa parrocchiale sono molteplici e il numero 108 dell'*IMA* le indica nel dettaglio:

- offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità;
- offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali;
- offerte finalizzate in giornate prescritte;
- offerte, rendite di culto e legati per la celebrazione ed applicazione di SS. Messe;
- offerte occasionali per le necessità della Chiesa e per le finalità specifiche;
- donazioni, eredità e legati;
- offerte deducibili;
- contributi da enti per attività istituzionali;
- contributi da enti per attività commerciali;
- redditi fondiari, di capitale e diversi;
- corrispettivi di attività commerciali e sponsorizzazioni;
- rimborsi spese.

Quasi tutte queste entrate di cui può godere la parrocchia sono caratterizzate dallo spirito di liberalità e spontaneità dei fedeli, tuttavia il canone 1261 §2, sia il numero 28 dell'*IMA* raccomandano ai pastori di accompagnare questa sensibilità con un'opportuna azione educativa tesa a rendere i fedeli più attenti alle necessità della comunità parrocchiale, non solo locale, in modo da aiutare alle necessità della Chiesa «affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri» (can. 222).

Anche in ambito economico amministrativo, non serve richiamare i fedeli ai loro doveri ma occorre educarli a vivere i valori, soprattutto alla partecipazione attiva e corresponsabile in modo che si sentano liberi di scegliere il momento più opportuno e il modo che ritengono migliore per aiutare la Chiesa (cf. *IMA*, n. 28).

Quindi tutte queste entrate devono, come abbiamo detto, essere controllate dal rappresentante legale della parrocchia che le deve registrare.

Il visitatore farà la sua parte, durante la visita potrà verificare questa documentazione, in questo caso un visitatore competente in ambito economico, il quale potrà verificare che la documentazione del rendiconto sia stata tramessa in curia, per esempio dell'anno prima, verificando la conservazione, e l'autenticità.

Chiaramente si parte sempre dalla buona fede del parroco e soprattutto, ripetiamo, la visita non è un'ispezione nel trovare gli errori, ma un'indagine fraterna per aiutare il parroco e la parrocchia, ad evitare di cadere nelle sanzioni amministrative civili e penali.

La parrocchia quindi come qualsiasi persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, (esempio l'associazione pubblica) è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'ordinario del luogo, che lo deve far esaminare dal Consiglio per gli affari economici della diocesi (cf. cann. 1284 §2, 8°; 1287 §1). La redazione del rendiconto annuale deve essere accurata e fedele, ed è la prova più evidente di come opera un amministratore parrocchiale.

Il rendiconto, permette poi al Vescovo di svolgere il proprio compito di vigilanza (cf. can. 1276 §1) nei confronti dell'amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente a favore di essa. È importante che la vigilanza del Vescovo non deve sottrarre ai legittimi amministratori delle persone giuridiche, la giusta autonomia nelle scelte e non può ridursi a interventi fiscali; il Vescovo deve svolgere la funzione di aiuto e di consiglio, con l'aiuto di collaboratori competenti, senza perdere la sua funzione di controllo finalizzato a evitare negligenze o distrazioni abusive dei beni.

Il rendiconto annuale della contabilità parrocchiale, indicato anche dalle norme diocesane, può constare di quattro documenti da redigersi in duplice copia (una per la parrocchia e l'altra per il Vicariato) e firmati dal Parroco e dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici:

- rendiconto delle entrate e delle uscite dell'anno;
- situazione patrimoniale al 31 dicembre;
- relazione amministrativa del resoconto amministrativo;
- inventario dei beni esistenti al 31 dicembre²⁶.

Ogni diocesi può avere a disposizione dei propri moduli pre-compilati per il rendiconto, che possono essere forniti alle stesse parrocchie. Per esempio la diocesi di Milano ha un Rendiconto composto da sei schede: la Scheda anagrafica, Situazione patrimoniale, Rendiconto entrate, Rendiconto uscite, Situazione assicurativa, Programmi (evidenzia le necessità e gli impegni per l'anno successivo). Il modulo è accompagnato da apposite istruzioni per la corretta compilazione. Poi il rendiconto va sottoscritto dal parroco, dai membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici, allegando la dichiarazione dei redditi (mod. 760), la dichiarazione del sostituto di imposta (mod. 770) e la dichiarazione annuale IVA.

Oltre al rendiconto della contabilità, le normative diocesane possono prevedere la possibilità di presentare un preventivo delle entrate e delle uscite previste per l'anno in corso, con particolare attenzione ad eventuali spese per lavori. (cf. *IMA*, n.114).

26 Cf. UFFICIO AVVOCATURA DELLA CURIA DI MILANO, *Vademecum della diocesi di Milano*, 89.

3.6 L'inventario dei beni e i beni culturali

Abbiamo detto che la parrocchia è una persona giuridica pubblica, e tutti i suoi beni sono quindi considerati ecclesiastici: «tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti» (can. 1257 §1).

I beni ecclesiastici non sono di proprietà di un soggetto indistinto (la Chiesa), ma sono sotto la suprema autorità del Romano Pontefice che anche nell'ambito dei beni ha il primato della comunione, e appartengono alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati, per esempio la parrocchia.

Quindi secondo il codice: «L'amministrazione di questi beni spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongono altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine» (can. 1279 §1).

Il Vescovo, quindi, anche se ha una responsabilità in rapporto ai beni di tutte le persone giuridiche diocesane, non per questo è in senso proprio amministratore dei beni di loro spettanza. Nei confronti però della diocesi, intesa non in senso generico, ma come ente che gode per il diritto stesso di personalità giuridica (cf. can. 373), ha la piena responsabilità anche amministrativa (cf. can. 1277; per la legale rappresentanza cf. can. 393) aiutato dal Consiglio per gli affari economici e dall'Economato (cf. cann. 493-494).

Nell'amministrare quindi i beni della diocesi il Vescovo dovrà attenersi ai criteri generali del diritto patrimoniale canonico per quanto riguarda: la destinazione ai fini della Chiesa (cf. can. 1254), il rispetto della volontà dei fedeli (cf. cann. 1261 §1; 1300), l'adempimento degli obblighi

verso coloro che servono la Chiesa (cf. can. 1274 §3), l'attenzione alle necessità pastorali della diocesi della Chiesa universale e di altre chiese particolari (cf. cann. 1271; 791), la corretta gestione dell'amministrazione (cf. cann. 1284-1286)²⁷.

In virtù di quanto detto, i beni devono quindi essere utilizzati secondo le finalità che abbiamo visto al canone 1254 §2, e di questi beni deve essere redatto e aggiornato l'inventario.

L'istruzione del 2005 così si esprime:

nell' archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato, all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il canone 1283, 2°; "Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario [...] dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione". Copia dell'inventario va conservata anche nell'archivio della Curia e le due copie vanno aggiornate annotando le eventuali modifiche subite dal patrimonio (cf. can. 1283, 3°). È necessario quindi che l'inventario sia particolarmente accurato e sia corredato anche da fotografie quando si tratta anche di beni di valore artistico e storico, allo scopo di favorirne il recupero in caso di furto o smarrimento. Detti beni sono soggetti a particolare tutela da parte della normativa canonica e civile: in caso di restauro, prestito, alienazione, occorre ottenere preventivamente le autorizzazioni prescritte (IMA, n. 113).

Come notiamo da questa normativa, l'inventario fa riferimento a tutti i beni parrocchiali mobili e immobili di cui abbiamo già parlato in questo capitolo, che devono essere redatti prima che gli amministratori (parroci) inizino il loro incarico, in modo che anche loro sappiano e conosca-

27 Cf. C. M. REDAELLI, «La responsabilità del Vescovo diocesano», 320.

no su quali beni hanno la responsabilità legale, e di quali beni possono disporre in vista della visita canonica.

Leggendo la norma *IMA*, richiamando il canone 1383, 2°, la nostra attenzione va anche su quei beni che vengono definiti culturali. Che cosa sono?

Dal canone 1383 non si ricava alcuna definizione di bene culturale ma si evince soltanto che il legislatore contempla l'esistenza di tali beni i quali non si identificano con i beni preziosi. Secondo l'autore Azzimonti per capire cosa sono, ci si affida a pochi canoni sparsi qua e là senza avvertire l'esigenza di formulare principi generali; si guarda ai beni culturali storici e artistici prevalentemente nell'ottica delle cose preziose, considerandoli soprattutto sotto il profilo liturgico e patrimoniale; si privilegia quasi solo il momento della conservazione senza dedicare attenzione alle modalità della valorizzazione e non si accenna al problema della creazione di nuovi beni culturali²⁸.

A noi non interessa l'evoluzione storica del concetto di beni culturali, ma vediamo come esso si consolida.

Con la decisione di Giovanni Paolo II, del 25 marzo 1993, quando venne modificato il nome alla Pontificia commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa, in Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, il papa, il 12 ottobre 1995 delineò quattro orientamenti: un primo ambito della Pontificia commissione è stato quello di carattere criteriologico con lo scopo di «enucleare le principali attività circa tali beni, individuandole nell'impegno di restaurarli, custodirli, catalogarli, difenderli»²⁹ e promuovere nuove produzioni. Un secondo stabilisce la filosofia dei beni culturali secondo la *mens* della Chiesa attraverso una loro «valorizzazione, che ne favorisca una migliore conoscenza ed

28 Cf. C. AZZIMONTI, «I beni culturali», 354.

29 Cf. M. CALVI, «Il restauro delle immagini preziose», 170-176.

un'adeguata utilizzazione nella catechesi quanto nella liturgia». Un terzo ambito di carattere formativo sollecita la ricerca innovativa sui beni culturali «per fornire agli artisti stimolanti contenuti teologici, liturgici, iconografici», e per promuovere la loro attività con un'alleanza fra artisti e Chiesa. Un ultimo orientamento cura l'organizzazione istituzionale impegnando la Commissione ad «individuare gli autori principali del servizio ecclesiale in questo campo, partendo da coloro che vi sono coinvolti istituzionalmente, come le Conferenze Episcopali, i Pastori delle Diocesi, le Congregazioni romane dell'Educazione Cattolica, del Culto Divino e il Pontificio Consiglio della Cultura».

In modo concreto possiamo allora dire che la Commissione si occupa di beni culturali, intendendo l'arte per il culto (architettura, scultura, pittura), le biblioteche ecclesiastiche, gli archivi ecclesiastici, i musei ecclesiastici, la musica sacra (compresi gli strumenti musicali), le molteplici espressioni della devozione popolare. Quindi il mutamento è stato rilevante, si è passati da una concezione prevalentemente di conservazione e salvaguardia dei beni culturali ad una concezione più aperta e dinamica.

Detto questo, diamo uno sguardo che può essere utile a noi per il futuro, per quanto riguarda le normative più significative tra Stato italiano e Chiesa sui beni culturali: datata 2005, troviamo l'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana «relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche»; sempre nel 2005 è stato stipulato l'accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana «relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti

ecclesiastici per la richiesta della verifica dell'interesse culturale dei beni immobili»³⁰.

Queste ed altre normative, che non possiamo esaminare in questo contesto, ci fanno capire la disciplina e l'importanza di questo tema che è rilevante non solo a livello ecclesiale ma anche a livello civile-statale, e quindi la Chiesa (nel nostro caso le parrocchie) con gli uffici curiali preposti, devono saper collaborare tra loro e con gli uffici pubblici dello Stato, per tutelare, conservare, restaurare, custodire e valorizzare il patrimonio presente sul territorio; questo patrimonio che quindi potrà essere oggetto della visita canonica del Vescovo e dei suoi collaboratori competenti, i quali dovranno verificare lo stato di tali beni.

3.7 Le cose sacre e le cose preziose

Infine non possiamo dimenticare di omettere i beni sacri e i beni preziosi, definiti dal codice, cose sacre e cose preziose.

Il canone definisce le cose sacre: «quelle destinate al culto divino con la dedizione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati» (can. 1171).

La qualifica della *res sacra* non la si identifica con quella di bene ecclesiastico perché se è vero che non tutti i beni ecclesiastici sono sacri è altrettanto vero che ci sono cose sacre appartenenti a persone fisiche e quindi non possono essere considerati beni ecclesiastici. Abbiamo diversi canoni di cose destinate al culto con rito di dedizione o benedizione, per esempio le immagini sacre per la venerazione, da esporre in modo moderato per evitare forme

30 Cf. G. BRUGNOTTO, «I beni culturali», 110.

deviate di devozione (cf. can. 1188); le reliquie sono considerate cose sacre, e non possono mai essere vendute, e se vengono trasferite serve la licenza della Sede Apostolica (cf. can. 1190); i luoghi destinati al culto divino e alla sepoltura dei fedeli (cf. can. 1205); gli edifici come la Chiesa (cf. can. 1214); i beni sacri che possono appartenere ai privati o alle persone giuridiche pubbliche (cf. can. 1269) – in questo caso le cose sacre dei privati possono essere vendute ad altre persone private, ma mai per uso profano, mentre quelle possedute da persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche possono essere trasferite soltanto ad altre persone giuridiche pubbliche. Se ci sono delle violazioni, si incorre in una sanzione (cf. can. 1376).

Per quanto riguarda le cose preziose il codice richiama diversi canoni. Nel contesto delle condizioni per la validità dell'alienazione da parte di superiori di Istituti di vita consacrata, il canone 638 §3 specifica che per cose preziose si intende quelle cose che hanno o valore artistico o valore storico, e se si vogliono vendere si prescrive sempre la licenza della Santa Sede. A tal proposito, il 15 settembre 2006 la Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa ha emanato una lettera circolare con la quale invitava i Superiori maggiori degli IVC e delle SVA ad inventariare i «beni archivistici, librari e artistici», specificandoli con «cose preziose»³¹.

Con lo stesso significato, si parla di cose preziose con riferimento alle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano e alla diocesi nel canone 1292 §2, nel quale si specifica nuovamente che sono cose preziose le realtà di valore artistico e storico³².

Il canone 1270 specifica che le cose mobili preziose se ap-

31 PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare *Come è ben noto*, 1473-1477.

32 Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, 57.

partengono alla Santa Sede si prescrivono nello spazio di cento anni, se invece appartengono ad altre persone giuridiche pubbliche, nello spazio di trent'anni. Le persone private sia fisiche che giuridiche non sottostanno a queste prescrizioni.

Certo è che nell'espressione «cose mobili preziose», si fanno rientrare anche le immagini preziose, «per antichità, arte o culto» come prescrive il canone 1189, e quindi il concetto di «preziose» talvolta si identifica con le «cose sacre».

Il canone 1283 infine, al numero 2° parla di beni mobili preziosi e li inserisce in un ambito che sembra essere più ampio cioè quello dei beni culturali, concetto che abbiamo già incontrato.

Su quanto detto, è importante dire che chi ha la cura della Chiesa (cf. can. 1220), il parroco o chi ha la responsabilità legale, deve saper proteggere i beni sacri e preziosi attraverso manutenzioni e utilizzando tutti mezzi di sicurezza idonei previsti a norma di legge, per evitare furti e danni.

La vigilanza spetta anche al Vescovo diocesano, responsabile di tutti i beni della sua diocesi, affinché tali beni siano custoditi e controllando che le cose sacre siano destinate al culto. Allora è importante nella visita canonica la figura di un collaboratore con esperienze tecniche in ambito storico-artistico-liturgico, soprattutto che sia in grado di fare delle valutazioni competenti quando si è in presenza di cose sacre e di cose preziose.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dopo aver visto l'aspetto storico e il processo di revisione dei canoni del Codice del primo capitolo, è stato interessante conoscere e approfondire, per quanto ci **è stato possibile, l'oggetto e la finalità della visita**, e l'aspetto rilevante che più volte viene sottolineato nei documenti **è l'importanza della visita alle persone che emerge prima di tutto il resto**. In tal senso allora la visita pastorale acquisisce un valore e un sapore non indifferente, non è tanto una prassi obbligatoria da assolvere e di controllo sulla gestione amministrativa, ma al centro c'è l'attenzione per la persona, l'individuo, come il sacerdote, il fedele laico ma anche e soprattutto l'uomo lontano da Dio più volte ribadito nei documenti. Questo a nostro avviso è emerso da questo capitolo e che vogliamo rimarcare: il Vescovo deve prima di tutto andare incontro al prossimo, in cerca soprattutto della pecorella smarrita, per annunciare Cristo e portare la speranza «affinché risplenda anche per loro la carità di Cristo, di cui il Vescovo deve essere testimone di fronte a tutti» (can. 383 §4).

CAPITOLO III

LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA

1. INTRODUZIONE

La visita è un atto di governo del Vescovo che coinvolge tutta la diocesi, in particolare le parrocchie e quelle realtà presenti nel territorio della diocesi che godono di personalità giuridica pubblica e che sono riconosciute a livello diocesano. Abbiamo inteso la visita canonica come la visita eseguita dai Convisitatori del Vescovo legata agli aspetti soprattutto amministrativi della parrocchia e degli altri enti riconosciuti dalla Chiesa, mentre la visita pastorale la intendiamo come la visita svolta dal Vescovo alle comunità, ove si sottolinea più l'aspetto dell'incontro e del dialogo del Pastore con il proprio popolo, non escludendo che visita canonica e pastorale possono coincidere.

Uno degli aspetti più importanti alla visita è la sua preparazione, che deve coinvolgere tutte le forze in campo, anche i fedeli-laici e gli Uffici diocesani competenti, stilando calendari e programmi e mettendo a disposizione delle parrocchie e degli enti i questionari per comprendere la realtà da visitare sotto un punto di vista statistico, pastorale, economico-patrimoniale.

Così, lo svolgimento della visita deve essere attuato attraverso un programma determinato, avendo chiaro chi

incontrare, i tempi, e quali beni sono oggetto della visita, il tutto caratterizzato da un dialogo autentico tra le parti quali i Convisitatori – parroci – Vescovo – fedeli laici – collaboratori – rappresentati degli enti – nel rispetto del principio di trasparenza e della riservatezza.

2. I SOGGETTI DELLA VISITA CANONICA

2.1 I Convisitatori

Nel primo capitolo abbiamo accennato come l'*Episcopus*, prima di diventare *pastor*, *sacerdos* e *pontifex* era colui che visitava, vigilava la vita della comunità cristiana ed era un ruolo che almeno inizialmente non coincideva con quella di guida e referente ultimo di una comunità. Le lettere di sant' Ignazio alla metà del II secolo ci fanno comprendere bene come il Vescovo veniva identificato e investito delle diverse funzioni nell'unica persona/ministero, e con l'affermarsi dell'episcopato monarchico si sottolineava come il Vescovo divenne prima di tutto il successore degli apostoli inteso come capo della comunità cristiana, referente primo ed ultimo di quanto avveniva in ciascuna Chiesa particolare¹.

Quando poi con il IV secolo la sua figura e le sue funzioni hanno assunto una portata giuridica rilevante anche in ambito civile, acquisì sempre più *auctoritas* e *potestas* diventando autorità e giudice all'interno della propria Chie-

1 Cf. P. GHERRI, «Episkopé e vigilanza amministrativa», 76-77.

sa e di fatto inglobando l'originaria funzione ispettiva nel suo governo.

Per svolgere questa funzione di ispezione, che comporta un impegno costante, il Vescovo aveva ed ha bisogno di un aiuto e necessita quindi di persone che lo assistano nel suo governo, soprattutto chierici esperti e competenti in determinate materie.

Abbiamo visto, come nel Codice del 1917 si prevedeva la presenza limitata di due collaboratori che aiutassero il Vescovo nelle visite pastorali (cf. can. 343 §2).

Con il codice del 1983, si è dato un ampio respiro al Vescovo con la possibilità di poter scegliere più persone competenti, soprattutto sacerdoti che lo aiutassero nelle varie questioni amministrative (cf. can. 396 §2).

I direttori per il ministero pastorale dei vescovi, *Ecclesiae Imago* del 1973 e il nuovo direttorio del 2004 *Apostolorum Successores*, sono concordi nell'affermare che i vari compiti potranno essere lasciati ai vicari foranei o ad altri chierici idonei (cf. can. 555 §4).

Il direttorio del 1973 dichiara:

il Vescovo lascia ai presbiteri idonei, specialmente ai vicari foranei, il compito di esaminare i registri della parrocchia e degli altri istituti, di ispezionare i luoghi sacri e la suppellettile, di controllare l'amministrazione dei beni, in giorni antecedenti o susseguenti la visita: così egli potrà dedicare il tempo della visita piuttosto ai colloqui e ai sacri ministeri, come ben si addice alla sua missione di capo, maestro e pastore della comunità (DPME, n. 168).

Apostolorum Successores sulla falsariga del precedente direttorio sottolinea che nella visita non si deve tralasciare l'esame dell'amministrazione e della conservazione della parrocchia come:

luoghi sacri e ornamenti liturgici, libri parrocchiali e altri beni. Tuttavia, alcuni aspetti di questo compito potranno essere lasciati ai vicari foranei o ad altri chierici idonei, nei giorni precedenti o successivi alla visita, cosicché il Vescovo possa dedicare il tempo della visita soprattutto agli incontri personali, come compete al suo ufficio di Pastore (AS n. 221).

Ancora al numero 77 si dice: «a questo scopo è diretta la visita pastorale, durante la quale dev'essere dato tutto il tempo necessario agli incontri personali, più che alle questioni di carattere amministrativo o burocratico, che possono essere adempiute anche da un chierico delegato dal Vescovo».

Entrambi i direttori hanno citato i soggetti che collaborano con il Vescovo, e a tal proposito il canone 396 §2 li distingue in due modi: gli accompagnatori che sono quei chierici la cui presenza è ritenuta utile per lo svolgimento decoroso e corretto della visita, come può essere per esempio la figura del cerimoniere; poi si parla degli aiutanti che sono invece considerati quei chierici che possono o meno accompagnare il Vescovo nella visita con il compito di coadiuvarlo nel raggiungimento dello scopo della visita stessa e vengono definiti Convisitatori.

Essi sono di solito sacerdoti che aiutano il Vescovo nella visita pastorale con il compito di preparare la visita attraverso delle indagini. Hanno il compito di seguirla passo dopo passo nel suo svolgimento, perché le istanze dei parroci, dei loro collaboratori e dei fedeli, le indicazioni e le decisioni del Vescovo siano ben raccolte e utilizzate per il documento finale della visita, nel quale il Vescovo riassume le direttive pastorali che ritiene utili per la parrocchia visitata².

2 Cf. P.G. MICCHIARDI, «Il convisitatore nella visita pastorale», 151.

È molto importante quindi la figura del Convisitatore perché permette al Vescovo, come abbiamo citato nelle norme dei direttori, di dedicare del tempo ai colloqui con i fedeli e di conoscere meglio il suo popolo durante la visita pastorale che di solito viene svolta nei giorni festivi, occasione ove la maggior parte delle persone sono più disponibili rispetto ai giorni lavorativi.

La tempistica della visita canonica invece può variare, dipenderà da parrocchia a parrocchia, soprattutto dalla grandezza e dal numero di chiese e locali da visitare. I Convisitatori durante la visita canonica possono non agire insieme al Vescovo nel medesimo giorno, e la visita canonica da parte dei Convisitatori può essere eseguita con tempistiche differenti da accordare con il parroco, in modo da trovare dei giorni favorevoli anche su più giornate se necessario, e soprattutto evitare che il parroco si debba interfacciare nello stesso momento con più Convisitatori allungando i tempi della visita. Per esempio un parroco che mostra al Convisitatore le diverse chiese delle sue parrocchie, nel medesimo momento non ha la possibilità di seguire e mostrare i locali delle canoniche all'altro Convisitatore competente³.

L'autore Giorgio Micchiardi fa una distinzione di come potrebbero suddividersi i compiti dei Convisitatori e lo fa prendendo in esame la diocesi di Torino:

- esame degli archivi e dei registri parrocchiali e della situazione statistica della comunità parrocchiale;
- esame della situazione dell'impegno pastorale parrocchiale;

3 Parlando su questo tema con un Arcivescovo in virtù della sua esperienza, egli consigliava che i Convisitatori si spostino non in gruppo ma in coppia, in modo da velocizzare i tempi e agire in modo coordinato rispetto a quando si è in gruppo, e indicava il numero di due persone adatte per questo. Se invece vi sono quattro persone nello stesso momento, diventa più difficile il coordinamento tra loro e il parroco stesso.

- controllo dell'amministrazione dei beni temporali della parrocchia e degli enti soggetti alla potestà del Vescovo diocesano (es. associazioni);
- esame di quegli aspetti dell'impegno pastorale degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica che sono soggetti a visita episcopale⁴.

Questo «schema» non è vincolante, possono essere utilizzati altri metodi adeguati al tipo e alla dimensione della diocesi e del numero di parrocchie e delle strutture da visitare.

Esaminando i diversi documenti e testi di studio, possiamo affermare che non esiste un *modus operandi* specifico e un modello comune di come devono essere eseguite le visite canoniche, che possa andar bene per tutte le realtà visitate: può essere comprensibile e chiaro il perché.

Per esempio è impensabile attuare la stessa modalità di visita in realtà ecclesiali come nello Stato del Brasile, che presenta un territorio molto vasto e variegato, ove in alcune zone mancano le strutture necessarie, come le chiese e in diverse zone si presentano delle difficoltà oggettive nel raggiungere i diversi villaggi che distano centinaia di chilometri l'uno dall'altro; oppure pensiamo alle realtà dell'Africa o dell'Asia, in varie nazioni non sono presenti strutture, i beni materiali, immobili e mobili, che sono presenti in Europa. La stessa Italia, è **variegata**, per quanto riguarda il numero di strutture ma soprattutto la conformazione territoriale, può variare da diocesi a diocesi o addirittura da parrocchia a parrocchia.

Oltre la tempistica, sarebbe bene, ma non è obbligatorio (cf. AS n.221) che i Convisitatori svolgano la loro attività di ispezione prima che il Vescovo incontri le comunità

4 Cf. P.G. MICCHIARDI, «Il convisitatore nella visita pastorale», 152.

parrocchiali, cioè prima della visita che prevede oltre alla celebrazione liturgica, l'incontro con il proprio popolo, nelle diverse forme: dialogando con le varie realtà presenti, con il gruppo delle famiglie, con il gruppo liturgico, catechetico, i rappresentanti delle associazioni o enti cattolici presenti sul territorio parrocchiale, i dipendenti della parrocchia, i giovani, gli anziani, gli ammalati (cf. *IL*, n. 121; cf. *PGr* n. 46).

In questo modo, permette al Vescovo di aver preso atto delle relazioni dei Convisitatori, e di avere conoscenza dello stato oggettivo della realtà visitata, acquisisce delle informazioni che gli permettono di interloquire con i sacerdoti e gli stessi fedeli chiedendo spiegazioni e delucidazioni, per esempio sulla veridicità di certi fatti o situazioni attuali o passate.

Oltre ai Convisitatori chierici, come vedremo, il Vescovo può avvalersi anche della collaborazione di laici, sia nella preparazione della visita sia come aiuto ai Convisitatori, in quanto possono avere delle capacità e delle competenze specifiche; per esempio un geometra che attraverso delle perizie valuta la regolarità e l'agibilità dei locali della parrocchia.

2.2 Che cosa fanno i Convisitatori e gli altri collaboratori

In questo punto entriamo in un ambito molto vasto del nostro tema, e conoscere precisamente che cosa deve fare il Convisitatore non è così semplice come sembrerebbe, in quanto non troviamo in ambito canonico, legge, regolamento o normativa specifica sulla modalità di come devono essere eseguite le visite e le indagini; ci si rifà alla tradizione e soprattutto, una sorta di «guida della visita» risultano essere i questionari che vengono preparati prima della stessa visita e che dovrebbero contenere tutte le

informazioni e i quesiti relativi alla parrocchia o all'ente da visitare; il questionario può essere redatto dagli uffici diocesani in base alle proprie materie e alle esigenze della diocesi e poi compilato dai soggetti competenti quali per esempio i parroci; come vedremo non vi è una regola su come stilare i questionari (come la struttura e i quesiti), ma è lasciato alla discrezionalità dell'ordinario.

Come abbiamo visto, il canone 344 §1 del Codice del 1917 ha indicato chi sono i soggetti e l'oggetto della visita, seguendo un certo ordine: le persone; le cose, e i luoghi sacri. Il Codice di diritto canonico del 1983 si rifà al Codice del 1917 inserendo il termine «istituzioni cattoliche», ma entrambi i codici non indicano le modalità della visita. Nemmeno i direttori, come abbiamo visto, ci vengono incontro e sono generici, e non dicono nulla su come devono agire i Convisitatori.

Secondo l'autore Paolo Gherri, il primo compito dei Convisitatori è **innanzitutto** il presentarsi alle persone, nel nostro caso al responsabile legale (parroco, o rappresentante di un'associazione o di un ente di diritto diocesano etc..) con animo fraterno, e non dare l'impressione di essere dei mandanti in ricerca di chissà quali irregolarità.

Anche il Vescovo che attuerà la visita pastorale, di solito dopo la visita canonica, dovrà favorire l'incontro e il dialogo con le singole persone e i gruppi pastorali e gli enti, in modo da raccogliere pareri e valutazioni sia di informazione che di testimonianze; per gli enti, le associazioni cattoliche pubbliche è **bene** verificare le idee, le convinzioni o dichiarazioni connesse alle attività, soprattutto in riferimento all'operato degli Organi decisionali.

Anche le attività pastorali o assistenziali affidate ai chierici oppure opere formalmente cattoliche potrebbero richiedere degli approfondimenti, soprattutto quando sono implicate dinamiche etiche o economiche.

La visita alle cose invece si può configurare come una vera e propria ispezione: chiaramente lo ripetiamo, la visita non è un'ispezione nel trovare gli errori, ma un'indagine fraterna per aiutare il parroco e la parrocchia, ad evitare di cadere nelle sanzioni amministrative civili e penali.

La visita alle cose è diretta agli immobili (in prevalenza fabbricati) o attività (ospedaliera, scolastica etc.). La visita ha come fine specifico di portare a conoscenza dell'Autorità, attraverso un opportuno rendiconto e del verbale della visita le reali condizioni di agibilità, manutenzione, funzionalità, di sicurezza o pericolo; riguarda le scuole, le cliniche, gli ospizi ma anche le chiese, oratori, biblioteche ed in generale tutto ciò a cui abbiano accesso le persone, sia in modo pubblico (come le chiese) che in ragione di particolari rapporti (come scuole e cliniche) che possono essere oggetto di visita da parte della competente Autorità che intenda accertarsi della piena legittimità e regolarità di quanto viene realizzato in nome della Chiesa.

Anche la visita agli Enti è importante non solo sotto l'aspetto personale e l'aspetto del controllo delle cose ma anche sotto l'aspetto giuridico, espresso sia attraverso la contabilità delle Entrate, sia la contrattualistica che lo vede coinvolto, sia la documentazione giuridica istituzionale (verbali in primis), da cui sia possibile riscontrare o anche solo rinvenire eventuali malfunzionamenti o abusi che ricadano in danno dell'Ente stesso e per altre cause o interesse creando danno per la Chiesa sia a livello di immagine che economico⁵.

Paolo Gherri fa riferimento ad alcune diocesi italiane che dispongono di un apposito Ufficio amministrativo ad hoc (struttura extra-codiciale) a servizio delle Parrocchie ed Enti ecclesiastici cattolici, ove il suo responsabile insie-

5 Cf. P. GHERRI, «Episkopé e vigilanza amministrativa», 92.

me al personale tecnico, viene nominato Convisitatore del Vescovo con mandato/delega per vere ispezioni contabili ed amministrative che devono essere svolte in connessione all'attività più espressamente pastorale svolta personalmente dal Vescovo⁶.

Ne sono oggetto specifico:

- i Bilanci dell'Ente;
- la contrattualistica (per l'utilizzo da parte di terzi di immobili parrocchiali);
- gli espletamenti tributari;
- le posizioni e la gestione di eventuale personale dipendente (verifica della reale consistenza di un fondo TFR);
- le autorizzazioni amministrative sanitarie per l'esercizio di specifiche attività diverse dal culto (circolo, palestre, cinema etc.);
- lo stato di manutenzione dei fabbricati;
- le loro coperture assicurative;
- esistenza e gestione di Enti strumentali o connessi all'attività parrocchiale (Soc. polisportive, Circoli ricreativi, Soc. cooperative etc.);
- le pie volontà affidate all'Ente, insieme a quanto, di volta in volta potrebbe essere causa di prevedibili danni a persone o cose, oppure sanzioni da parte della P.A. civile⁷.

In queste occasioni viene anche posta speciale attenzione alle attività di costruzione, consolidamento e restauro dei fabbricati, soprattutto se vincolati dal punto di vista artistico e architettonico con l'esame dei necessari collaudi e certificati di agibilità. Anche l'esistenza di mutui a copertura dei costi sostenuti per tali opere viene analizzata per contrastare la regolarità dei pagamenti nonché, se del

6 Cf. P. GHERRI, «Episkopé e vigilanza amministrativa», 88.

7 Cf. P. GHERRI, «Pie volontà e pie fondazioni», 6.

caso, la valutazione di eventuali alternative contrattuali meno onerose (ristrutturazione del debito).

La funzione del controllo artistico-culturale, viene di solito affidata alla competenza dell'Ufficio diocesano per i beni artistici e culturali, affinché si verifichi lo stato e l'aggiornamento dell'inventario dei beni artistici delle Parrocchie⁸.

I Convisitatori sono quindi delle figure importanti che vengono nominati con decreto di nomina da parte del Vescovo diocesano, di solito sono sacerdoti con particolari competenze tecniche; può essere presente un sacerdote con competenze amministrativo-economiche (funzione di controllo sui registri di cassa, documentazione contabile, stato patrimoniale e catastale, libretti e conti correnti, bancari, fondi di investimento, mutui, inventari, assicurazioni e polizze come incendi, furti, danni a terzi, atti vandalici etc.); un sacerdote competente per la consultazione dei registri parrocchiali e gli inventari⁹; un sacerdote con competenze tecniche per controllare i locali e gli aspetti tecnici (per esempio l'ispezione dello stato degli impianti elettrici, termici, sanitari verificando se corrispondono alle vigenti norme di legge e se hanno la necessaria certificazione a norma di sicurezza); un sacerdote con competenze liturgiche con conoscenza dei beni culturali, cose sacre e cose preziose inerenti l'ambito storico e artistico (per esempio in una Chiesa verificare che non manchi nulla di quanto disposto dagli inventari, il loro stato conservazione segnalando eventuali abusi, anche degli spazi liturgici).

Senza un decreto di nomina dei Convisitatori per svolgere la loro attività, anche dovessero essere sacerdoti conosciuti nella diocesi, risulterebbero degli intrusi e i parroci o legali rappresentati degli enti visitati hanno il diritto di

8 Cf. P. GHERRI, «Episkopé e vigilanza amministrativa», 89.

9 Cf. G. MARCHETTI, «Gli archivi ecclesiastici», 65-87.

opporsi; quindi è fondamentale nel decreto indicare per nome e cognome tutti i soggetti che partecipano alle ispezioni.

Altri soggetti in aiuto alla visita, possono essere anche i fedeli laici che in virtù delle loro specifiche competenze e attitudini possono, se il Vescovo lo ritiene opportuno, collaborare con i Convisitatori; ne sono esempi il bibliotecario e l'archivista diocesano ai quali possono essere affidati compiti di visionare gli archivi parrocchiali, le suppellettili e i paramenti antichi, di valore storico artistico, le reliquie con relativi documenti di autenticità¹⁰.

Lo stesso economo diocesano laico, controllerà l'amministrazione degli enti ecclesiastici e con il consulente tecnico-amministrativo (può essere un ingegnere, geometra, perito), eventualmente nominato secondo le zone pastorali, verificherà la condizione dei fabbricati, come le chiese, i campanili, le case canoniche.

10 Cf. A. INTERGUGLIEMI, «Le norme canoniche sul culto dei Santi e sulle reliquie», 300.

3. LA PREPARAZIONE DELLA VISITA

3.1 Elementi della preparazione

La preparazione è uno dei punti più importanti per capire come procedere con le visite. Abbiamo già detto in questo elaborato che la visita alla realtà visitata è unica ma le modalità sono differenti: noi intendiamo la visita canonica come la visita fatta dai Convisitatori sull'aspetto più pratico tecnico-amministrativo, mentre la visita pastorale la intendiamo come la visita che fa il Vescovo dopo aver preso in mano le relazioni inerenti la visita canonica, che gli consente di aver una certa conoscenza delle realtà che andrà a incontrare rapportandosi e confrontandosi con le persone, i rappresentanti degli enti e i gruppi della comunità.

Detto questo, vediamo quali sono gli elementi di preparazione per poter iniziare la visita e lo facciamo citando il nuovo direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi del 2004:

la visita pastorale, programmata con il dovuto anticipo, richiede un'adeguata preparazione dei fedeli, mediante spe-

ciali cicli di conferenze e prediche su temi relativi alla natura della Chiesa, alla comunione gerarchica e all'episcopato, etc. Si potranno anche pubblicare opuscoli e utilizzare altri mezzi di comunicazione sociale. Per mettere in risalto l'aspetto spirituale e apostolico, la visita può essere preceduta da un corso di *missioni popolari*, che raggiunga tutte le categorie sociali e tutte le persone, anche quelle lontane dalla pratica religiosa (AS n. 222).

Innanzitutto la scelta di fare la visita è decisa dal Vescovo, comunque dopo aver sentito il parere dei vari organismi diocesani come il Consiglio degli affari economici, del Collegio dei Consultori e del Consiglio presbiterale.

Con una lettera pastorale, il Vescovo può annunciare ai propri sacerdoti, diaconi, consacrati e a tutti i fedeli l'indizione della visita pastorale per gli anni a venire, che può essere programmata su più anni, di solito in cinque anni (cf. can. 396 §1), ma ovviamente dipenderà come abbiamo ribadito, da molti fattori, come gli impegni del Vescovo ma soprattutto dalla dimensione della diocesi e dal numero di parrocchie da visitare.

La scelta richiede un'adeguata preparazione delle singole comunità. La preparazione remota, secondo l'autore Giorgio Remedia, può avere inizio circa cinque o sei mesi prima del suo effettivo svolgimento, attraverso varie iniziative:

- incontro dei presbiteri della forania (o di un Comune) con il Segretario della visita pastorale per consegnare e illustrare i sussidi che accompagnano lo svolgimento della visita e per concordare eventuali appuntamenti da condurre sul territorio della forania (o del Comune);
- incontro dei parroci e dei presbiteri con i Propri Consigli pastorali per leggere e commentare il Decreto di indizione della visita e conoscere gli altri sussidi. Nei Consigli pastorali parrocchiali si programmeranno quindi specifi-

che iniziative per consentire ai fedeli di comprendere il significato della visita e alcuni temi dottrinali collegati ad essa; la visita è l'occasione per una buona catechesi ecclesiologicala, alla luce anche dei principali documenti del Concilio Vaticano II e del Magistero più recente, per aiutare il discernimento pastorale e la valutazione delle singole questioni;

- per mettere in risalto l'aspetto spirituale e apostolico della visita si può anche programmare un corso di missioni popolari che raggiunga un numero esteso di persone, specialmente le più lontane dalla pratica religiosa;
- coinvolgimento della comunità parrocchiale sia a livello catechetico che a livello liturgico secondo i sussidi;
- compilazione dei questionari dati ai parroci (distribuiti anche durante le riunioni)¹.

La diocesi può adottare per tutto il periodo della visita «una preghiera per la visita pastorale» approvata dal Vescovo che potrà essere pregata in tutte le parrocchie della diocesi soprattutto nei momenti particolari legati alla visita (per esempio all'inizio di un incontro di catechesi che ha per oggetto la visita o temi e aspetti legati ad essa).

L'indizione della visita viene ufficializzata con un Decreto del Vescovo e sottoscritto dal cancelliere: si sottolinea in essa l'importanza della visita, il perché viene attuata, si può indicare brevemente che cosa si andrà a visitare (Parrocchie, Associazioni, Movimenti ecclesiali, Confraternite, Chiese e oratori, le scuole cattoliche etc.) con momenti di preghiera e con particolari momenti di confronto, affidando questo tempo di grazia all'intercessione dei santi patroni delle comunità parrocchiali e ai Patroni della diocesi.

Segue il Decreto di Nomina di tutti i Convisitatori e i col-

1 Cf. G. REMEDIA, *La visita canonica del vescovo diocesano*, 35.

laboratori istituendo l'Ufficio per la visita pastorale (come suggerito da Paolo Gherri)².

Tutti i componenti dell'Ufficio dopo aver emesso il giuramento di fedeltà alla Chiesa con l'atto di fede, assumeranno l'ufficio conferito (cf. cann. 1282; 1283; 1284). Nel caso in cui durante la visita, vi è bisogno di qualche altro Convisitatore o collaboratore, il Vescovo può fare un nuovo decreto comprendente i nomi dei nuovi soggetti competenti.

Probabilmente la parte più impegnativa riguarda l'organizzazione del calendario diocesano delle visite pastorali. Gli uffici competenti della Curia, con la Segreteria del Vescovo si devono coordinare con tutti i parroci della diocesi e gli stessi parroci si dovranno coordinare con i rappresentanti e responsabili degli enti, associazioni cattoliche, fondazioni, asili etc. presenti nel proprio ambito parrocchiale, per trovare il giorno disponibile adatto per la visita del Vescovo, stilando il programma della visita con tutti gli orari e gli appuntamenti³.

Per alimentare la formazione e la vita spirituale della comunità è *bene preparare* un apposito «Sussidio per la catechesi» che venga redatto dall'apposito Ufficio Pastorale Catechistico anche in collaborazione con gli altri Uffici, scegliendo vari Temi per la catechesi⁴.

Oltre al «Sussidio per la catechesi», l'Ufficio Pastorale Li-

2 Cf. P., GHERRI, «Episkopé e vigilanza amministrativa», 88.

3 Parlando con un Arcivescovo, egli ha suggerito di evitare di programmare le visite pastorali in occasioni di feste particolari, come possono essere i patroni parrocchiali e limitare la visita nei tempi forti dell'anno liturgico a ridosso soprattutto del Natale e nel tempo quaresimale fino a Pasqua, per consentire ai sacerdoti di vivere al meglio questo tempo con i propri fedeli soprattutto per chi deve gestire molte parrocchie e le varie celebrazioni liturgiche.

4 Cf. CONGR. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 87.

turgico dovrà elaborare un proprio «Sussidio Liturgico» riguardante non solo l'aspetto celebrativo, ma anche le preghiere per i momenti particolari della visita pastorale, quali l'incontro con le famiglie, i catechisti e gli educatori, i bambini e i ragazzi, i malati e gli anziani (cf. *PGr* n. 46).

Le singole parrocchie potranno aggiungere altri sussidi sia per la preparazione che per lo svolgimento della visita (ad esempio il calendario degli appuntamenti durante la visita pastorale in parrocchia, dispense catechetiche, libretti liturgici, ricordini etc.)⁵.

Si possono adottare vari schemi per l'adorazione eucaristica, e anche degli schemi differenti per le Veglie di preghiera degli adolescenti e dei giovani.

3.2 I questionari

Abbiamo affermato, come oltre ai chierici, anche gli stessi laici possono avere un ruolo di aiuto nella visita canonica, e questa funzione di aiuto può essere esercitata anche dai dipendenti della stessa diocesi.

In una diocesi (facciamo riferimento in questo caso alla Chiesa italiana) sono presenti nella Curia diversi Uffici che svolgono un lavoro prezioso di coordinamento, di programmazione e di aiuto alla Chiesa diocesana secondo le loro competenze; pensiamo all'ufficio catechistico, l'ufficio pastorale della famiglia, l'ufficio liturgico, l'ufficio tecnico-amministrativo ed altri che possono essere presenti o istituiti secondo i regolamenti e gli statuti curiali, a seconda delle necessità.

Per la preparazione della visita possono essere di grande aiuto, su indicazione del Vescovo, lo stendere i questionari

⁵ Cf. G. REMEDIA, *La visita canonica del vescovo diocesano*, 33.

relativi alla parrocchia o agli enti presenti nella realtà parrocchiale, sulla base di determinati ambiti e temi per poter avere un quadro statistico, pastorale, economico-patrimoniale il più possibile veritiero e fedele della realtà attuale che il Vescovo andrà a visitare⁶.

Il questionario una volta stilato verrà consegnato anzitempo, dall'ufficio competente scelto dal Vescovo, al parroco o al responsabile legale delle unità pastorali, il quale con la collaborazione dei collaboratori pastorali (sacerdoti), e soprattutto coinvolgendo la stessa comunità parrocchiale, con i rappresentanti dei consigli pastorali, il consiglio per gli affari economici, i rappresentanti dei gruppi pastorali in base al loro ambito, aiuteranno a compilare loro stessi il questionario. Quanto detto è molto importante, in quanto si denota che il questionario non è un «atto» che riguarda solo esclusivamente il parroco o il responsabile di un ente con la curia diocesana, ma è un atto che deve coinvolgere tutta la comunità cristiana. Ogni gruppo presente nella realtà parrocchiale attraverso i suoi rappresentanti dovrebbe quindi partecipare ed essere responsabile nel compilare la propria parte del questionario in collaborazione con il parroco che potrà essere di aiuto e dare delle indicazioni, in un clima di comunione fraterna (cf. can. 209).

Studiando i diversi testi e verificando alcuni siti internet delle diocesi italiane, abbiamo trovato alcuni modelli di questionari interessanti.

Quello che si è riscontrato è che non vi è un modello uniforme standardizzato, ma ogni diocesi adotta dei modelli differenti, sia come stile e forma, e in parte anche di contenuto. L'impressione che abbiamo avuto è **che ogni realtà diocesana, ha la sua storia, la sua cultura** e il suo territorio variegato; è evidente che una grande diocesi come quella

⁶ Cf. P.G. MICCHIARDI, «Il convisitatore nella visita pastorale», 152.

di Milano con circa 1100 parrocchie, è differente da una diocesi più piccola come possono essere alcune del sud Italia con 70 parrocchie, ove sono presenti, in proporzione alla diocesi di Milano, meno strutture e problematiche diverse.

Sarebbe interessante fare un confronto tra i diversi questionari e commentarli, ma questo esula dal nostro compito: vogliamo però soffermarci su un questionario recente di una piccola diocesi che fa emergere la sua chiarezza e il suo contenuto ben delineato. È uno dei tanti, sicuramente ci sono questionari più dettagliati, ma questo ci è **parso semplice** e pratico da leggere e ci aiuta soprattutto a capire la struttura con la sua suddivisione.

Prendiamo in esame il questionario della Diocesi di Nuoro del Vescovo emerito Mons. Masè Marcia della visita pastorale 2016-2018 che si può reperire dal sito internet della Diocesi di Nuoro.

Notiamo subito che il questionario è **composto da** un totale di 44 pagine ed è strutturato in questo modo:

- Nome e dati della Parrocchia;
- Quadro Statistico dell'ultimo quinquennio: abitanti, famiglie, nascite, battezzati, matrimoni (religiosi-civili), morti, presenza alle messe settimanali e alla vita parrocchiale, catechesi (bambini, ragazzi, adulti);
- Gestione amministrativa: a) Quadro generale che riguarda i componenti del Consiglio Parrocchiale e per gli affari economici; b) Stato patrimoniale riguardante i Beni Immobili; c) L'Archivio corrente, con la differenziazione dei registri per i battesimi, cresime, matrimoni, defunti, stato delle anime, messe, legati, inventari, amministrazione beni, registro delle cronache, verbali Cons. Past. Parrocchiale e verbali Cons. Aff. Economici, Libri Liturgici; d) Beni culturali mobili (beni mobili artistici); e) Beni Immobili (chiesa parrocchiale, altre chiese, casa canonica,

opere parrocchiali (salone parrocchiale, aule di catechismo, sale per riunioni).

– Vita Pastorale della Parrocchia: a) Progetto pastorale (comprende 4 quesiti); b) Famiglia (comprende 14 quesiti); c) Approfondire con la comunità la Dottrina Sociale della Chiesa e trovare soluzioni evangeliche ai problemi sociali della famiglia (comprende 25 quesiti); d) Pastorale di insieme che coinvolga tutte le energie presenti: Organi rappresentativi (comprende 6 quesiti), Aggregazioni laicali presenti in parrocchia (comprende 18 quesiti); e) Realizzare organismi, strutture, collegate in rete, capaci di erogare in modalità permanente, formazione basilare per tutti e specifica per operatori parrocchiali (comprende 21 quesiti); f) Superare ogni limite mentale e territoriali che chiude la vita di fede e la sua testimonianza nell'intimità della persona e nel «chiuso» della propria parrocchia (comprende 11 quesiti).

– Stato Patrimoniale (beni Immobili, Allegato A) relativo agli Edifici di Culto;

– Stato Patrimoniale (beni Immobili, Allegato B) relativo ai fabbricati;

– Stato Patrimoniale (beni Immobili, Allegato C) relativo ai terreni⁷.

– Vi sono poi altri due allegati riguardanti i beni culturali: a) «Beni Mobili, Opere d'Arte» con i seguenti punti: Parrocchia, data, numero; Localizzazione Geografica amministrativa; Collocazione specifica; Oggetto; Soggetto; Cronologia; Ambito culturale-Materia e tecnica; Misure; Stato di conservazione; Restauri; Descrizione oggetto; Descrizione Soggetto; Notizie storico-critiche; Condizione giuridica; Fotografie; Fonti archivistiche; Bibliografia,

7 Cf. DIOCESI DI NUORO, *Questionario per le parrocchie* [accesso: 15 giugno 2021], <http://www.diocesidinuoro.it/wp-content/uploads/2016/03/SI-questionario.pdf>.

Mostre, data, firma; b) «Beni Immobili, Edifici di culto urbani ed extra-urbani» con i seguenti punti: Localizzazione geografica-amministrativa; Ubicazione-dedicazione; Denominazione; Anno-periodo di edificazione; Località, indirizzo sito; ente proprietario; Destinazione; Tipologia; Pianta; Stato di conservazione; Restauri; dati catastali, visura catastale, planimetria catastale, fotografie; data; responsabile⁸.

Altri questionari, di altre diocesi, che abbiamo avuto modo di leggere hanno altre voci qui non citate, di non meno importanza, come la formazione biblica, la pastorale vocazionale, la liturgia delle ore comunitaria, le iniziative per il culto della Vergine Maria e dei Santi, la stampa e i mezzi di comunicazioni parrocchiali.

Anche i luoghi per la celebrazione possono essere divisi in varie voci: per esempio, il tipo di altare, gli amboni, i pulpiti, i tabernacoli, lo stato degli organi, manuali o elettronici. Infine è bene inserire in fondo al questionario la voce «note e osservazioni».

Abbiamo notato quindi che non c'è una regola uniforme per la stesura del questionario, ogni diocesi adotta le strutture e il contenuto in modo personale. Questi elementi visti possono dare un buon suggerimento di partenza, poi ogni diocesi adotterà il proprio in base alla propria identità con l'avallo del Vescovo.

Sulla modalità di compilazione del questionario, da parte dei legali rappresentanti come i parroci, le norme non ci dicono nulla, possono essere quindi compilati in modo digitale, per un discorso di velocizzare la redazione, ma una volta compilati è bene che alcune copie siano stampate e conservate in formato cartaceo nell'archivio parrocchia-

8 Cf. DIOCESI DI NUORO, *Inventario Beni Culturali* [accesso: 15 giugno 2021], [HTTP://WWW.DIOCESIDINUORO.IT/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/03/BENI-CULTURALISCHEDE_movibili.pdf](http://www.diocesidinuoro.it/wp-content/uploads/2016/03/BENI-CULTURALISCHEDE_movibili.pdf).

le, una copia negli archivi curiali e un'altra nell'Ufficio di Curia incaricato di raccogliere i dati per la loro computerizzazione⁹.

Sarà compito dei Convisitatori in base al loro ambito, esaminarlo con la presenza dello stesso parroco (o superiore della comunità di vita consacrata o responsabili degli enti e delle associazioni) per sciogliere eventuali dubbi.

Ogni Convisitatore poi redige una sintesi di quanto rilevato dai questionari e su quello che ha verificato e accertato nella parrocchia durante la visita canonica: è bene essere sintetici e precisi¹⁰.

Se il Convisitatore denota particolari difficoltà o comunque degli abusi, per esempio liturgici, è bene scrivere una documentazione più dettagliata che spiega bene la situazione.

La stesura finale del questionario infine sia fatta conoscere al Consiglio pastorale della parrocchia. Il questionario non è un semplice atto burocratico, ma è uno strumento importante che servirà alla stessa parrocchia per focalizzare alcuni punti-chiave della programmazione pastorale. La relazione finale dei Convisitatori verrà consegnata

9 Cf. P.G. MICCHIARDI «Il convisitatore nella visita pastorale», 152.

10 Da un punto di vista pratico ed efficiente, parlando con un Arcivescovo su questo punto, ha fatto presente, che la redazione di ogni Convisitatore sia breve e concisa, fatta per iscritto in una facciata, o una facciata e mezzo di un foglio «A4» per ogni singolo Convisitatore, in modo che il Vescovo avrà gli elementi essenziali sulla quale trarre le sue conclusioni. Questo non è obbligatorio ma è un suggerimento utile, soprattutto per agevolare un Vescovo che deve visitare molte parrocchie, tenuto conto che egli stesso dovrà aggiungere anche la sua relazione personale alla fine della visita (sulla visita alla singola parrocchia o unità pastorale che comprende più parrocchie con la presenza di altri sacerdoti, è bene che il Vescovo si sia confrontato anzitempo con il collegio dei consultori o ufficio o una commissione competente sul *modus operandi*).

al Vescovo almeno due settimane prima della visita pastorale.

A visita conclusa una copia dei questionari verrà conservata nell'archivio parrocchiale, assieme al decreto conclusivo e una copia conservata nell'archivio diocesano.

4. LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA

4.1 I beni oggetto della visita e i tempi di visita

Abbiamo appurato che da un punto di vista operativo la visita canonica si presenta come un'attività con un certo carattere ispettivo, che viene svolta dai Convisitatori con mandato o delega da parte dell'autorità competente e va indirizzata a raccogliere elementi documentali e testimoniali sulla quale operare la propria vigilanza e poi eseguire una relazione finale da consegnare al Vescovo.

Detto questo, vogliamo capire come si deve svolgere la visita, senza ripetere quello che abbiamo già detto in precedenza, sia in questo capitolo che negli altri capitoli e poi conoscere soprattutto quali beni in «senso stretto» sono oggetto della visita.

La visita dovrà essere svolta secondo il calendario diocesano, cercando di rispettare i programmi e i tempi di visita, dando a tutti il modo di prepararsi.

Nell'imminenza della visita è consigliato affiggere un manifesto con l'annuncio e il programma, servendosi anche dei moderni strumenti di comunicazione, interessando

per esempio l'Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali. Il parroco informa la comunità parrocchiale illustrando il significato della visita, con un annuncio nella Messa domenicale, e attraverso il Bollettino parrocchiale o una lettera alle famiglie¹.

La visita deve svolgersi rispettando il principio di trasparenza² e di lealtà tra il rappresentante legale (es. parroco) e i Convisitatori, confrontandosi senza nascondere nulla o falsificare la realtà. Un elemento importante da sottolineare, è che tutti i Convisitatori, i collaboratori e tutte le persone che vengono a conoscenza della situazione della parrocchia devono tassativamente rispettare il diritto della riservatezza, a maggior ragione se si accertano degli abusi e delle irregolarità, in quanto possono riguardare dati personali e sensibili che potrebbero nuocere la privacy e la buona fama delle persone coinvolte. È bene quindi che l'ordinario prima di attuare le visite, informi con nozioni e anche se necessario con dei corsi di formazione le parti interessate, per la tutela al diritto della privacy, come previsto dal canone 220 del Codice³. Se vengono accertate violazioni da parte dei Convisitatori e collaboratori sul tema appena menzionato, o vi sono da parte loro degli abusi di potere, essi sono soggetti non solo alle sanzioni delle norme canoniche ma si applicano anche le norme civili e penali dell'ordinamento statale.

Come abbiamo visto, il canone 344 §1 del Codice del 1917 ha indicato chi sono i soggetti e l'oggetto della visita: le persone; le cose, e i luoghi sacri. Il Codice di diritto canonico del 1983 si rifà al Codice del 1917, ma entram-

1 Cf. ARCIDIOCESI DI TRENTO, *La Visita Pastorale*, 22

2 Cf. A. INTERGUGLIELMI, «La trasparenza nella gestione canonica», 314.

3 Su questo tema è bene leggere il documento della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto Generale *Disposizioni per la Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 2018.

bi i codici non indicano le modalità della visita. Anche i direttori, non sono esaurienti su come deve essere svolta.

Il direttorio del 1973 afferma:

il Vescovo lascia ai presbiteri idonei [...] il compito di esaminare i registri della parrocchia e degli altri istituti, di ispezionare i luoghi sacri e la suppellettile, [...], in giorni antecedenti o susseguenti la visita: così egli potrà dedicare il tempo della visita piuttosto ai colloqui e ai sacri ministeri [...] (DPME, n. 168).

Il direttorio del 2004 afferma che:

nella visita non si deve tralasciare [...] l'esame dell'*amministrazione e della conservazione* della parrocchia: luoghi sacri e ornamenti liturgici, libri parrocchiali e altri beni. Tuttavia, alcuni aspetti di questo compito potranno essere lasciati ai vicari foranei o ad altri chierici idonei, nei giorni precedenti o successivi alla visita, cosicché il Vescovo possa dedicare il tempo della visita soprattutto agli incontri personali, come compete al suo ufficio di Pastore (AS n. 221).

Da quanto emerge, dai punti appena letti, oltre al controllo amministrativo delegato al sacerdote competente, spetta ai Convisitatori competenti la vigilanza sulla presenza, la cura e lo stato di conservazione dei vari beni immobili e mobili⁴. Diciamo che per il nostro tema di interesse, facciamo riferimento all'ambito dei beni della parrocchia; per quanto riguarda l'aspetto amministrativo di cui è responsabile il visitatore competente, abbiamo invece già avuto modo di parlarne⁵.

Ci chiediamo allora, quali sono questi beni oggetto della visita?

4 Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, 51.

5 Cf. cap. III, 2.1 *I Convisitatori*, pagg. 58-61.

Dovrebbero essere tutti quei beni presenti nella parrocchia e segnalati nell'inventario parrocchiale, e tutti quei beni come abbiamo detto nel precedente capitolo, che hanno un certo valore come possono essere i beni di valore storico-artistico registrati nell'inventario; altri beni che hanno una certa rilevanza soprattutto di natura economica, come l'arredamento della casa parrocchiale (se è di proprietà della parrocchia e non del sacerdote), gli arredi presenti nella chiesa e negli ambienti parrocchiali, compreso l'oratorio e tutte le attrezzature di maggior valore di proprietà della parrocchia⁶.

In sintesi, tutti i beni immobili di proprietà della parrocchia sono soggetti alla visita canonica, mentre per quanto riguarda i beni mobili, quelli di un certo valore pecuniario, storico e artistico.

Chiaramente come abbiamo già detto, se la parrocchia è molto grande, visitare i beni immobili e mobili impegna molto più tempo rispetto alle piccole realtà. In questo caso, per evitare che le tempistiche di visita si allunghino, il Vescovo e i Convisitatori dovranno valutare anzitempo i tempi della visita e se lo ritengono opportuno, in accordo con i parroci, affrontare le visite canoniche su più giorni, sempre con la dovuta diligenza.

I Convisitatori possono visitare la parrocchia nei giorni successivi o precedenti alla visita pastorale del Vescovo (cf. AS n. 221) ma sarebbe bene che la visita canonica venga eseguita precedentemente alla visita pastorale in modo che il Vescovo, come abbiamo ribadito, dopo aver letto le relazioni dei Convisitatori abbia una conoscenza dello stato oggettivo della realtà che sta per visitare.

I beni che i Convisitatori andranno a controllare in base alle loro competenze sono presenti in buona parte negli

6 Cf. P. CLEMENTI – L. SIMONELLI, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, 8.

inventari, e molti riferimenti di beni sono anche inseriti nei vari questionari preparati anzitempo per la visita. I beni da visitare vengono distinti in beni immobili e mobili:

– Beni Immobili:

Edifici di culto, Fabbricati, Terreni.

– Beni Mobili:

LUOGHI DI CULTO PER LA CELEBRAZIONE con la con verifica dell'altare principale, altari laterali, amboni e pulpiti, tabernacoli, sede presidenziale, coro, organo, armonium e tastiere, fonte battesimale, confessionali, acque santiere, custodia degli oli santi, croci di consacrazione, campane, orologio.

VERIFICA DEGLI IMPIANTI NEI LUOGHI DI CULTO: impianto elettrico di illuminazione, impianto elettrico, campane, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto di diffusione sonora, sistema di allarme antifurto, parafulmine.

MOBILI: banchi, panche, inginocchiatoi, sedie, sgabelli, banco sacrestia, poltrone, poltroncine, divani, tavoli, scrivanie, cassettoni, librerie, armadi alti, armadi bassi, scale;

SUPPELLETTILI: calici antichi, calici moderni, patene di calice, patene offertoriali, pissidi, ostensori, piattini per la comunione, teche, scatole per ostie, vasi purificatori, ampolline, bacinelle per lavabo, turiboli antichi, turiboli moderni, sostegni per il turibolo, secchielli antichi, secchielli moderni, aspersori da tasca, vasi per oli santi, bacili per battesimo, candelabri votivi, candelieri da altare antichi e moderni, lampadari, candelieri a braccio, lampade per il S.S, lanterne per processioni, tabernacoli mobili, leggi, croci astili antiche e moderne, sostegni per croci astili, croci da altare antiche e moderne, croci da parete antiche e moderne, basi per cero pasquale, piedistalli per esposizione eucaristica, tronetti per esposizione eucaristica, reliquiari antichi e moderni, campanelli a muro e a mano, vasi per fiori, tappeti, cuscini.

ARREDI SACRI: pianete preziose, pianete semplici, casule preziose, casule semplici, stole preziose, stole semplici, dalmatiche preziose, dalmatiche semplici, piviali preziosi, piviali semplici, veli omerali preziosi, veli omerali semplici, veli per calici preziosi, veli per calici semplici, borse preziose, borse semplici, canopei, coprileggi, paliotti ricamati, baldacchini per il S.S., sacramento, ombrelli, camici, cotte, talari per ministranti, cotte per ministranti, camici per ministranti.

LIBRI LITURGICI: Messali, Lezionari, Rituali, Orazionali per la preghiera universale, Preghiere eucaristiche per la celebrazione, Vangelo della passione.

OGGETTI PREZIOSI O DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO: via Crucis, pastorali, quadri, statue, reliquie, altri oggetti di interesse artistico e storico; sculture di vario genere, *ex voto* ed oggetti preziosi.

BENI MOBILI ESISTENTI NELL'UFFICIO PARROCCHIALE: impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, sistema di allarme antifurto, telefono, computer, fotocopiatrice, proiettore diapositive, televisori, videoregistratori, lavagne, videoproiettori, armadi alti e armadi bassi, librerie, scrivanie, tavoli dattilo, cassettiere, tavoli, sedie, poltrone, poltroncine, divani.

REGISTRI PARROCCHIALI: battesimi, cresime, prime comunioni, matrimoni, defunti, *status animarum*, cronaca parrocchiale, registro delle sante messe, registri di contabilità, legati.

BENI MOBILI NELLA CASA CANONICA: impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, sistema di allarme antifurto, telefono, mobili soggiorno, tavoli, sedie, poltrone, poltroncine, divani, divani letto, comò, specchi, attaccapanni, tavoli portatelevisore, credenze, letti, cassettiere, comodini, scarpiera, armadi alti, armadi bassi, scrivanie, librerie, mobile da cucina.

ELETTRODOMESTICI DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA: cucina, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, televisore.

AUTOVEICOLI di proprietà della parrocchia.

DIPINTI, SCULTURE, IMMAGINI SACRE⁷.

Tutti questi beni dovrebbero essere verificati in tempi adeguati, ovviamente sarebbe bene che ogni parroco faciliti la visita presentando già una lista o comunque trovi un metodo agevole senza ostacolare i visitatori e far perdere loro del tempo prezioso.

Le tempistiche della visita canonica, possono svolgersi su più giorni se necessario perché ogni realtà è diversa, vi sono parrocchie che hanno nel loro territorio diversi enti con personalità giuridica pubblica (es. ricoveri, asili etc.) che necessitano di un lasso di tempo più lungo per l'ispezione.

Anche qui, non c'è una regola o una norma legata alla tempistica, sarà a discrezione dei Convisitatori in accordo con il Vescovo e soprattutto con i parroci e legali rappresentanti.

4.2 Che cosa deve fare il Vescovo

Una volta che il Vescovo decide di indire la visita pastorale, dopo essersi consultato con i vari organismi diocesani, quali il collegio dei Consultori, il Consiglio diocesano per gli affari economici, il capitolo dei canonici e il consiglio presbiterale, determina le strategie su come fare le visite, i tempi e i temi della visita, stilando un programma dettagliato che coinvolga tutta la Chiesa diocesana⁸.

Abbiamo già detto che molti compiti saranno delegati ai

⁷ Cf. A. ROSSI, *I beni della parrocchia*, 47.

⁸ Cf. J. LANDETTE CASAS, «Visita Canónica», 937.

suoi Convisitatori, collaboratori e dipendenti dei vari Uffici della diocesi, questo permette al Vescovo, come abbiamo citato nelle norme dei direttori, di dedicare del tempo ai colloqui personali con i fedeli e di conoscere meglio il suo popolo e la realtà pastorale che sta visitando (cf. *AS* n. 221).

Ma in che modo va effettuata la visita da parte del Vescovo? Il direttorio del 2004 ce lo indica in modo sommario:

nella visita alle parrocchie, il vescovo cerchi di realizzare, secondo le possibilità di tempo e di luogo, i seguenti atti:

- a. celebrare la Messa e predicare la Parola di Dio;
- b. conferire solennemente il sacramento della Confermazione, possibilmente durante la visita;
- c. incontrare il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia;
- d. riunirsi con il Consiglio pastorale o, se non esiste, con i fedeli (chierici, religiosi, e membri delle Società di vita apostolica e laici) che collaborano nei diversi apostolati e con le associazioni di fedeli;
- e. incontrarsi con il Consiglio per gli affari economici;
- f. avere un incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono l'itinerario catechistico;
- g. visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia;
- h. visitare, nei limiti del possibile, alcuni malati della parrocchia.

Il Vescovo potrà anche decidere altri modi di farsi presente tra i fedeli, considerando gli usi del posto e l'opportunità apostolica: con i giovani, per esempio in occasione di iniziative culturali e sportive; con gli operai, per stare in loro compagnia, dialogare, etc. (*AS*, n. 221).

Compito che compete al Vescovo è quello di insegnare dando la priorità alla «predicazione del Vangelo» (can. 386) difendendo e testimoniando il messaggio di Cristo, ed è un «diritto e dovere predicare ovunque, la Parola di Dio» (can. 763; cf. *AS* n. 121a): in Cattedrale, nelle chie-

se, nelle più significative celebrazioni dell'anno liturgico, nelle omelie abituali, nelle innumerevoli occasioni che si presentano, quindi anche nelle visite pastorali, momento favorevole che viene offerto per incontrare tutte le persone indistintamente. I suoi passi, allora si rivolgeranno ai fedeli di altri riti che vivono nell'ambito della diocesi, ai fratelli che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica, a quelle categorie di persone che si sono allontanate dalla pratica religiosa o che hanno necessità di una cura pastorale speciale (come gli operai, gli emarginati) a chi si considera fuori, a chi desidera rimanere ai margini della vita cristiana fino a interessare i non battezzati come i membri di altre religioni o gli atei: «affinché risplenda anche per loro la carità di Cristo» (can. 383 §4).

Di solito la visita pastorale viene eseguita in un giorno di festa, la domenica per esempio, ma non si escludono altri giorni, in quanto le norme non lo dicono⁹.

L'incontro con i propri sacerdoti, in gruppo o singolarmente è importante, perché consente di ascoltare i loro problemi, le loro gioie e le loro difficoltà personali di ministero e vita spirituale, e quando è necessario li può indurre al pentimento e all'osservanza delle norme proponendo dei rimedi¹⁰.

Nei colloqui si possono ottenere varie informazioni sulla realtà parrocchiale e diocesana e quindi, secondo il direttorio è bene che:

9 Parlando con un Arcivescovo, in virtù dei suoi impegni, ha ammesso che spesso svolgeva la visita pastorale anche nei giorni feriali, su più giornate, in modo da avere una certa tranquillità per incontrare e colloquiare con le persone, chierici, i dipendenti e soprattutto i rappresentanti delle associazioni (es. ACR), e degli enti e degli istituti con personalità giuridica pubblica come gli istituti religiosi; quest'ultimo punto si può approfondire: A. PERLASCA, «La capacità patrimoniale degli istituti religiosi», 119.

10 Cf. E. MIRAGOLI, «La visita pastorale», 135.

il Vescovo deve anche prepararsi in modo adeguato ad effettuare la visita, informandosi in precedenza sulla situazione socio-religiosa della parrocchia: tali dati potranno rivelarsi utili a lui e agli uffici diocesani interessati, per avere un quadro reale dello stato delle comunità e adottare gli opportuni provvedimenti (AS. n. 222).

Da quanto visto, potrebbe emergere che attraverso la visita si ottengono più informazioni di quelle che già si conoscono, come la presenza di altre associazioni, un numero di fedeli maggiore; il dialogo a volte favorisce l'intimità relazionale e fa emergere delle verità importanti utili per impostare la pastorale parrocchiale del domani. Quindi elemento importante da non sottovalutare, che a volte rischia di passare in secondo piano, è appunto l'incontro con le persone, nel caso specifico rappresentanti di istituti, associazioni cattoliche, enti, fondazioni, dipendenti; da questo si potrà cogliere in prima persona la fede, la situazione dei sacerdoti, anche le problematiche legate all'amministrazione. Se non si acquisisce una visione d'insieme della realtà e non si fa una corretta valutazione, si potrebbe impostare una pastorale futura irrealistica, come quando alcuni ordinari in modo autoritario e senza le dovute informazioni intraprendono opere grandiose per risolvere delle situazioni a cui invece seguono seri problemi sia per le persone della comunità sia sotto l'aspetto economico che amministrativo¹¹.

L'atteggiamento del Vescovo durante la visita deve essere semplice e amabile, dando esempio di pietà, carità e povertà che insieme alla virtù della prudenza lo contraddistinguono come Pastore della Chiesa. Non si deve poi dimostrare efficientista, ma si deve notare la sua umiltà, bontà, con dedizione all'ascolto e capace di farsi comprendere (cf. AS n. 223).

11 Cf. J. LANDETTE CASAS, «Visita Canónica», 937-938.

Durante la visita, il Vescovo non deve gravare sulla parrocchia, o sui parrocchiani con spese inutili o superflue (cf. can. 398), Non è tenuto a ricevere nulla come diritto di visita e non deve accettare nessun regalo¹².

Detto questo, non vuol dire che il Vescovo non possa essere accolto in festa, per di più quando si fa presente alla comunità è bene accoglierlo con gioia cristiana in quanto Padre e Pastore di quella realtà e di tutta la Chiesa particolare, che si mostra in modo visibile e va incontro ai propri figli.

4.3 La visita del Vescovo agli Istituti religiosi

Nei precedenti capitoli, abbiamo visto in particolar modo la visita alle parrocchie e le associazioni cattoliche, ora facciamo una panoramica anche sulla visita del Vescovo diocesano agli Istituti e alle opere dei religiosi.

Ci chiediamo, i religiosi devono o meno sottostare alla visita del Vescovo?

Il Codice del 1983 afferma al canone 397:

§1 Sono soggetti alla visita ordinaria del Vescovo le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri della diocesi.

§2 Il Vescovo può visitare i membri degli istituti religiosi di diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

Oggetto della visita, come ribadito, sono le «persone» (clero laici, religiosi, associazioni, comunità parrocchiali) gli istituti «cattolici» (scuole centro di istruzione superiore, opere di religione, carità); le cose (utensili sacri, reli-

12 Cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., «Comentario can. 398», 797.

quie, immagini sacre, legati pii, beni temporali ecclesiastici, atti e archivi parrocchiali); luoghi sacri (chiese, oratori, cimiteri)¹³.

Per comprendere la domanda iniziale, dobbiamo prendere in esame un termine che abbiamo toccato nel primo capitolo, «la giusta autonomia».

Per giusta autonomia si può intendere il diritto di qualunque Istituto religioso a condurre una vita propria secondo i propri statuti e senza che ci siano ingerenze esterne. Questo diritto non nasce da una concessione dell'autorità ecclesiastica, ma dalla natura stessa di ciascun Istituto religioso, che in quanto realtà carismatica, dono di Dio fatto alla Chiesa, deve vedersi garantire l'integrità del proprio genere di vita fraterna, l'orientazione distintiva del proprio apostolato, la salvaguardia della propria spiritualità e, in particolare, l'esercizio normale del governo¹⁴.

Il principio di riconoscimento della giusta autonomia di vita degli istituti lo troviamo nel Codice e si afferma ciò che a noi interessa: «Spetta agli ordinari dei luoghi conservare e tutelare questa autonomia» (can. 586 §2).

L'autonomia che non dobbiamo però confondere con l'indipendenza, cioè svolgere ogni atto e attività sotto la propria autorità.

Detto questo, è interessante come l'autore PierMario da Soncino fa una distinzione di due specie tra quegli aspetti della vita religiosa che diciamo «interni» al quale si riferisce la visita che nella tradizione riceve il nome canonica, il secondo lo possiamo inquadrare in quelle opere secondo il canone 678 §1 che riguarda la cura di anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato, ossia di tutte quelle attività che pur rientrando nel carisma

13 Cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., «Comentario can. 397», 794.

14 Cf. P. DA SONCINO, «La visita del vescovo diocesano agli Istituti», 160.

dell'Istituto, si può qualificare come «esterna»; e quest'ultimo punto per sua natura sottostà in modo peculiare alla cura e alla vigilanza del Vescovo e l'autore la definisce visita pastorale¹⁵.

Per la visita canonica agli Istituti religiosi si fa riferimento al canone 628 §2 che afferma:

È diritto e dovere del Vescovo diocesano visitare, anche riguardo alla disciplina religiosa:

1° i monasteri sui iuris di cui al can. 615;

2° le singole case di un Istituto diocesano situate sul proprio territorio.

Notiamo che l'attore principale della visita è il Vescovo diocesano, che può visitare esclusivamente i monasteri *sui iuris*, e le singole case di un Istituto di diritto diocesano nel territorio della diocesi. Nel secondo punto si fa riferimento alle singole case della comunità religiosa, che comprendono certamente le persone e i luoghi ad essa destinati, ma non le scuole annesse alla casa e aperte esclusivamente agli alunni dei propri istituti. (cf. parte finale del can. 683 §1); in tal senso si rispetta la giusta autonomia ma si lascia al Vescovo comunque il dovere e diritto di vigilare sull'insegnamento della dottrina cristiana e di intervenire in caso di abusi, ricorrendo ai Superiori maggiori ed eventualmente alla Santa Sede.

Per quanto concerne alla disciplina religiosa si intende quelle direttive proposte dal diritto proprio o dalle autorità interne del monastero o dell'istituto, finalizzate a dare una regola di condotta comune ai membri della comunità in vista del buon ordine. Viene quindi escluso dall'oggetto della visita, l'aspetto interno, sia della casa che dell'Isti-

15 Cf. P. DA SONCINO, «La visita del vescovo diocesano agli Istituti», 163.

tuto se si tratta di visitare una casa religiosa che sia nello stesso tempo la sede principale di una congregazione di diritto diocesano¹⁶.

Circa invece la visita pastorale del Vescovo ad un Istituto religioso, il canone 683 afferma:

§1 Il Vescovo diocesano, nel tempo della visita pastorale e anche in caso di necessità, può visitare, sia personalmente, sia per mezzo di un altro, le chiese e gli oratori, cui abitualmente accedono i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità, sia spirituale che temporale, affidate ai religiosi; non però le scuole, che esclusivamente aprano ad alunni propri dell'Istituto.

§2 Se scoprisse degli abusi, ammonito invano il Superiore religioso, egli stesso può di propria autorità provvedere.

In questo canone il Vescovo può visitare tutti gli Istituti di diritto diocesano, ma anche quelli di diritto pontificio (questa norma è generale e non fa specificazioni, cf. can. 397 §2), dagli Istituti clericali, a quelli laicali, dagli Istituti maschili a quelli femminili.

L'oggetto della visita riguarda le chiese, gli oratori, le scuole, e altre opere di religione o carità sia spirituale che temporale affidate ai religiosi. Ma l'accesso a queste strutture deve essere abituale, da persone che non appartengono alla comunità religiosa, e quindi l'oratorio della comunità annesso alla casa non è oggetto di visita pastorale.

Per quanto riguarda le «opere proprie», sono da intendersi quelle attività particolari legate alla fondazione dell'Isti-

16 Un Vescovo che ha la casa principale di un Istituto di diritto diocesano situata nella sua diocesi, non può visitare la curia generalizia in quanto tale o intromettersi nel governo generale dell'Istituto, perché ne diventerebbe il Superiore interno, cosa non giusta né rispetto all'autonomia, né nei confronti degli altri ordinari, nel caso l'Istituto fosse presente in più diocesi.

tuto, o alle sue tradizioni disciplinate con il diritto proprio, come per esempio l'insegnamento scolastico o l'assistenza agli ammalati; di conseguenza sono legate alla missione dell'Istituto e appartengono al patrimonio che il canone 586 tutela con il riconoscere a ciascun Istituto la giusta autonomia di vita; però il termine «opere affidate» si può intendere in senso più ampio che abbracci anche le «opere proprie» quando entrano nel campo indicato dal canone 678 §1 che rientra nella potestà dei vescovi, relativo:

– alla cura delle anime, questa funzione è connessa ad un ufficio conferito dalla competente autorità ecclesiastica (cf. can. 150) e comprende tutte quelle funzioni e quegli atti, che chi ha la cura d'anime esercita verso i fedeli a lui affidati;

– l'esercizio pubblico del culto divino, esercitato a nome della chiesa da persone legittimamente incaricate (cf. can. 834 §2) che devono attenersi al diritto universale della Chiesa e al Vescovo diocesano spetta inoltre: «vigilare che non si insinuano abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei santi e nell'amministrazione dei beni» (can. 392 §2);

– le altre opere di apostolato, comprende tutte le attività apostoliche che un IR sviluppa nella Chiesa universale, e il Vescovo che ha la cura pastorale della diocesi, ha la responsabilità di ogni opera ordinata al bene del popolo di Dio.

Altre competenze dei Vescovi verso i religiosi:

– possono proibire ad un membro di un Istituto religioso di dimorare nella loro diocesi, ma per una causa molto grave e urgente (cf. can. 679); comunque la materia sulla quale può intervenire il Vescovo non riguarda la disciplina interna, bensì i comportamenti esterni del religioso;

– possono prendere provvedimenti, di propria autorità,

nei confronti delle opere dei religiosi ove si riscontrassero abusi, ma dopo che sia stato inutilmente avvisato il Superiore religioso (cf. can. 683 §2);

– hanno l'autorità e la direzione delle opere che da loro sono affidate ai religiosi (cf. can. 681 §1) salvo il diritto del Superiore religioso, e nel caso dovrà essere stipulata una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'Istituto;

– sono tenuti (*ne omittant*) «ad urgere, quando occorra, il religioso a restare fedele alla disciplina dell'Istituto» (can. 678 §2)¹⁷.

Il Vescovo durante la visita, può interrogare legittimamente i religiosi i quali devono rispondere sinceramente e secondo verità (cf. can. 628 §3); le cose chieste devono essere attinenti alla visita, senza indurli a manifestare la propria coscienza o violando l'intimità propria del religioso (cf. can. 630 §5).

4.4 Aspetti celebrativi

Oltre la visita alle persone, cose e luoghi, non di meno importanza riguarda la cura dell'aspetto celebrativo.

L'autore Giovanni Stocchiero nel suo «Manuale per la Visita Pastorale» nella parte «Istruzioni e cerimonie» ha segnalato come la preparazione e la visita del Vescovo dovevano essere eseguite scrupolosamente. Purtroppo non vi è il tempo materiale per approfondire questa istruzione, che descrive la sequenza delle funzioni da svolgersi, ne vediamo solo un estratto con una citazione relativa ad una parrocchia di media grandezza:

¹⁷ Cf. A. MONTAN, «L'apostolato degli Istituti religiosi», 306-308.

nel tardo pomeriggio arrivo ai confini dell'abitato – accoglienza solenne e processione alla chiesa parrocchiale – primo discorso alla popolazione – esequie al cimitero o in chiesa – benedizione eucaristica – cena a ricevimento dei laici o dei sacerdoti; all'alba messa e comunione generale – amministrazione della cresima – visita alle chiese sussidiarie, asili, frazioni – esame dialogato di catechismo ai fanciulli – spiegazione della dottrina cristiana agli adulti – discorso di saluto e di ricordo ai fedeli.

Contiene tutto il necessario al buon andamento della Visita: niente viene lasciato al caso o all'improvvisazione, al contrario tutto è regolato, stabilito e fissato con puntigliosa precisione dai riti ai canti, dagli inchini alle preghiere, dagli abiti al ricevimento in canonica¹⁸.

Si denota quanto era ed è importante l'attenzione per gli aspetti celebrativi e su questo punto, ci viene incontro il *Caerimoniale Episcoporum* edito nella prima edizione del 1968 e rinnovato con l'ultima edizione del 1999, il quale fa riferimento alla *Pars VIII* intitolata: «Le celebrazioni liturgiche congiunte con gli Atti solenni del Governo episcopale» con tre capitoli che vengono presi in esame: 1) i Concili plenari o provinciali e i Sinodi diocesani; 2) la visita pastorale; 3) l'immissione dei nuovi parroci¹⁹.

In questa struttura, la «visita pastorale» riacquista tutto il vero significato, in quanto viene considerata quale atto solenne del governo episcopale e viene ricollocata accanto ad altri atti unici del ministero episcopale, quali i Concili provinciali e il Sinodo Diocesano²⁰.

Detto questo, vediamo e richiamiamo alcuni elementi essenziali del Cerimoniale, dei nn. 1177-1184.

¹⁸ G. STOCCHIERO, *Manuale per la visita pastorale*, 19; interessante da leggere in ambito cerimoniale: DIOCESI DI TRENTO, *Direttorio-cerimoniale per la s. visita personale nella Archidiocesi di Trento*, 1954.

¹⁹ Cf. *Caerimoniale Episcoporum*, Città del Vaticano, 1999.

²⁰ Cf. E. MIRAGOLI, «La visita pastorale», 144.

Il numero 1177 afferma:

Il vescovo, nell'adempire il dovere di visitare le parrocchie e le comunità della sua diocesi, non dia l'impressione di compiere un dovere puramente amministrativo, ma si faccia chiaramente conoscere dai propri fedeli come annunciatore del vangelo, dottore, pastore e gran sacerdote del proprio gregge.

Viene sottolineato come il Vescovo sia e deve essere prima di tutto l'araldo del Vangelo facendosi conoscere dai fedeli; la sua permanenza dovrebbe essere abbastanza sufficiente per permettergli non solo di celebrare le liturgie ma anche di «esaminare, promuovere, favorire e indirizzare ad unità di azione l'apostolato dei presbiteri e dei laici e le opere di carità» (CE n. 1178).

Nel Cerimoniale, si danno delle indicazioni quando il Vescovo si presenta alla visita pastorale per celebrare la santa messa, di solito la domenica giorno del Signore e tempo in cui la maggior parte dei fedeli ha la possibilità di partecipare; si esprime che il Vescovo sia convenientemente ricevuto: «in modo solenne alla porta della Chiesa o nella stessa Chiesa sia dal clero che dal popolo in presenza di canti festosi segno dell'accoglienza e dell'amore della gente verso il proprio Pastore» (CE n. 1179).

Da un punto di vista pratico, vediamo i momenti successivi all'accoglienza:

alla porta della chiesa il vescovo, viene ricevuto dal parroco, rivestito di piviale, che presenta al bacio del vescovo l'immagine del crocifisso; quindi gli porge l'aspersorio con l'acqua benedetta. Il vescovo asperge sé stesso e i fedeli. Quindi il vescovo, dopo una breve adorazione in silenzio al S.S. Sacramento, si reca al presbiterio, dove il parroco, stando davanti all'altare, invita i fedeli a pregare per il vescovo e dopo una breve preghiera in silenzio, proclama l'orazione colletta *O Dio, pastore eterno* oppure: *O Dio, pastore e guida*

di tutti credenti, come si trovano nel «Messale Romano»²¹. Quindi il vescovo saluta il popolo e spiega quali siano le incombenze in occasione della visita; infine proclama l'orazione del titolo della chiesa o del patrono del luogo e benedice il popolo nel modo consueto. Il parroco infine congeda l'assemblea (CE n. 1180).

Se la messa viene celebrata subito dopo l'orazione: «il Vescovo indossa alla sede le vesti sacre e con lui concelebrano i presbiteri che hanno la cura pastorale della parrocchia e che vivono nel territorio» (CE n. 1181). Nel ruolo di Pastore della sua Chiesa è incoraggiato non solo ad amministrare la cresima, ma anche altri sacramenti, affinché possa essere visto come «il principale dispensatore dei misteri di Dio» e dell'intera vita liturgica della diocesi (CE n. 1182), specialmente visitando gli ammalati se vi sarà la possibilità di poterlo fare.

Un richiamo importante è anche l'opportunità alla preghiera per i defunti al cimitero con l'aspersione (cf. CE 1184).

Per completare i riferimenti normativi, va ricordato, infine che anche il «Manuale delle Indulgenze» sottolinea a suo modo l'importanza della visita pastorale accordando la possibilità dell'indulgenza plenaria ai fedeli che partecipano a una funzione presieduta dal Visitatore²².

4.5 Atti finali

Conclusa la visita alle parrocchie, alle opere che dal Vescovo vengono affidate ai religiosi, ai monasteri *sui iuris*,

21 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Messale Romano, 2020; per il nuovo Messale Romano, le Messe «per varie necessità» ora fanno riferimento alla pagina 497.

22 Cf. PENITENZIERIA APOSTOLICA, Manuale delle Indulgenze, 93.

alle singole case degli Istituti di diritto diocesano e agli enti con personalità giuridica pubblica che sono nel suo territorio, dopo aver raccolto tutte le relazioni dei Convisitatori, il Vescovo redige:

un documento che testimoni la avvenuta visita per ciascuna realtà visitata, dove ricordi la visita svolta, apprezzi gli impegni pastorali e stabilisca quei punti per un cammino più impegnato della comunità, senza tralasciare di far presente lo stato dell'edilizia di culto, delle opere pastorali e di altre eventuali istituzioni pastorali (AS n. 224).

Il Vescovo potrà disporre con cognizione di causa eventuali interventi che riterrà necessari per risanare particolari situazioni e comunque dare delle indicazioni alle parrocchie stabilendo delle linee conduttrici per il futuro per quella realtà ecclesiale visitata²³.

Pur non essendoci specifiche disposizioni normative in merito, è di buon uso e utile che l'esito della visita sia notificato ai visitati; di solito lo si fa con una lettera o in alcuni casi si tratta di un vero e proprio «*Decretum de visitatione*» in cui il Vescovo può indicare nel caso elementi, fatti, circostanze che risultino essere problematici. Oltre a questo il Vescovo può anche disporre di una serie di condotte (attive, o omissive) per rimediare ai problemi segnalati.

La redazione del documento della visita svolta è l'atto quindi conclusivo della visita pastorale/canonica: da una parte così si attesta che la visita è stata compiuta nel modo indicato, dalla compilazione dei questionari relativo all'aspetto statistico, pastorale, economico-patrimoniale-liturgico, con l'ispezione dei vari locali e luoghi, e, dall'altra parte, che la visita sia stata svolta in modo personale at-

23 Cf. P.G. MICCHIARDI «Il convisitatore nella visita pastorale», 152.

traverso relazioni e colloqui per comprendere meglio gli aspetti positivi e negativi.

Tutti questi elementi raccolti durante le visite, saranno preziosi per quando il Vescovo dovrà compiere la visita *ad limina*, presentando appunto la situazione della Chiesa particolare affidata alla sua cura, sia al Romano Pontefice, che ai Dicasteri della Curia Romana²⁴.

24 Per un approfondimento, cf. G. GHIRLANDA, «La visita ad limina apostolorum», 359-372.

5. ESEMPIO PRATICO «POST-VISITA PASTORALE»

Dopo aver visto tutti gli elementi fondamentali per affrontare una visita, dalla preparazione, allo svolgimento e chiusura, vogliamo vedere in concreto un esempio del «dopo visita» per capire l'aspetto pratico.

Ci siamo confrontati con alcuni sacerdoti, che avevano eseguito le visite, chiedendo se era possibile attingere ad alcuni documenti di visita delle loro diocesi, per comprenderne bene come si redigono i verbali del Convisitatore e le misure che un Vescovo può prendere in caso di irregolarità o di abusi.

Nonostante la disponibilità, non ci è stato possibile attingere a questo tipo di atti, per vari motivi: innanzitutto, si tratta di documenti che appartengono alle diocesi e i documenti sono comunque riservati. In seconda battuta la mole di materiale presente negli archivi diocesani avrebbe impegnato molto tempo nella nostra ricerca sia per quanto riguarda le parrocchie sia le persone giuridiche pubbliche. L'ultimo aspetto, riguarda sacerdoti che in virtù delle visite subite, sono incorsi in sanzioni canoniche, e per ragioni legate alla privacy non è possibile attingere a

questo genere di materiale, in quanto sono ancora viventi.

In virtù di questo, abbiamo cercato di prendere in esame la seconda visita pastorale di Mons. Pellizzo Arcivescovo di Padova eseguita in una piccola parrocchia padovana: «Santa Maria Immacolata» del secolo scorso (1921-1923). Dopo aver svolto la visita il Vescovo fa le sue osservazioni.

Attingiamo da fonti prese dal libro dell'autrice Liliana Billanovich Vitale²⁵ (molti nomi di località, persone e cose non esistono più).

Vediamo come il Vescovo Luigi Pellizzo esprime i suoi giudizi sintetici per ogni voce e fa le sue considerazioni in modo schematico partendo dalle statistiche parrocchiali.

Territorio

caratteri geografici topografici: la parrocchia, con un'estensione non superiore ai 4 km, è situata in «luogo piano e salubre» chiusa a nord dal canale Battaglia.

Frazioni e contrade: 7 contrade (Sant'Antonio, Vo' di Placca, Cuccàra, della Palazzina, san Pelagio, Mezzavia, Centro).

Viabilità: a) esterna: ha comode strade che mettono in comunicazione coi paesi limitrofi, dista da Padova circa 8 km; b) interna: tutte le contrade hanno comodo accesso alla parrocchiale, in quanto le strade sono in buono stato.

Contestazioni e mutazioni: la contrada Mezzavia, già appartenente alla parrocchia di Carrara San Giorgio, fu aggregata a quella di Terradura nel 1912.

Popolazione della parrocchia

abitanti (1100), famiglie (151); movimento medio negli ultimi 5 anni: a) nati (35), b) morti (16), matrimoni (6); composizione sociale, prevale la condizione agricola.

²⁵ Cf. L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pellizzo*, 497-504.

Condizioni religiose: il Vescovo dichiara che è una popolazione «in generale» religiosa, ma si lamenta una certa freddezza di una parte della gioventù, «che ancora risente gli sviamenti e gli sconcerti avuti dalla guerra»²⁶.

Da un punto di vista educativo, i genitori hanno a cuore l'istruzione e l'educazione cristiana dei figli, ma manca la costanza.

Il sacerdote in generale è rispettato, come si rispetta il parroco della parrocchia che gode di una certa influenza.

Per quanto concerne i sacramenti: tutti sono battezzati, «ci si è lamentati solo per qualche ritardo di 2 mesi dalla nascita»²⁷. Tutti muoiono cristianamente, chiamando in tempo il sacerdote e tutti hanno avuto un funerale religioso. Il parroco va spesso a trovar gli infermi, a cui porta il viatico.

Emerge che esiste il concubinato in una parrocchia, nonostante il parroco abbia provato vari tentativi di separazione. Si cerca di preparare i nubendi ad affrontare con serietà il sacramento perché il matrimonio sia celebrato con «convenienza e devozione».

Fate poche eccezioni, i sacramenti sono frequentati oltre a Pasqua anche nell'ottavario dell'Immacolata, ricorrenza celebrata con particolare solennità. Alla confessione c'è «una certa frequenza fra le donne adulte, ma fra gli uomini c'è l'abitudine di andare a Pasqua e alla funzione delle quarant'ore» ma c'è chi si confessa fuori la propria parrocchia²⁸.

Le feste sono santificate con la messa e il riposo.

In linea generale si osservano i precetti del magro e del digiuno.

26 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 498.

27 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 498.

28 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 498.

Funzioni di culto e di predicazione: alla messa feriale, celebrata «eccetto qualche rarissima volta»²⁹, ogni giorno dal parroco, il popolo in generale interviene. Non si recita il rosario alla sera, ma soltanto il giorno di maggio e nell'ottavario dei morti. Alle funzioni festive pomeridiane «parte della gioventù, specialmente maschile»³⁰, non interviene.

Nei giorni festivi si tiene sempre la spiegazione del vangelo alla messa parrocchiale, mentre nella seconda messa «si parla brevemente» su qualche argomento morale o del mistero del giorno» e in tutte le domeniche e feste;

«da parecchio tempo sono state sospese le lezioni di catechismo per adulti sostituite da argomenti morali, esortazioni etc.»³¹.

All'ora di adorazione ci sono solo i membri della Confraternita del S.S., ma «ogni membro della famiglia fa l'offerta in cera o in denaro»³².

Esiste una piccola *schola cantorum*.

Dopo la prima comunione i bambini si accostano ai sacramenti ogni domenica per alcune settimane, quindi una o due volte al mese. La cresima non è troppo anticipata, né posticipata.

Dottrina cristiana: non ancora organizzata secondo le prescrizioni, causa le particolari condizioni locali dovute alla guerra. Si deve aggiungere anche il grave deperimento di salute del parroco da tre anni a questa parte.

Osservazioni dei fabbricieri³³: «la popolazione è buona e

29 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 498.

30 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 498.

31 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 499.

32 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 499.

33 Persone che sovrintendono all'amministrazione degli edifici

generosa, la chiesa vive delle offerte dei fedeli³⁴».

Condizioni morali: il Vescovo annota che la moralità pubblica in generale è quella che si riscontra comunemente in questi paesi dei dintorni (non specifica altro).

Vizi e scandali: una certa parte dei lavoratori usa turpiloquio e bestemmia; non ci sono però pubblici scandali.

Condizioni intellettuali: la popolazione non è molto istruita; dai vent'anni in su predomina l'analfabetismo.

Scuole: a) due classi elementari pubbliche, dipendenti dalla provincia, miste: «non danno che scarsi profitti, essendo esse sproporzionate e insufficienti al numero degli iscritti³⁵», b) si tentò prima della guerra di istruire una scuola serale per gli adulti operai, ma con scarso risultato.

Asilo infantile: «non esiste, eppure sarebbe tanto utile e necessario» ma è impossibile istituirlo per l'assoluta mancanza di mezzi»; esiste invece in contrada Mezzavia «una camera di custodia» che serve a tenervi raccolti e custoditi alcuni bambini, inferiori ai 6 anni, che appartengono ad alcune famiglie della contrada, le quali altrimenti, «se li vedrebbero ogni momento scivolare fra i pericoli della strada; sono affidati ad una ragazza non ancora ventenne che ha una condotta irrepreensibile³⁶».

Condizioni economiche: la popolazione, nella sua massima «parte agricola», si trova in genere in condizioni economiche «soddisfacenti».

Il lavoro minorile e femminile è regolato secondo le norme e le prescrizioni dovute.

ecclesiastici.

34 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 500.

35 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 500.

36 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 501.

Il fenomeno migratorio: il paese non è al momento soggetto né ad emigrazioni né a immigrazioni.

– Strutture:

Luoghi di culto: 1) Chiesa parrocchiale, dalle notizie storiche la chiesa non è consacrata ed è stata ampliata nel 1912; b) condizioni dell'edificio: «in buono stato solo il tetto ha bisogno di restauro³⁷». Secondo i fabbricieri la chiesa restaurata è in ottimo stato, campane e campanile a posto; c) opere d'arte, nessuna.

Oratori pubblici: a) della maternità di Maria, in contrada San Pelagio, di proprietà dei coniugi Zaborra di Padova, con un altare: prima della visita il Vescovo era in buone condizioni, «ma nel tempo della guerra – scrive il parroco – fu adibito per usi militari; i sacri arredi furono ritirati dalla famiglia padronale». Ai proprietari spetta l'onere di far celebrare alcune messe, ma da parecchi anni la famiglia manca di soddisfare al suo dovere.

L'oratorio godrebbe di molti privilegi, fra cui quello di conservare il S.S., «nel tempo di villeggiatura»; b) l'oratorio in contrada Mezzavia è stato restaurato, ma secondo il parroco, non ancora provvisto di paramenti e di arredi sacri conformi alle prescrizioni liturgiche, fornito di due altari, ufficiato ogni tanto dal parroco.

Capitelli e immagini sacre: c'è qualche nicchia con devota immagine fra i rami di qualche albero.

Cimitero: «posto in luogo alto e asciutto» a circa 300 metri dalla parrocchiale, ben difeso da muri e da cancelli e ben tenuto come luogo sacro», è privo di cappelle, ha una cella come sepolcro per i sacerdoti; esiste un «piccolo riparto» separato per i non battezzati.

– Clero:

37 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 501.

nei diari si fanno delle osservazioni sul Clero: a) dei fabbricieri: il parroco è ben visto, compatito per il suo stato di salute, avrebbe bisogno di un aiuto; b) del parroco: non incontra difficoltà cerca l'uniformità se vi sono diversità di vedute; «non omette di leggere» il Bollettino diocesano.

– Associazioni pie:

troviamo la Confraternita del S.S. riordinata e confermata nel 1836, non ha rendite, vive di offerte; poi vi sono le pie unioni e congregazioni: a) Terz'ordine francescano, eretto nel 1883, privo di rendite fisse con 14 iscritte; b) dottrina cristiana, non ancora eretta secondo le prescrizioni, «e ciò per le condizioni particolarmente difficili del luogo».

– Azione cattolica:

gruppo dell'unione popolare, costituito nel settembre 1920, aderente alla direzione diocesana, conta 12 soci; circolo giovanile «che dona buone prove dello spirito cattolico che lo anima»³⁸, conta 30 soci.

Non ci sono associazioni non cattoliche.

– Stampa:

non c'è diffusione di stampa «cattiva»; stampa «buona» nel «Il foglietto della domenica», «Il messaggero», «Primavera di vita».

– Vita amministrativa:

amministrazione comunale: «appare di carattere neutro, non pone ostacoli all'esercizio del culto e all'insegnamento catechistico»; la popolazione «non omette di iscriversi nelle liste elettorali e di formare negli elettori la coscienza dei loro diritti e doveri in relazione alla morale cristiana»³⁹.

38 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 503.

39 L. BILLANOVICH VITALE, *La seconda visita pastorale di Luigi Pelizzo*, 504.

– Dichiarazioni e osservazioni:

il Vescovo trova la Chiesa ben disposta, con altari, confessionali, vasi sacri e paramenti, trova complessivamente sufficiente la dottrina cristiana, che all'inizio dell'esame era parsa poco curata.

Il Vescovo in conclusione così dispose: di collocare fuori dal coro i quadri della *via crucis*; porre il simbolo eucaristico sul tabernacolo; nell'archivio completare il registro dei cresimati e annotare ordinatamente nel registro le collette prescritte. Oratorio della maternità di Maria: riconciliarlo secondo il rito dopo l'uso profano della guerra; restaurarlo e pulirlo internamente; ricollocare al loro posto i quadri della *via crucis*; adempiere in futuro fedelmente al legato di messe inerente l'oratorio e provvedere al più presto all'adempimento degli altri oneri.

Come abbiamo letto sono tutte osservazioni, considerazioni e istruzioni molto dettagliate che ci hanno permesso di vedere e capire il «dopo -visita» sotto un profilo pratico. Questo schema può essere utile ma non è vincolante, in quanto non vi è nessuna norma, o documento che lo prescrive.

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione di questo terzo capitolo in cui abbiamo cercato di tendere lo sguardo all'aspetto pratico relativo alla preparazione della visita e al suo svolgimento, ci preme sottolineare che le normative e i documenti su questi punti esaminati, sono generali, non spiegano a fondo e nel dettaglio in che modo devono agire i Convisitatori e i collaboratori con lo stesso Vescovo.

Entrambi i codici, e i direttori, come abbiamo visto, non ci dicono come i Convisitatori e i collaboratori si devono comportare.

Quindi ribadiamo che non esiste un *modus operandi* specifico e un modello comune di come devono essere eseguite le visite canoniche, soprattutto che possa andar bene per tutte le realtà visitate.

Dagli studi è emerso che è bene, ma non è obbligatorio, che i Convisitatori svolgano se possibile, la visita canonica di ispezione prima che il Vescovo incontri la propria gente, per far sì che il Vescovo abbia anzitempo «tra le mani» del materiale e delle conoscenze oggettive sulla realtà da visitare.

Abbiamo espresso che una sorta di «guida della visita» risultano essere i questionari, ma sorge una domanda: qual'è il questionario più utile e completo? Confrontando a prima vista i questionari delle diverse diocesi, molti sono incompleti, si è riscontrato che non vi è un modello uniforme standardizzato, e ogni diocesi adotta dei modelli differenti, sia come stile e forma, e in parte anche nel contenuto.

Siamo infine d'accordo nel dire che l'ispezione non deve essere svolta per trovare gli errori, ma deve essere un'indagine eseguita con uno spirito fraterno per aiutare il parroco con la parrocchia e i rappresentanti legali degli Enti, ad evitare di cadere nelle sanzioni amministrative civili e penali.

Infine l'autore Paolo Gherri, facendo riferimento ad alcune diocesi italiane, ha parlato di istituire per l'occasione delle visite, un Ufficio *ad hoc* per la visita pastorale a servizio delle Parrocchie e degli Enti Ecclesiastici cattolici: a noi sembra una buona soluzione, perché si concentra il tutto in un unico ufficio amministrativo, ovviamente, bisognerà capire se ogni diocesi ha gli spazi ed è in grado di poterlo fare. Quest'ultimo spunto ci è parso interessante, ma non è ci stato possibile approfondire per motivi di tempo e dei limiti della tesina. Vedremo se in un futuro prossimo ci sarà l'occasione di fare una ricerca più approfondita per capire anche il pensiero di altri autori su questo punto specifico.

CONCLUSIONE

L'intento iniziale è stato quello di capire bene come «funziona» la visita canonica/pastorale da un punto di vista pratico.

Dobbiamo dire che inizialmente la difficoltà maggiore è stata la ricerca del materiale di studio che consentisse di capire le dinamiche pastorali e amministrative a livello appunto pratico.

Prendendo in esame i diversi testi, abbiamo notato specialmente dopo il Concilio Vaticano II, che molti concetti relativi alla visita, sono stati ripetuti più volte, e molti testi richiamano soprattutto i documenti attinenti ai direttori e ai canoni del Codice del 1983 senza particolari novità pratiche.

Abbiamo allora dovuto ricercare del materiale prima del Concilio Vaticano II, che è più copioso, per capire meglio le attività pratiche delle visite, in quanto, rispetto al materiale del tempo attuale come già scritto nell'ultimo capitolo, per motivi legati alla privacy molte attività svolte e il loro contenuto nei documenti, rimane riservato e non può essere di dominio pubblico.

Leggendo poi le normative e i diversi documenti si è notato positivamente come l'evoluzione storica della visita,

ha posto al centro la «persona», sottolineando l'aspetto importante della relazione che ci deve essere e che si deve creare tra le parti attive e passive della visita, soprattutto il dialogo con i fedeli, che sono il popolo di quella determinata Chiesa particolare a cui il Pastore (Vescovo) fa visita.

Di rilevanza sono poi i questionari, e possiamo affermare che sono delle vere e proprie «linee guida» per i parroci, in quanto contengono, o dovrebbero contenere tutti gli elementi essenziali della parrocchia, e di conseguenza consentono ai Convisitatori e ai collaboratori del Vescovo di esaminarli alla luce delle ispezioni eseguite in loco.

Il limite di questo lavoro, e non poteva essere diversamente, è stata una ricerca legata soprattutto alla parrocchia e meno agli altri enti riconosciuti che godono di personalità giuridica, nonostante abbiamo chiarito e fatto la differenziazione tra associazioni pubbliche e private cattoliche, e approfondito la visita agli Istituti religiosi.

L'unico punto che sarebbe stato interessante affrontare e discutere nella tesi riguarda le Unità pastorali; se ne parla e si sta scrivendo molto su questo argomento, in modo particolare in Italia. Però dobbiamo dire, che non abbiamo trovato dei testi, che ci presentino le Visite pastorali/canoniche nelle Unità pastorali, e allora ci domandiamo: come devono essere fatte? Il *modus operandi* è lo stesso per le parrocchie? Hanno delle responsabilità i collaboratori pastorali (sacerdoti) e come si devono comportare durante la visita? Queste sono solo alcune domande che ci siamo posti e che non abbiamo trovato risposta nei testi.

In conclusione, da quanto emerso dalla nostra ricerca, riteniamo e crediamo che chi legga questa tesina possa trarre da essa degli elementi utili e necessari per approcciarsi ad affrontare una visita canonica.

Abbreviazioni

§	paragrafo
<i>AAS</i>	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
ACR	Azione Cattolica Ragazzi
AFF.	Affari
<i>AS</i>	<i>Apostolorum Successores</i>
art.	articolo
artt.	articoli
can.	canone
cann.	canoni
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
<i>CE</i>	<i>Caerimoniale Episcoporum</i>
CEI	<i>Conferenza Episcopale Italiana</i>
cf.	confronta
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i>
CLSt	Canon Law studies
Comm.	Commissio
<i>Comm.</i>	<i>Communicationes</i>
Congr.	Congregazione
Cons.	Consiglio
Cost. Ap.	Costituzione Apostolica
Decr.	Decreto
<i>DPME</i>	<i>Directorium Ecclesiae Imago</i> de pastorali ministerio Episcoporum
etc.	eccetera
ed.	editore
es.	esempio

<i>EV</i>	Enchiridion Vaticanum
<i>IL</i>	<i>Instrumentum Laboris</i>
<i>IMA</i>	Istruzione in Materia Amministrativa
IR	Istituto religioso
IVC	Istituti di Vita Consacrata
km	kilometro/i
Lett. Ap.	Lettera Apostolica
M.p.	Motu proprio
mod.	modulo
n.	numero
<i>NewCom</i>	rivista
nn.	numeri
P.A.	Pubblica Amministrazione
Past.	Pastorale
<i>PGr</i>	<i>Pastores gregis</i>
Pont.	Pontificia
q.	quaestio
RSA	Residenza sanitaria assistenziale
Soc.	Società
ss.	seguenti
S.S.	Santissimo
SVA	Società di Vita apostolica
TFR	Trattamento di fine rapporto

Bibliografia

FONTI

1 Documenti conciliari

(in ordine cronologico)

Concilio Terraconense, Mansi, VIII, 539-546.

Corpus Iuris Canonici, ed., E. FRIEDBERG – A. RICHTER, Leipzig 1879.

GRATIANUS, *Decretum* [Magistri Gratiani], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, I, Lipsiae 1879.

Decretales Gregorio IX, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1-928.

GASPARRI, P. – SEREDI, J., ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I-IX, Roma 1923-1939.

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 21 nov. 1964, *AAS* 57 (1965) 5-71.

Decreto sull'Ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, 28 ott. 1965, *AAS* 58 (1966) 673-701.

Decreto *Ad gentes*, 7 dic. 1965, *AAS* 58 (1966) 947-990.

Decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dic. 1965, *AAS* 58 (1966) 991-1024.

2 Documenti dei Romani Pontefici

(in ordine cronologico)

PAOLO VI

Motu Proprio *Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787.

Allocuzione per l'apertura della Visita pastorale, 9 aprile 1967, AAS 59 (1967) 413-416.

Esortazione apostolica, *Evangelica Testificatio*, 29 giugno 1971, AAS (1971) 497-526.

Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1972, AAS 64 (1972) 202-205.

Discorso alla Rota Romana, 8 febbraio 1973, AAS 65 (1973) 95-103.

GIOVANNI PAOLO II

Allocuzione alla Rota Romana del 4.2.1980, AAS 72 (1980) 172-178.

Costituzione Apostolica, *Pastor Bonus sulla Curia Romana*, AAS 80 (1988) 841-934.

Esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, AAS 84 (1992) 657-804.

Epistola Enciclica, *Veritatis Splendor*, AAS 85 (1993) 1133-1228.

Esortazione Apostolica postsinodale *Pastores Gregis*, 16 ottobre 2003, AAS 96 (2004) 825-924.

3 Documenti della Curia Romana

(in ordine alfabetico)

Caerimoniale Episcoporum, editio typica, Città del Vaticano, 1999.

CONGR. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, Città del Vaticano 2013.

CONGR. PER I VESCOVI

Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, EV 22 1575-2159.

Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Ecclesiae Imago*, 22 febbraio 1973, EV 4 (1978) 1226-1487.

Direttorio per la Visita «ad Limina», Città del Vaticano 1988.

Formulario per la relazione quinquennale, Città del Vaticano 1997.

PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Manuale delle Indulgenze*, Città del Vaticano 2016.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare *Come è ben noto*, 15 settembre 2006, in EV 23/1473-1477.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare *Nel corso*, circa la funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, 2 febbraio 1997, in EV 16/74-99.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

«Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant», *Comm.* 1 (1969) 77-85.

Schema Canonum Libri II De Populo Dei, Città del Vaticano, 1977.

Codex Iuris Canonici: Schema Novissimum, Città del Vaticano, 1982.

SINODO DEI VESCOVI, X Assemblea Ordinaria, Il Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo, *Instrumentum Laboris*, Città del Vaticano 2001, 95-103.

4 Documenti delle Conferenze Episcopali

(in ordine alfabetico)

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Decreto Generale, *Disposizioni per la Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 2018.

Nota pastorale, *Il volto missionario nelle parrocchie in un mondo che cambia*, Roma 2004.

Istruzione in materia amministrativa, *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 8/9 (2005) 325-427.

Messale Romano, editio typica tertia, Roma 2020.

5 Altre fonti giuridiche

(in ordine alfabetico)

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioanni Pauli PP. II promulgatus, AAS 82 (1990) 1033-1364.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioanni Pauli PP. II promulgatus, AAS 75/II (1983) I-XXX; 1-324.

DIOCESI DI NUORO

Questionario per le parrocchie [accesso: 15 giugno 2021], <http://www.diocesidinuoro.it/wp-content/uploads/2016/03/SI-questionario.pdf>.

Inventario Beni Culturali [accesso: 15 giugno 2021], [HTTP://WWW.DIOCESIDINUORO.IT/wp-content/uploads/2016/03/Beni-Culturali-schede-movibili.pdf](http://WWW.DIOCESIDINUORO.IT/wp-content/uploads/2016/03/Beni-Culturali-schede-movibili.pdf).

DIOCESI DI TRENTO, *Direttorio-cerimoniale per la s. visita personale nella Archidiocesi di Trento*, Trento 1954.

Legge 20 maggio 1985, n. 222, «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 129, 3 giugno 1985.

UFFICIO AVVOCATURA DELLA CURIA DI MILANO, *Vademecum della diocesi di Milano per l'amministrazione della parrocchia*, Milano 1994.

2. LIBRI ED ARTICOLI

AZZIMONTI, C.

«I beni culturali ecclesiali in Italia», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 29 (2016) 347-378.

«Gli organismi consultivi nelle unità pastorali», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 16 (2003) 297-306.

ARCIDIOCESI DI TRENTO, *La Visita Pastorale: Orientamenti e indicazioni per la visita pastorale dell'arcivescovo Giovanni M. Sartori*, Trento 1991.

BILLANOVICH VITALE, L., *La seconda visita pastorale di Luigi Pellizzo nella Diocesi di Padova (1921-1923)*, Roma 1983.

BRUGNOTTO, G., «I beni culturali e quelli di interesse liturgico», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 29 (2016) 90-112.

CALVI, M., «Il restauro delle immagini preziose: c. 1189», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 170-176.

CAPRILE, G., «Visita a tre diocesi italiane», *La Civiltà Cattolica* 3 (1989) 276-280.

CATTANEO, A., «Le strutture pastorali personali: unità e pluralità nella comunione ecclesiale», *Veritas et Jus* 9 (2014) 55-72.

CHIAPPETTA, L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, I, *Libri I-II*, Napoli 1988.

CLEMENTI, P. – SIMONELLI, L., *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, Bologna 2008.

COCCOPALMERIO, F.

«Il concetto di parrocchia nel nuovo Codice di diritto canonico», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 2 (1989) 127-142.

«Il parroco “pastore” della parrocchia», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 6-21.

La parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di diritto canonico, Cinisello Balsamo, 2000.

CRISPINO, G., *Trattato della Visita Pastorale*, Roma 1711.

DA SONCINO, P., «La visita del vescovo diocesano agli Istituti e alle opere dei religiosi», *Quaderni di diritto Ecclesiale* 6 (1993) 159-169.

DE' LIGUORI, A., *La pratica di ben governare. Riflessioni utili ai Vescovi*, Roma 1988.

DE PAOLIS, V.

I beni temporali della Chiesa, Bologna 2011.

La vita consacrata nella Chiesa, Padova 2010.

DI PAOLO, S., «La centralità della visita nella prassi canonica medievale» in M. DE BENEDETTO, ed., *Visite canoniche e ispezioni*, Torino 2019, 59-74.

DUGUET, J. J., *Trattato dei doveri d'un vescovo del diritto della procurazione pretesa dai vescovi nelle lor visite*, Pavia 1791.

FAGNANI, P., *Commentaria in primam partem primi libri decretalium*, Roma 1661.

FRANCESCANI, PROVINCIA DI TRENTO, *Visita canonica: celebrazione iniziale*, Trento 1997.

GARCIA MARTÍN, J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, 2015⁶.

GHERRI, P.

«“Parochus personam gerit parœciae...”: can. 532», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *La parrocchia*, Milano 2005, 179-214.

«Episkopé e vigilanza amministrativa nell'ordinamento canonico» in M. DE BENEDETTO, ed., *Visite canoniche e ispezioni*, Torino 2019, 75-98.

«Pie volontà e pie fondazioni: uno sguardo ad una prassi di Curia spesso disattesa», *Periodica de Re Canonica* 106 (2017) 5-8.

GHIRLANDA, G. – DE PAOLIS, V. – MONTAN, V., *Il codice del Vaticano II. La vita consacrata*, Bologna 1983.

GHIRLANDA, G.

«Il parroco pastore proprio della comunità», *Periodica de re canonica*, 103 (2014) 207-239.

«La carità come principio giuridico fondamentale costitutivo del diritto ecclesiale», *Civiltà Cattolica* 128 (1977-II) 454-471.

«La visita ad limina apostolorum», *La Civiltà Cattolica* 3 (1989) 359-372.

GÓMEZ, V.-IGLESIAS

«Comentario can. 397», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA., ed., *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1 Pamplona 1997², 793-794.

«Comentario can. 398», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA., ed., *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1 Pamplona 1997², 796-798.

GOTTARDI, A. M., *Visiterò il mio popolo: Considerazioni circa la visita pastorale*, Trento 1983.

GULLO, A., «Aggiornamento della riforma del terzo settore» *L'Amico del Clero*, 8-9 (2020), 439-440.

INTERGUGLIELMI, A.

«La trasparenza nella gestione canonica», *L'Amico del Clero* 5 (2019) 312-317.

«Le norme canoniche sul culto dei Santi e sulle reliquie», *L'Amico del Clero* 5 (2020) 296-302.

LANDETTE CASAS, J., «Visita Canónica», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico*, VII, Navarra 2012, 933.

LONGHITANO, A.

«I Vescovi» in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa II. Il Popolo di Dio, Stati e funzioni del popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, La funzione di insegnare*, Roma 1990, 372-393.

«Le associazioni dei fedeli» in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa II. Il Popolo di Dio, Stati e funzioni del popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, La funzione di insegnare*, Roma 1990, 38-59.

MARCHETTI, G., «Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 28 (2015) 65-87.

MARCORA, C., «La Visita pastorale, in Provincia di Milano», in E. BRIVIO – AL., ed., *Itinerari di San Carlo Borromeo nella cartografia delle Visite pastorali*, Milano 1985, 11-23.

MARZOA, A. – MIRAS J. – RODRÍGUEZ OCAÑA R., ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1 Pamplona 1997².

MCDERMOTT, K., «Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life» *NewCom* 741-779.

MICCHIARDI, P.G., «Il convisitatore nella visita pastorale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 159-154.

MIRAGOLI, E.

«La visita pastorale: “anima regiminis episcopalis”», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993), 122-149.

«Praxis compendiosa de visitatione: un'antica guida per la visita pastorale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 155-158.

- MONTAN, A.
 «L'apostolato degli Istituti religiosi» in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa II. Il Popolo di Dio, Stati e funzioni del popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, La funzione di insegnare*, Roma 1990, 301-308.
- «Le associazioni dei fedeli nel Codice di diritto canonico» *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3 (1990) 324-344.
- MONTINI, G. P.
 «Il ministero del parroco (cann. 528-529)», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *La parrocchia*, Milano, 2005, 125-148.
- «Il parroco "pastor proprius"» in QUADERNI TEOLOGICI DEL SEMINARIO DI BRESCIA, ed., *La parrocchia come Chiesa locale*, Brescia, 1993, 181-198.
- «Il ministero del parroco (can.528-529)», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *La parrocchia. XXXI Incontro di Studio, Centro Dolomiti Pio X –Belluno, 28 giugno – 2 luglio 2004*, Quaderni della Mendola 13, Milano 2005, 125-148.
- MORGANTE, M., *La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, Cinisello Balsamo 1985.
- MOSCONI, N., *Norme e cerimoniale della visita-pastorale*, Ferrara 1955.
- NUBOLA, C., – RICCI, F. – TURCHINI, A., «Visite pastorali e computer» in ANNALI DELL'ISTITUTO STORICO ITALO GERMANICO, ed., *Visite pastorali ed elaborazione dei dati*, Quaderno 34, Bologna 1993, 433-448.
- PERLASCA, A., «La capacità patrimoniale degli istituti religiosi», *Quaderni di diritto ecclesiale* 22 (2009) 118-129.
- PASQUINELLI, O., «I lineamenti della disciplina canonica circa gli archivi ecclesiastici», *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994) 367-379.
- PAVANELLO, P., «Il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, le riunioni dei vicari foranei», *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014) 366-375.

- PELLIZZO, L., *Lettera pastorale, Apertura della sacra visita pastorale: istruzioni-notificazioni al clero*, Padova 1912.
- POPEK, A.S., *The Rights and Obligations of Metropolitans: A Historical Synopsis and Commentary*, CLSt 260, Washington 1947.
- REDAELLI, C. M.
 «Gli Enti Ecclesiastici», in AVVOCATURA GENERALE CURIA ARCIVESCOVILE DI MILANO, ed., *Guida operativa per l'amministrazione degli enti non commerciali*, Milano 1995, 215-252.
- «La responsabilità del Vescovo diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 4 (1991), 315-335.
- «L'etica dell'amministratore dei beni ecclesiali», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 31 (2018), 97-117.
- REMEDIA, G., *La visita canonica del vescovo diocesano alla propria chiesa particolare (can. 396-398)*, Roma 2008.
- ROSSI, A., *I beni della parrocchia*, Torino, 2001.
- SABBARESE, L., *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare, Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro II, Parte II*, Milano 1593.
- SALODIO, P., *Praxis compendiosa de visitatione*, Milano 1593.
- SARZI SARTORI, G., «La parrocchia personale nell'attuale disciplina della Chiesa», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 2 (1989), 165-173.
- SLAFKOSKY, A., *The Canonical Episcopal Visitation of the Diocese: A Historical Synopsis and Commentary*, CLSt 142, Washington 1941.
- SPARAPANI, L., «La natura dell'archivio diocesano e la sua funzione e valorizzazione del patrimonio culturale» in ANNALI DELL'ISTITUTO STORICO ITALO GERMANICO, ed., *Visite pastorali ed elaborazione dei dati*, Quaderno 34, Bologna 1993, 379-388.
- STAGNI, G., *Norme pratiche per la S. Visita Pastorale*, Ferrara 1913.

STOCCHIERO, G., *Manuale per la visita pastorale*, Vicenza 1931.

TREMOLADA G., «La visita pastorale nelle diocesi italiane», *La Rivista del Clero Italiano* 65 (1984) 126-135.

TURRINI, M., «La visita pastorale: un'idea felice alla prova della storia», *Parola spirito e vita. Quaderni di lettura biblica* 72 (2015) 197-206.

VALDRINI, P., «Doveri (general) di vigilanza e incarichi (puntuali) di visita nell'ordinamento canonico» in M. DE BENEDETTO, ed., *Visite canoniche e ispezioni*, Torino 2019, 133-141.

VENARD, M., *Le visite pastorali francesi dal XVI al XVIII secolo*, Bologna 1985.

ZITO, G., «Le visite pastorali in Sicilia: situazione archivistica e computerizzazione dei dati» in ANNALI DELL'ISTITUTO STORICO ITALO GERMANICO, ed., *Visite pastorali ed elaborazione dei dati*, Quaderno 34, Bologna 1993, 389-413.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2025

